

CCLXVIII.**TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912****Presidenza del Presidente MANFREDI**

Sommario. — *Comunicazione* — *Approvazione, senza discussione, del disegno di legge: «Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12» (N. 895) (pag. 9334)* — *Nella discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli, autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908» (N. 909) parla il senatore Del Carretto (pag. 9338) cui risponde il Presidente del Consiglio (pag. 9339)* — *Sono approvati senza discussione gli articoli del disegno di legge* — *Approvazione, senza discussione, dei disegni di legge: «Disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario» (N. 11-D) (pag. 9340); «Convalidazione del Regio decreto 1° agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada» (N. 872) (pag. 9340); «Convalidazione del Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio, del 9 maggio 1911, tra l'Italia e il Portogallo» (N. 873) (pag. 9356); «Approvazione degli atti internazionali, firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera» (N. 913) (pag. 9359); «Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della Regia marina (Direzione artiglieria ed armamenti - Specialisti laureati)» (N. 908) (pag. 9370)* — *Nella discussione generale del disegno di legge: «Ampliamento ed assetto degli impianti telegrafici» (N. 904) parla il senatore Arrivabene (pag. 9370) cui risponde il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 9371)* — *Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge* — *Segue l'approvazione, senza discussione, dei disegni di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno» (N. 843) (pagina 9375); «Conversione in legge dei Regi decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911, n. 1426, e 18 gennaio 1912, n. 154, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione messinese ed altri provvedimenti riguardanti comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908» (N. 839) (pag. 9382); «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12» (N. 896) (pagina 9394)* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Nella discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale» (N. 855) parlano i senatori Grassi (pag. 9397-9401), Arrivabene (pag. 9399), Parpaglia (pagina 9401-07), Gorio, relatore (pag. 9403) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9402-06)* — *Si approvano gli articoli del disegno di legge* — *Non ha luogo*

discussione generale sul disegno di legge: « Disposizioni sulle sovraimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative » (N. 877) — Approvati gli articoli, il senatore Leri-Civita, relatore, svolge un ordine del giorno dell'Ufficio centrale (pag. 9412-13) accettato dal Presidente del Consiglio (pag. 9413) — L'ordine del giorno è approvato — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione forestale » (N. 866) parlano il senatore Ridolfi, relatore (pag. 9413) ed il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9414) — Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge — Sul disegno di legge: « Provvedimenti per la produzione e l'industria serica » (N. 865) non ha luogo discussione generale; e senza osservazioni si approvano i primi dieci articoli — Sull'art. 11 fanno osservazioni i senatori Luciani (pagina 9422) e Grassi (pag. 9422) ai quali risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9423) — Senza discussione si approvano i rimanenti articoli del disegno di legge — Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni di legge: « Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 903) (pagina 9424); « Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 » (N. 844) (pag. 9424); « Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano » (N. 912) (pag. 9424); « Contributo dello Stato nelle spese per la Esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova » (N. 851) (pag. 9426) — Nella discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1904, n. 1889, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari » (N. 820) parlano il senatore Gualterio, relatore (pag. 9427) ed il ministro della marina (pag. 9427) — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Seconda votazione a scrutinio segreto — Risultato delle due-votazioni (pag. 9428).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e tutti i ministri.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuta dal ministro dei lavori pubblici la seguente lettera:

« In osservanza dell'art. 6 della legge 23 giugno 1906, n. 302, mi onoro di comunicare un estratto dei provvedimenti emanati durante il quarto trimestre dell'esercizio corrente per autorizzare variazioni di stanziamento negli articoli di alcuni capitoli del bilancio di questo Ministero.

« Il ministro
« SACCHI ».

Do atto al Ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-912** » (N. 895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-912** ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Nel bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella portante variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1911-12.**

ENTRATA

PARTE ORDINARIA.

1. Viaggiatori	L. +	3,000,000
4. Mercì a grande velocità	» +	1,200,000
5. Mercì a piccola velocità accelerata	» +	500,000
6. Mercì a piccola velocità ordinaria	» +	1,800,000
16. Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera <i>d</i> , ed art. 8, prima parte):		
A) Sovratasse sui trasporti a termini dell' art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101		
	» +	300,000
18. Utili di magazzino	» +	200,000
A) Eccedenze riscontrate nelle scorte . L. + 100,000		
B) Maggior ricavo nella vendita dei mate- riali in rapporto al prezzo di carico e utili diversi » + 100,000		
19. Proventi eventuali :		
A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia.		
	» +	100,000
Totale delle variazioni della parte ordinaria . . . L. +		7,100,000

PARTE STRAORDINARIA.

41. Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del tesoro:

F) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovo vamento del materiale rotabile	» +	160,000
--	-----	---------

SPESA

PARTE ORDINARIA.

4. Forniture, spese ed acquisti	L. —	100,000
A) Forniture dei magazzini :		
2. Magazzini, depositi ed agenzie:		
a) Stampati e cancelleria L. — 20,000		
B) Spese dirette:		
2. Magazzini, depositi ed agenzie:		
c) Spese per altri titoli diversi. » — 80,000		
5. Personale		» + 900,000
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe:		
4. Stazioni L. + 700,000		
5. Depositi del personale viaggiante » + 200,000		
<i>Da riportarsi</i> . . . L. +		800,000

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i>	. . . L. +	800,000
6. Forniture spese ed acquisti.		» —	950,000
A) Forniture dei magazzini:			
4. Stazioni:			
a) Stampati e cancelleria.	L. —		100,000
b) Materiale per illuminazione e riscaldamento delle stazioni e dei piazzali		» —	200,000
B) Spese dirette:			
4. Stazioni:			
a) Illuminazione e riscaldamento.		» —	200,000
6. Convogli:			
d) Riscaldamento dei treni		» —	100,000
7. Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni		» —	350,000
16. Personale		» +	300,000
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe:			
4. Condotta locomotive (macchinisti, fuochisti e funzionanti)		» +	300,000
17. Forniture, spese ed acquisti		» +	9,000,000
3. Locomozione:			
d) Combustibile per la locomozione a vapore	L. +		8,400,000
e) Materie per untura locomotive e illuminazione esterna dei convogli a vapore		» +	300,000
f) Combustibile ed altre materie per stazioni centrali elettriche		» +	200,000
m) Materie per usi diversi		» +	100,000
18. Manutenzione del materiale rotabile	L. +		10,000,000
A) Eseguita nelle officine dell'Amministrazione (capitoli 49-A e 51-A dell'entrata):			
1. Locomotive, <i>tenders</i> e automotrici a vapore (escluse le caldaie)	L. +		500,000
3. Carrozze		» +	200,000
5. Carri		» +	100,000
B) Eseguita dall'industria privata:			
1. Locomotive, <i>tenders</i> e automotrici a vapore (escluse le caldaie)	L. +		800,000
3. Carrozze		» +	2,000,000
5. Carri		» +	6,400,000
19. Personale	L. +		900,000
A) Stabile e in prova - Stipendi e paghe:			
3. Sorveglianza della linea	L. +		100,000
4. Manutenzione della linea		» +	400,000
C) Avventizio - Paghe e competenze accessorie:			
4. Manutenzione della linea		» +	400,000
	<i>Da riportarsi</i>	. . . L. +	20,050,000

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

	<i>Riporto</i> . . .	L. + 20,050,000
20. Forniture, spese ed acquisti	» —	300,000
<i>B) Spese dirette:</i>		
3. Linea:		
<i>c) Sgombro neve</i>	L. —	300,000
21. Manutenzione della linea	L. +	1,300,000
<i>A) Forniture di magazzino:</i>		
7. Traverse e legnami d'armamento com- prese le traverse in ferro ed in cemento . . .	L. +	1,300,000
27. Contributo al fondo pensioni e sussidi	L. +	350,000
<i>A) Contributo in rapporto agli assegni del personale (ar- ticoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1808, n. 418) (capitolo 54 del- l'entrata).</i>	L. +	250,000
<i>C) Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 55 dell'entrata)</i>	» +	100,000
29. Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	L. —	150,000
32. Spese per il terremoto 1908	» +	100,000
<i>A) Soccorsi al personale e famiglie . . .</i>	L. +	5,000
<i>B) Sostituzione o riparazione di materiali di- strutti o avariati</i>	L. +	90,000
<i>D) Diversi</i>	» +	5,000
34. Spese giudiziali e contenziose	» —	200,000
37. Provvigione alle Agenzie italiane ed estere per la ven- dita dei biglietti da viaggio	» —	100,000
41. Spese eventuali	» —	500,000
<i>D) Adddebito di deficienze giustificate e deprezzamenti nelle scorte di magazzino (cap. 46-c dell'entrata)</i>	L. —	500,000
45. Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 33 e 34 dell'entrata)	» +	1,000,000
<i>A) Spese per lavori a contratto ed in econo- mia</i>	L. +	1,000,000
46. Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (ca- pitolo 35 dell'entrata)	» +	50,000
<i>A) Forniture di magazzini</i>	L. +	50,000
47. Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli 36 e 41 dell'entrata)	» +	160,000
53. Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	» —	5,660,000
54. Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di do- tazione	» +	500,000
59. Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137).	» —	9,500,000
Totale delle variazioni della parte ordinaria L.	+	<u>7,100,000</u>

PARTE STRAORDINARIA.

62. Acquisto di materiale rotabile:		
A) Spese di acquisto, dogana, trasporto, ecc.	L. +	7,160,000
64. Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti:		
A) Materiale rotabile:		
1. in servizio	» +	2,500,000
65. Materiale di esercizio in aumento di dotazione (capitolo 41-c dell'entrata).	» —	5,800,000
B) Acquisti diretti e spese accessorie	L. —	5,800,000
66. Lavori in conto patrimoniale (capitolo 41-A, B e C dell'entrata)	» —	3,700,000
A) Lavori a contratto ed in economia	L. —	3,700,000
Totale delle variazioni della parte straordinaria	L. +	160,000

RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI

PARTE ORDINARIA.

Entrata	L. +	7,100,000
Spesa	» +	7,100,000
Differenza	L.	»

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	L. +	160,000
Spesa	» +	160,000
Differenza	L.	»

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli, autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908» (N. 909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di

risanamento della città di Napoli, autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908 »:

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 909).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Dopo l'esauriente relazione ministeriale e le due relazioni dell'altro ramo

del Parlamento e del Senato, la mia parola sarebbe superflua se non sentissi imperioso il dovere di ringraziare l'onor. relatore ed esprimere i più sentiti ringraziamenti all'onorevole Presidente del Consiglio per la sollecita presentazione di questo disegno di legge.

Questo disegno di legge raggiunge la finalità di sistemare una grossa questione riguardante il risanamento finora sospeso della città senza alcun aumento di onere per parte del comune e per parte del Governo e mettendo nello stesso tempo a posto altre questioni inerenti al risanamento stesso, aumentando il fondo per le case popolari, per le quali il comune ha già dato circa 8 milioni a fondo perduto e procurando il modo di avere poi, mediante operazioni ipotecarie, un aumento di fondi allo scopo medesimo.

Per deficienza di case a buon mercato, rispetto anche all'aumentata popolazione, si dovettero ritardare le opere residuali di risanamento in corso nei quartieri popolari.

Il progetto sottoposto all'esame del Senato, mentre assicura l'esecuzione delle opere nuove e raggiunge il fine di migliorare l'igiene, provvede alla creazione di un nuovo importantissimo quartiere nel centro della città. Nei quartieri popolari poi si riprenderà il lavoro, e la parte più importante di questo disegno di legge è appunto la ripresa dei lavori nei quartieri più popolari, in quei quartieri nei quali fu provveduto parzialmente colla legge del 1885, dovuta al grande slancio di affetto per Napoli di Re Umberto, che in quei giorni scrisse una delle più nobili pagine della sua vita di Re e d'italiano. Egli volle, e fortemente volle che Napoli avesse il suo risanamento da cui in seguito fu stralciata una parte per varie vicende, e l'ultima epidemia colerica, quella del 1910, durante la quale avemmo la visita del Presidente del Consiglio del tempo onor. Luzzatti, dimostrò quanto benefico effetto avesse risentito la città dal risanamento fatto; e quanto maggiore ne potrebbe ancora risentire da quello che rimane a fare per il completamento dell'opera che s'impone in modo irrefutabile. Il comune preparò subito il nuovo piano complementare di risanamento e di ampliamento tenendo presenti anche le nuove esigenze della città e bisogna subito provvedervi.

D'altra parte, col problema del lavoro e della

industrializzazione di Napoli, dovuto all'opera altamente patriottica del Presidente del Consiglio, onor. Giolitti, si vollero mettere in valore le energie della città, che dovrebbero essere largamente favorite dallo sviluppo del porto e da una opportuna sistemazione ferroviaria. E lo sviluppo del porto, specialmente, costituirà per la città di Napoli e per il Mezzogiorno d'Italia una grande affermazione di attività non solo locale e meridionale, ma nazionale, essendo Napoli il centro naturale delle correnti dei traffici oceanici che traversano il Mediterraneo, posizione geografica ora più che mai importante, dopo che il valore e l'eroismo dei figli d'Italia ci han portato alla conquista della Libia. E concludo: Napoli giustamente attende tutto il suo benessere dalla soluzione completa di due vitali problemi: risanamento e messa in valore di tutte le sue energie di centro del Mezzogiorno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio l'onor. senatore Del Carretto delle gentili parole rivolte al Governo. Io l'assicuro che sarà sempre compito del Governo, di procurare in ogni modo lo sviluppo della città di Napoli, che è una delle più importanti d'Italia, ed alla quale noi tutti auguriamo di diventare centro del movimento commerciale del Mediterraneo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a prorogare i termini stabiliti per compiere le espropriazioni ed i lavori dell'opera residua di risanamento della città di Napoli, contemplata dalla legge 7 luglio 1902, n. 290.

(Approvato).

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie al bonificamento del rione « San Giuseppe-Carità » della città di Napoli, previste dall'articolo 1° della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351, giusta il

piano da presentarsi dal municipio, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, e da approvarsi per Regio decreto, entro cinque mesi dalla data stessa.

A tali opere sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), con le modalità da stabilirsi col decreto Reale di cui al successivo art. 6.

Il comune di Napoli è autorizzato a concedere l'esecuzione delle opere stesse, a trattativa privata, alla Società pel Risanamento di Napoli.

(Approvato).

Art. 3.

Sono estese alle attività risultanti dal bonificamento del rione « San Giuseppe-Carità » le operazioni di anticipazione, nei limiti e nei modi previsti dall'articolo 5 della legge 7 luglio 1902, n. 290.

(Approvato).

Art. 4.

Le agevolzze tributarie consentite dall'articolo 7 della legge 7 luglio 1902, n. 290, sono prorogate fino al 31 dicembre 1918; e la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo è applicabile alle convenzioni da stipularsi fra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, la Società pel Risanamento ed il comune di Napoli per effetto della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo di ripartire negli esercizi successivi al 1912-13, in relazione all'andamento dei lavori, la somma di lire 6,000,000 che rimane da stanziare per effetto dell'articolo 1º della Convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto ai modi e ai termini per eseguire le espropriazioni occorrenti pel bonificamento del rione « San Giu-

seppe-Carità » e di quelle suppletive per l'opera residua, in applicazione delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 15 gennaio 1895, n. 2882.

Con lo stesso decreto le norme per la vigilanza sulla esecuzione delle opere di risanamento, fissate col regolamento 14 gennaio 1904, n. 27, saranno estese alle opere del rione « San Giuseppe-Carità » ed a quelle contemplate dagli articoli 2 e 3 della Convenzione approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata coll'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni in materia.

(Approvato).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario » (N. 11-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno all'inizio dell'anno giudiziario ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'anno giudiziario comincia al 5 di novembre.

L'assemblea delle Corti di cassazione e delle Corti di appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario avrà luogo nella prima udienza successiva al giorno 5 di novembre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione del R. decreto 1º agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada » (N. 872).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 1º agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada ».

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 1° agosto 1910, n. 616, col quale è stata data piena e intera esecuzione, a decorrere dal 10 giugno 1910, all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Canada, firmato a Ottawa il 6 giugno 1910.

ALLEGATO I.

Regio decreto 1° agosto 1910, n. 616, che dà esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 fra l'Italia e il Canada.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 25 luglio 1909, n. 574, i cui effetti furono prorogati al 31 dicembre 1910 con legge 30 giugno 1910, n. 360;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri per le finanze e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dal 10 giugno 1910, all'Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Canada, firmato a Ottawa il 6 giugno 1910.

Art. 2.

Al testo inglese dell'accordo è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la sua traduzione italiana.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE

L. LUZZATTI.

DI SAN GIULIANO.

FACTA.

RAINERI.

V. — *Il guardasigilli*

FANI.

Agreement entered into this sixth day of June, 1910, between Cavalier Lionello Scelsi, Royal Consul of Italy for Canada, representing herein the Government of the Kingdom of Italy,

Party of the one part,

and the Honourable William Stevens Fielding, Minister of Finance of Canada, representing herein His Excellency the Governor General of Canada acting in conjunction with the King's Privy Council for Canada,

Party of the other part:

It is hereby respectively agreed, on behalf of the Government of the Kingdom of Italy and of His Excellency the Governor General of Canada acting as aforesaid, that—

1. The Government of the Kingdom of Italy shall concede to goods the produce or manufacture of Canada enumerated in Schedule A hereto attached, upon their importation into Italy, on and after the tenth day of June, 1910, the Conventional Import duties;

2. The Governor in Council of Canada acting as aforesaid shall, under the authority of Section 4, subsection (c), of the Act of the Parliament of Canada, «The Customs Tariff, 1907», on and after the tenth day of June, 1910, extend the benefit of the Intermediate Tariff to goods the produce or manufacture of Italy, enumerated in Schedule B, hereto attached, when imported direct from Italy or from a British coun-

try, that is to say when conveyed without transshipment from a port of Italy or from a port of a British country into a sea or river port of Canada;

3. This agreement is a provisional one, and the question of a general convention for the regulation of commercial relations between Italy and Canada shall be deferred for consideration at a time which may be found mutually convenient;

4. If, after a reasonable time, a commercial convention such as is contemplated by the next preceding clause has not been entered into, then

either of the principals herein represented may, if it is deemed desirable, terminate or cancel the respective concessions granted in pursuance hereof on giving to the other two months' notice of intention so to terminate or cancel.

Done in duplicate at the City of Ottawa.

In testimony whereof the said parties have hereunto subscribed their names on the day first mentioned.

SCELSI

Royal Consul of Italy for Canada

W. S. FIELDING

Minister of Finance of Canada

SCHEDULE **A.**

Canadian Goods to be admitted into Italy at Conventional Customs Tariff Rates.

Number of Italian Customs Tariff Item	GOODS
Ex 16	1. Condensed or concentrated milk containing not more than 40 % of added sugar.
Ex 59	Carbide of calcium.
Ex 171	Wood: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="344 902 523 931">a) Common: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="376 943 1062 972">1. Rough or simply rough-hewn with the axe. <li data-bbox="376 992 842 1021">2. Squared, sawn in the length. <li data-bbox="376 1041 1433 1106">3. In small boards for boxes, sieves and the like, as well as in hoops of any size. <li data-bbox="344 1144 632 1173">b) Cabinet makers': <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="376 1184 708 1214">2. Sawn in the length. <li data-bbox="376 1234 1002 1263">3. In boards or inlaid squares for flooring.
Ex 176	Furniture, or rough or finished parts thereof: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="344 1357 560 1386">a) Not stuffed: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="376 1397 756 1426">1. Of common bent wood. <li data-bbox="376 1447 775 1476">2. Other, of common wood. <li data-bbox="376 1496 798 1525">3. Of cabinet-makers' wood. <li data-bbox="376 1545 820 1574">4. Veneered, carved or inlaid. <li data-bbox="344 1603 496 1632">b) Stuffed: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="376 1644 788 1673">2. Of cabinet-makers' wood. <li data-bbox="376 1693 820 1722">3. Veneered, carved or inlaid.
188	Utensils and divers articles of common wood: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="344 1816 472 1845">a) Plain: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="405 1856 1433 1921">Naves for carriage wheels, simply turned, spokes, felloes, shafts, mud-guards for carriages, bent and simply planed. <li data-bbox="344 1939 683 1968">b) Polished or painted: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="376 1980 831 2009">1. Framed slates, ruled or not. <li data-bbox="376 2029 1433 2125">2. Spindles and bobbins, of common or of cabinet-makers' wood, composed or not of woods of several kind, rough, polished, painted, varnished, etc., even with metal fittings. <li data-bbox="405 2145 979 2175">Carriage wheels, painted or lacquered.

Number of Italian Customs Tariff Item	G O O D S
179	<p>Small wares wood:</p> <p>Wooden pen holders also with metal tip and wooden knob.</p> <p>Wooden cases for pedestal and pendulum clocks.</p>
190	<p>Wood pulp:</p> <p>a) Cellulose</p> <p>b) Other, including pulp of straw and other similar materials:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In a moist state, i. e., containing at least 50 % of water. 2. In a dry state.
-Ex 191	<p>Paper:</p> <p>a) White or dyed in the pulp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unruled, of all kinds. 2. Ruled. 3. Envelopes. <p>b) Coloured, gilt or painted, and wall-paper (including bleached paper for lithography and photography).</p> <p>Wall paper:</p> <p>c) Blotting.</p> <p>d) Packing, paper of mechanical wood pulp, steam dried (cooked wood), of natural brown colour, even glazed in any way on one or both sides:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Packing paper of yellow straw, not coloured, even glazed in any way on one or both sides. 2. Packing paper of uncoloured, unbleached cellulose, weighing not less than 40 grammes per square metre glazed in any way: <ol style="list-style-type: none"> Only on one side. On both sides. <p>Sharpening, rust-removing, polishing and slate paper.</p>
Ex 194	<p>Pasteboard:</p> <p>a) Common:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neither dyed nor glazed. 2. Dyed in the pulp, not glazed. <p>b) Fine.</p>
Ex 201	<p>Muffs (fur).</p>

Number of Italian Customs Tariff Item	G O O D S
Ex 205	<p>Boots and shoes of all kinds, of leather or stuffs, with the exception of silk and velvet.</p> <p>Footwear, of India rubber, lined or trimmed with stuffs.</p>
Ex 222	<p>Tools and implements for arts and trades, of cast iron, iron or steel:</p> <p>a) Common:</p> <p>2. Polished, varnished, coated with zinc, lead, copper, galvanized, tinned, or combined with other metals.</p> <p>Machine-tools for working wood and metals, weighing over 50 up to 300 kilogrammes, even with burnished parts.</p> <p>3. Other (with the exception of burnished articles).</p> <p>b) Fine:</p> <p>2. Other, even polished, varnished, coated with zinc, lead, copper, galvanized, tinned or combined with other metals, but not burnished.</p> <p>Scythes, sickles and chaff cutters.</p> <p>Machine-tools for working wood and metals, weighing 50 kilogrammes or less, even with burnished parts.</p>
Ex 240	<p>Machines:</p> <p>j) Sewing machines:</p> <p>2. Without stands.</p>
Ex 261	<p>Stones, earths and non-metallic minerals:</p> <p>b) Cement, quick-hardening, and hydraulic lime.</p>
Ex 310	<p>Horses;</p> <p>1. Over 1.38 metres high, measured from the withers.</p>
315	Cows.
Ex 326	<p>Fish:</p> <p>1. Fish, marinated or in oil, in boxes, except tunny, sardines and anchovies.</p> <p>Sardines and anchovies, marinated or in oil, in boxes.</p> <p>2. Fish, marinated or in oil, in barrels, except tunny, sardines and anchovies.</p> <p>Sardines and anchovies, marinated or in oil.</p>

Number of Italian Customs Tariff Item	G O O D S
331	Cheese: a) Hard Emmenthal (including « small Bernese » and « Bernesine »); Gruyere (Fribourg de rayon et de consommation); Saanen; Sbrinz and other Spalen; formaggio dolce, formaggio della paglia. b) Soft.

The Term « Ex » in the case of the number of an item means a part of the item to which the number refers.

SCELSI
W. S. FIELDING.

SCHEDULE B.

Italian Goods to be admitted into Canada at Intermediate Tariff Rates.

Number of canadian Customs Tariff Item	G O O D S
67	Macaroni and vermicelli.
86	Tomatoes and other vegetables, including corn and baked beans, in cans or other air tight packages, n. o. p., the weight of the cans or other packages, to be included in the weight for duty.
152	Lime juice and other fruit syrups and fruit juices, n. o. p.
Ex 163	<p>Wines of the fresh grape of all kinds, not sparkling, containing twenty-six per cent or less of proof spirit, whether imported in wood or in bottles.</p> <p>And in addition thereto, for each degree of strength in excess of twenty-six per cent of proof spirit until the strength reaches forty per cent proof spirit.</p> <p>Provided that six quart bottles, or twelve pint bottles shall be held to contain a gallon for duty purposes under this item.</p>
	Champagne and all other sparkling wines:
	a) In bottles containing each not more than a quart but more than a pint (old wine measure);
	b) In bottles containing not more than a pint each, but more than one-half pint (old wine measure);
	c) In bottles containing one-half pint each or less;
	d) In bottles containing over one quart each (old wine measure).
230	Castile soap.
233	Pomades, French or flower odours, preserved in fat or oil for the purpose of conserving the odours of flowers which do not bear the heat of distillation, when imported in tins of not less than ten pounds each.
264	Essential oils, n. o. p.
526	White and cream coloured lace and embroideries, of cotton or linen.
563	<p>Women's and children's dress goods, coat linings, Italian cloths, alpacas, orleans, cashmeres, henriettas, serges, buntings, nun's cloth, bengalines, whip cords, twills, pains or jacquards of similar fabrics, composed wholly or in part of wool, worsted, the hair of the camel, alpaca, goat, or like animal, not exceeding in weight six ounces to the square yard, when imported in the grey or unfinished state for the purpose of being dyed or finished in Canada, under regulations prescribed by the Minister of Customs.</p>

Number of canadian Customs Tariff Item	G O O D S
573 a)	Church vestments of any material.
581	Velvets, velveteens, silk velvets, plush and silk fabrics.
582	Ribbons of all kinds and materials.
583	Manufactures of silk or of which silk is the component part of chief value n. o. p.
Ex 597	Musical instruments of all kinds, n. o. p. (not including pianofortes and organs); phonographs, graphophones, grammophones and finished parts thereof, including cylinders and records therefor.
598	Brass band instruments; parts of pianofortes and parts of organs; and bagpipes.
624	Bead ornaments, and ornaments of alabaster, spar, amber, terra cotta or composition; fans, dolls and toys of all kinds; statues and statuettes of any material.
Ex 627	Gloves, fine kid.

Abbreviation: n. o. p. « not otherwise provided for » elsewhere in the Canadian Tariff.

The term « Ex » in the case of the number of an item means a part of the item to which the number refers.

SCELSI

W. S. FIELDING.

(Traduzione).

Accordo stipulato oggi 6 giugno 1910, fra il cavaliere Lionello Scelsi, Regio console d'Italia al Canada, quale rappresentante del Governo del Regno d'Italia,

da una parte,

e l'on. William Stevens Fielding, ministro delle finanze del Canada, quale rappresentante di Sua Eccellenza il governatore generale del Canada che agisce in unione del Consiglio privato del Re per il Canada,

dall'altra parte:

È col presente rispettivamente convenuto, in nome del Governo del Regno d'Italia e di Sua Eccellenza il governatore generale del Canada che agisce come sopra è detto, che:

1° Il Governo del Regno d'Italia concederà ai prodotti naturali o fabbricati del Canada enumerati nella tabella A annessa al presente, alla loro importazione in Italia, dal 10 di giugno 1910 in poi, i dazi convenzionali di entrata;

2° Il governatore in Consiglio del Canada che agisce nel modo suddetto estenderà, conformemente alla sezione 4, sottosezione (c), dell'Atto del Parlamento del Canada, « La tariffa doganale, 1907 », dal 10 di giugno 1910 in poi, il beneficio della tariffa intermedia ai prodotti naturali o fabbricati italiani, indicati nella tabella B annessa al presente, quando siano im-

portati direttamente dall'Italia o da un paese britannico, vale a dire quando siano trasportati senza trasbordo da un porto dell'Italia o da un porto d'un paese britannico in un porto marittimo o fluviale del Canada;

3° Il presente accordo è provvisorio, e la questione d'una convenzione generale per regolare le relazioni commerciali fra l'Italia e il Canada sarà differita per essere presa in esame nel tempo che sarà considerato mutualmente conveniente;

4° Se, dopo un termine ragionevole, non sia stata stipulata una convenzione commerciale quale è prevista dalla clausola precedente, in tal caso ciascuno dei due Paesi qui rappresentati potrà, se lo crede desiderabile, far cessare o annullare le rispettive concessioni accordate in conformità del presente, dando notizia all'altro, due mesi prima, della intenzione di far cessare o annullare le concessioni stesse.

Fatto in doppio esemplare nella città di Ottawa.

In fede di che i detti intervenuti hanno apposto le loro firme al presente nel giorno sopra indicato.

SCELSI

Regio Console d'Italia al Canada.

W. S. FIELDING

Ministro delle finanze del Canada.

TABELLA A.

Merci canadesi che saranno ammesse in Italia ai dazi della tariffa doganale convenzionale.

Numero delle voci della tariffa doganale italiana	M E R C I
Ex 16	1. Latte condensato o concentrato con aggiunta di zucchero non eccedente il 40 per cento.
Ex 59	Carburo di calcio.
Ex 171	<p>Legno:</p> <p>a) Comune:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia. 2. Squadrato, segato per il lungo. 3. In assicelle per scatole, stacci e simili, nonchè in cerchi di qualunque lunghezza. <p>b) Da ebanisti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Segato per il lungo. 3. In tavole o in quadrelli intarsiati per pavimenti.
Ex 176	<p>Mobili e pezzi finiti o greggi di essi:</p> <p>a) Non imbottiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di legno comune curvato. 2. Altri di legno comune. 3. Di legno da ebanisti. 4. Impiallacciati, intagliati o intarsiati. <p>b) Imbottiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Di legno da ebanisti. 3. Impiallacciati, intagliati o intarsiati.
178	<p>Utensili e lavori diversi di legno comune:</p> <p>a) Greggi:</p> <p>Mozzi per ruote da vetture, semplicemente torniti, e raggi, quarti timoni e parafanghi per vetture, curvati e semplicemente piallati.</p> <p>b) Puliti o dipinti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ardesie incorniciate, rigate o no. 2. Fusi e rocchetti, di legno comune o di legno da ebanisti, anche composti di legni di diversa specie, greggi, puliti, dipinti, verniciati, ecc., anche con guarnizioni di metallo. <p>Ruote da vetture, dipinte o verniciate.</p>

Numero delle voci della tariffa doganale italiana	M E R C I
179	<p>Merceria di legno:</p> <p>Portapenne di legno, anche con estremità di metallo, e bottoni di legno.</p> <p>Casse di legno per orologi da tavola, a quadro o a pendolo.</p>
190	<p>Pasta di legno:</p> <p>a) Cellulosa.</p> <p>b) Altra, compresa la pasta di paglia e di altre simili sostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umida, cioè contenente almeno 50 per cento d'acqua. 2. In istato secco.
Ex 191	<p>Carta:</p> <p>a) Bianca o tinta in pasta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non rigata, d'ogni qualità. 2. Rigata. 3. Foggiata in buste. <p>b) Colorita, dorata o dipinta e da parati (compresa la carta imbiancata per litografia o fotografia).</p> <p>Carta da parati.</p> <p>c) Sugante.</p> <p>d) Da involti, di pasta di legno meccanica, cotta a vapore (legno cotto), di color bruno naturale, anche lisciata in qualsiasi modo su una o su entrambe le facce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carta da involti, di paglia gialla non tinta, anche lisciata in qualsiasi modo su una o su entrambe le facce. 2. Carta da involti, di cellulosa, non bianca nè tinta, di peso non inferiore a 40 grammi per metro quadrato, lisciata in qualsiasi modo: <ul style="list-style-type: none"> — da una sola parte. — dalle due parti. <p>Carta da affilare, da dirugginire, da pulire e carta-ardesia.</p>
194	<p>Cartoni:</p> <p>a) Ordinari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non tinti nè lucidati. 2. Tinti in pasta, non lucidati. <p>b) Fini.</p>

Numero delle voci della tariffa doganale italiana	M E R C I
Ex 201	Manicotti (di pelliccia).
Ex 205	Calzature di qualsiasi specie, di pelle o di stoffa, a eccezione della seta e del velluto. Calzature di gomma elastica, foderate o guarnite di stoffa.
Ex 222	Utensili e strumenti per arti e mestieri in ghisa, ferro o acciaio: a) Comuni: 2. Puliti, verniciati, zincati, piombati, ramati, galvanizzati, stagnati o guarniti di altri metalli. Macchine-utensili per la lavorazione del legno e dei metalli, del peso di più di 50 fino a 300 chilogrammi, anche con parti bruniti. 3. Altri (esclusi quelli bruniti). b) Fini: 2. Altri, anche puliti, verniciati, zincati, piombati, galvanizzati, ramati, stagnati o guarniti di altri metalli, ma non bruniti. Falci, falcioline e trinciapaglia. Macchine-utensili per la lavorazione del legno e dei metalli, del peso di 50 chilogrammi o meno, anche con parti bruniti.
Ex 240	Macchine: j) Da cucire: 2. Senza sostegni.
Ex 261	Pietre, terre e minerali non metallici: b) Cemento a presa rapida e calce idraulica.
Ex 310	Cavalli: 1. Aventi, al garrese, un'altezza superiore a m. 1.38.
315	Vacche.
Ex 326	Pesci: 1. Pesci, marinati o sott'olio, in scatole, esclusi il tonno, le sardine, le acciughe. Sardine e acciughe, marinate e sott'olio, in scatole. 2. Pesci, marinati o sott'olio, in barili, esclusi il tonno, le sardine e le acciughe. Sardine e acciughe, marinate o sott'olio.

Numero delle voci della tariffa doganale italiana	M E R C I
331	Formaggio: a) A pasta dura: Emmenthal (compresi il <i>petit bernois</i> e il <i>bernesine</i>). Gruyère (Friburgo da grattare e da tavola). Saanen, Sbrinz e altri Spalen, formaggio dolce e formaggio della paglia. b) A pasta molle.

Il termine « Ex » nel caso del numero di una voce significa una parte della voce a cui il numero si riferisce.

SCELSI.

W. S. FIELDING.

TABELLA B.

Merci italiane che saranno ammesse nel Canada ai dazi della tariffa doganale intermedia.

Numero delle voci della tariffa doganale canadese	M E R C I
67	Maccheroni e vermicelli.
86	Pomodori e altri ortaggi, compresi il granturco e le fave cotte, in scatole e in altri recipienti chiusi ermeticamente n. a. n.; il peso delle scatole o degli altri recipienti sarà incluso nel peso imponibile.
152	Sugo di limone e altri siroppi di frutta e sughi di frutta n. a. n.
Ex 163	<p>Vini di uva fresca d'ogni specie, non spumanti, contenenti ventisei per cento o meno di spirito di prova, importati in fusti o in bottiglie.</p> <p>E inoltre, per ogni grado di forza superiore a ventisei per cento di spirito di prova, finchè sia raggiunta la forza di 40 per cento dello spirito di prova.</p> <p>Sei bottiglie da <i>quart</i>, o dodici bottiglie da <i>pint</i> saranno ritenute contenere un gallone ai fini del dazio secondo questa voce.</p>
165	<p>Sciampagna e ogni altro vino spumante:</p> <p>a) In bottiglie contenenti ciascuna non più di un <i>quart</i> ma più di un <i>pint</i> (vecchia misura del vino).</p> <p>b) In bottiglie contenenti ciascuna non più di un <i>pint</i> ma più di mezzo <i>pint</i> (vecchia misura del vino).</p> <p>c) In bottiglie contenenti ciascuna mezzo <i>pint</i> o meno.</p> <p>d) In bottiglie contenenti più di un <i>quart</i> ciascuna (vecchia misura del vino).</p>
230	Sapone di Marsiglia.
233	Pomate francesi o odori di fiori, conservati in grasso o olio allo scopo di mantenere gli odori di fiori che non reggono alla temperatura di distillazione, quando siano importati in recipienti di latta non inferiori a dieci libbre ciascuno.
264	Oli essenziali n. a. n.
526	Merletti e ricami, di cotone o di lino bianchi o color crema.
563	<p>Abiti da donna o da bambini, fodere, brunella, alpaca, <i>orléans</i>, casimiri, <i>henriettas</i>, saje, <i>buntings</i>, tessuti per monache, bengaline, reps (<i>whip cords</i>), tralicci, semplici od operati alla Jacquard, composti in tutto o in parte di lana, di lana pettinata (<i>worsted</i>), pelo di cammello, alpaca, capra o simili animali, non eccedenti in peso sei onces per yarda quadrata, importati greggi o non finiti per essere tinti o finiti nel Canada in conformità alle norme emanate dal ministro delle dogane.</p>

Numero delle voci della tariffa doganale canadese	M E R C I
573 a)	Paramenti ecclesiastici di qualunque materia.
581	Velluti, <i>velveteens</i> , velluti di seta, felpe e tessuti di seta.
582	Nastri di ogni specie e materia.
583	Manifatture di seta o delle quali la seta è la parte componente di maggior valore, n. a. n.
Ex 597	Strumenti musicali d'ogni specie, n. a. n. (esclusi i pianoforti e gli organi); fonografi, grafofoni, grammcfoni, e loro parti finite, inclusi i cilindri e i dischi per i medesimi.
598	Strumenti di ottone per bande musicali; parti di pianoforti e parti di organi; e cornamuse.
624	Ornamenti in conterie e ornamenti in alabastro, feldspato, ambra, terracotta o composizione; ventagli, bambole e giocattoli d'ogni specie; statue e statuette di qualsiasi materia.
Ex 627	Guanti di capretto fine.

L'abbreviazione *n. a. n.* significa « non altrimenti nominato » nella tariffa canadese.

Il termine « Ex » nel caso del numero d'una voce significa una parte della voce a cui il numero si riferisce.

SCELSI.

W. S. FIELDING.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Convalidazione del R. decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9 maggio 1911 fra l'Italia e il Portogallo » (N. 873).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9^o maggio 1911 fra l'Italia e il Portogallo ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data piena e intera esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Portogallo, stipulato a Lisbona il 9 maggio 1911.

ALLEGATO.

Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, che dà esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione tra l'Italia e il Portogallo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 573, che autorizza il Governo a dare applicazione, mediante decreti Reali da convertirsi in legge, ad accordi commerciali che vengano stipulati prima del 31 dicembre di quest'anno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri delle finanze, della marina e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto, all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione, stipulato fra l'Italia e il Portogallo, come da note scambiate in Lisbona addì 9 maggio 1911.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

DI SAN GIULIANO

FACTA

LEONARDI-CATTOLICA

NITTI.

V. — *Il Guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

Scambio di note per un accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione fra l'Italia e il Portogallo.

Il Ministro d'Italia in Lisbona
al Ministro portoghese degli affari esteri.

Lisbona, 9 maggio 1911.

Signor Ministro,

I negoziati per la conclusione di un trattato di commercio e di navigazione tra i due paesi essendo giunti ormai a buon punto e sembrando conveniente che le rispettive nazioni comincino già ad usufruire dei benefici delle clausole principali sulle quali le due Alte Parti contraenti trovansi perfettamente d'accordo, vengo a dichiarare a Vostra Eccellenza, debitamente autorizzato dal Governo di Sua Maestà, che, nell'attesa della conclusione del trattato in discorso, nessun altro paese avrà d'ora avanti in Italia un trattamento più di favore che il Portogallo così per l'importazione, esportazione e riesportazione coi rispettivi diritti, come per

tutto ciò che si riferisce alle operazioni doganali, al magazzinaggio, al trasbordo di merci, al *drawback* ed in genere all'esercizio del commercio e della navigazione, colla condizione che in queste stesse materie il Portogallo applichi all'Italia il trattamento della nazione la più favorita.

Resta inteso che le stipulazioni del presente accordo non potranno essere invocate nè pei favori speciali già concessi, o che potranno esserlo, dal Portogallo alla Spagna e al Brasile, nè per quelli che le Alte Parti contraenti abbiano accordato o accorderanno, a titolo esclusivo, agli Stati limitrofi per facilitare le relazioni di frontiera.

I vini portoghesi in Italia ed i vini italiani in Portogallo saranno reciprocamente soggetti, per l'importazione, alla tariffa massima, coll'eccezione però, da una parte, dei vini portoghesi di Porto e di Madera che godranno in Italia del dazio ridotto, applicabile ai vini di ogni altra provenienza, purchè siano originarii, il Porto della regione del Douro, e il Madera dell'isola omonima, e siano accompagnati da certificati rilasciati dalle autorità doganali di Oporto e di Funchal, e coll'eccezione, dall'altra, del Marsala e dei vermouth italiani, che godranno in Portogallo del beneficio della tariffa minima applicabile ai vini di qualsiasi altra provenienza, purchè il Marsala sia originario della Sicilia o delle isole adiacenti, e sia accompagnato da certificato del sindaco della località.

Il Governo italiano proibirà l'importazione, la circolazione, l'esibizione e la vendita in Italia di qualsiasi altro vino che prenda il nome di Oporto o di Madera o quissimile, ma che non sia originario delle regioni portoghesi del Douro o dell'isola di Madera, e non sia accompagnato da certificato di origine delle competenti autorità portoghesi. Dal canto suo il Governo portoghese proibirà l'importazione, la circolazione, l'esibizione e la vendita in Portogallo di qualsiasi vino col nome di Marsala o quissimile, non originario della Sicilia od isole adiacenti, e mancante del certificato d'origine rilasciato dalle autorità italiane.

In caso d'infrazione, si procederà al sequestro della merce, sia per iniziativa dell'amministrazione doganale, sia dietro istanza del Pubblico Ministero o richiesta della parte in-

teressata, individuo o società, conformemente alle rispettive legislazioni vigenti in Portogallo ed in Italia.

Il trattamento della nazione più favorita previsto dal presente accordo sarà applicabile: da una parte all'Italia e dall'altra al Portogallo ed alle isole adiacenti, cioè Madera, Porto Santo e arcipelago delle Azzorre; rimanendo altresì inteso che i prodotti delle colonie portoghesi importati in Italia, sia direttamente, sia pel tramite del continente portoghese e delle isole adiacenti, e i prodotti delle colonie italiane importati in Portogallo o nelle isole adiacenti, sia direttamente, sia pel tramite del continente italiano, saranno ammessi all'importazione come se fossero originari rispettivamente del Portogallo o dell'Italia.

Sono escluse dal presente accordo:

a) le importazioni del Portogallo e isole adiacenti nelle colonie italiane, e le importazioni dell'Italia nelle colonie portoghesi;

b) le importazioni tra colonie portoghesi e colonie italiane e viceversa.

Il presente accordo entrerà immediatamente in vigore ed avrà forza obbligatoria sino a che sarà posta in esecuzione la convenzione definitiva, la quale sarà firmata dalle due Alte Parti contraenti nel più breve tempo possibile, salvo il diritto di denuncia, con preavviso di tre mesi, per le dette Parti.

Gradisca, ecc.

PAULUCCI DE' CALBOLI.

*Il ministro portoghese degli affari esteri
al ministro d'Italia in Lisbona*

Lisboa, 9 de maio de 1911.

Senhor ministro,

Achando se muito adeantadas as negociações para a conclusão de um tratado de commercio e de navegação entre os nossos dois paises e sendo de toda a conveniencia que as respectivas nações começem desde já a gozar dos beneficios das principaes clausulas sobre que as duas Altas Partes contratantes se encontram em perfeito accordo, venho declarar a V. Ex.^a, devidamente autorizado pelo Governo Provisorio da Republica Portuguesa, em conformidade com as disposições do artigo 1º da lei 25 de setembro de 1908, que, emquanto não começa a vi

gorar o projectado tratado, nenhum outro país gozará de ora avante, em Portugal, de um tratamento mais favorecido do que a Italia no que se refere á importação, aos direitos de importação, á exportação, aos direitos de exportação, á reexportação, aos direitos de reexportação, ao despacho aduaneiro, á armazenagem, ao trasbordo de mercadorias, ao *drawback* e, em geral, ao exercicio do commercio e da navegação, com a condição de que, nestas mesmas materias, a Italia applique a Portugal o tratamento da nação mais favorecida.

Fica entendido que as estipulações do presente acordo não poderão ser invocadas relativamente aos favores especiaes concedidos, ou que vierem a ser concedidos, por Portugal á Espanha e ao Brasil, nem no que diz respeito aos favores que as Altas Partes contratantes tenham concedido, ou venham a conceder no futuro, a titulo exclusivo, aos Estados limitrofes, no intuito de facilitar as relações de fronteira.

Os vinhos italianos em Portugal e os vinhos portugueses na Italia ficarão reciprocamente sujeitos, na importação, aos direitos mais elevados que vigorarem em cada um dos dois paises, com excepção, de uma parte, do Marsala e do vermouth italianos, que gozarão em Portugal do beneficio dos direitos minimos applicaveis aos vinhos e vermouths de qualquer outra procedencia, comtanto que o vinho Marsala seja originario de Sicilia ou de suas ilhas adjacentes e venha acompanhado de certificado passado pelo syndico da localidade, e, da outra parte dos vinhos portugueses do Porto e da Madeira que gozarão na Italia do beneficio dos direitos mais reduzidos applicaveis aos vinhos de qualquer outra procedencia, comtanto que sejam originarios: o do Porto da região do Douro e o da Madeira da ilha da Madeira, e vão acompanhados de certificados passados pelas autoridades aduaneiras do Porto e do Funchal.

O Governo portuguez prohibirá a importação, a circulação, a exposição e a venda, em Portugal, de qualquer vinho com a designação de Marsala ou outra parecida, não sendo originario da Sicilia ou das suas ilhas adjacentes e acompanhado de certificado de origem passado pelas competentes autoridades italianas, e, reciprocamente, o Governo italiano prohibirá a importação, a circulação, a exposição e a venda, na Italia, de qualquer vinho com as designações

de Porto e de Madeira ou outras parecidas, não sendo originario das regiões portuguezas do Douro ou da ilha da Madeira, e acompanhado de certificados de origem passados pelas competentes autoridades portuguezas. Em caso de infracção, proceder-se-ha á apprehensão da mercadoria, quer por iniciativa da Direcção das Alfandegas, quer a instancia do Ministerio Publico ou a pedido da qualquer parte interessada, individuo ou sociedade, na conformidade com a legislação respectivamente vigente em Portugal e na Italia.

O tratamento da nação mais favorecida previsto no presente acordo será applicavel: de uma parte á Italia e da outra a Portugal e ás ilhas adjacentes, isto é, Madeira, Porto Santo e o archipelago dos Açores, ficando ao mesmo tempo entendido que os productos das colonias portuguezas importados na Italia, seja directamente seja por intermedio do continente portuguez ou das ilhas adjacentes, e os productos das colonias italianas importados em Portugal ou nas ilhas adjacentes, seja directamente seja por intermedio do continente italiano, serão admittidos á importação como se fossem originarios, respectivamente, de Portugal e da Italia.

São excluidas do presente acordo:

- a) as importações da Italia nas colonias portuguezas, e as importações de Portugal e ilhas adjacentes nas colonias italianas;
- b) as importações entre as colonias portuguezas e as colonias italianas, e viceversa.

O presente acordo entrará immediatamente em vigor e terá força obrigatoria até ser posta em execução a Convenção definitiva, que será assinada entre as duas Altas Partes contratantes no mais curto prazo possivel, salvo a cada uma das Partes o direito de denunciar este acordo mediante previo aviso de tres meses.

Aproveito a oportunidade para reiterar, etc.

BERNARDINO MACHADO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

« Approvazione degli atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del S. Gottardo per parte della Svizzera » (N. 913).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione l'« Approvazione degli atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del S. Gottardo per parte della Svizzera ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 913).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti atti internazionali firmati a Berna addì 13 ottobre 1909, relativi al riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera: a) Convenzione principale tra l'Italia, la Germania e la Svizzera; b) Processo verbale finale; c) Accordo tra l'Italia e la Svizzera; le cui ratifiche furono scambiate da Berna il

(Approvato).

Art. 2.

Al testo francese degli Atti internazionali approvati colla presente legge è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la relativa traduzione italiana.

(Approvato).

Nouvelles conventions internationales du Saint-Gothard du 13 octobre 1909

I. Convention principale. — Convenzione principale.

Texte original.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
SA MAJESTÉ
L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE,
ROI DE PRUSSE,
au nom de l'Empire allemand
et
SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

animés d'un égal désir de régler à nouveau les relations réciproques concernant le chemin de fer du St-Gothard, à l'occasion du rachat dudit chemin de fer par la Confédération suisse le 1^{er} mai 1909, ont résolu de conclure une nouvelle convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

*Le Conseil fédéral de la Confédération
suisse:*

Monsieur Deucher, Président de la Confédération, et Messieurs les Conseillers fédéraux Comtesse et Forrer,

*Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse:*

Son Excellence Monsieur le Chambellan et Conseiller intime actuel Alfred de Bülow, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Empire d'Allemagne auprès de la Confédération suisse,

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Monsieur le Marquis Cusani Confalonieri, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Royaume d'Italie auprès de la Confédération suisse,

Traduzione italiana.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,
SUA MAESTÀ
L'IMPERATORE DI GERMANIA,
RE DI PRUSSIA,
a nome dell'Impero Germanico
e

IL CONSIGLIO FEDERALE
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

animati dal comune desiderio di regolare *ex novo* le reciproche relazioni riguardanti la ferrovia del San Gottardo, riscattata dalla Confederazione il 1^o maggio 1909, hanno risolto di concludere una nuova Convenzione, ed a tale scopo hanno nominati come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il signor Marchese Cusani Confalonieri, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Regno d'Italia presso la Confederazione svizzera,

*Sua Maestà l'Imperatore di Germania,
Re di Prussia:*

Sua Eccellenza il Ciambellano e Consigliere intimo attuale Alfredo De Bülow, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Impero di Germania presso la Confederazione svizzera,

*Il Consiglio Federale della Confederazione
Svizzera:*

Il signor Deucher, Presidente della Confederazione, e i signori Consiglieri federali Comtesse e Forrer,

lesquels, après avoir échangés leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes:

Article premier.

Les Conventions entre l'Allemagne, l'Italie et la Suisse concernant le chemin de fer du St-Gothard, savoir:

1° la Convention entre l'Italie et la Suisse, signée à Berne le 15 octobre 1869;

2° la Convention entre l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, signée à Berlin le 28 octobre 1871;

3° la Convention additionnelle entre l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, signée à Berne le 12 mars 1878;

4° la Convention entre l'Italie et la Suisse concernant l'établissement du chemin de fer du Monte-Ceneri, signée à Berne le 16 juin 1879,

sont remplacées par la présente Convention.

Article 2.

La Suisse prendra les mesures nécessaires afin que l'exploitation du chemin de fer du St-Gothard réponde dans toutes ses parties à ce qu'on est en droit d'exiger d'une grande ligne internationale.

Article 3.

Sauf les cas de force majeure, la Suisse assurera l'exploitation du chemin de fer du St-Gothard contre toute interruption. Toutefois la Suisse a le droit de prendre les mesures nécessaires pour le maintien de la neutralité et pour la défense du pays.

Article 4.

Les Hautes Parties contractantes feront tout leur possible pour faciliter, en vue de l'intérêt commun, le trafic entre l'Allemagne et l'Italie et à cet effet elles chercheront à assurer sur le chemin de fer du St-Gothard le transport des voyageurs, des marchandises et des objets postaux le plus régulier, le plus commode, le plus rapide et le meilleur marché possible.

Article 5.

La Suisse prendra les mesures nécessaires pour que les trains des chemins de fer fédé-

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, d'accordo hanno stipulato quanto segue:

Articolo primo.

Le Convenzioni fra la Germania, l'Italia e la Svizzera concernenti la ferrovia del San Gottardo, cioè:

1° la Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, firmata a Berna il 15 ottobre 1869;

2° la Convenzione fra la Germania, l'Italia e la Svizzera, firmata a Berlino il 28 ottobre 1871;

3° la Convenzione addizionale fra la Germania, l'Italia e la Svizzera, firmata a Berna il 12 marzo 1878;

4° la Convenzione fra l'Italia e la Svizzera concernente la costruzione della ferrovia del Monte-Ceneri, firmata a Berna il 16 giugno 1879,

sono sostituite dalla presente Convenzione.

Articolo 2.

La Svizzera prenderà le misure necessarie perchè l'esercizio della ferrovia del San Gottardo risponda in tutte le sue parti a ciò che si ha il diritto di esigere da una grande linea internazionale.

Articolo 3.

Salvo i casi di forza maggiore, la Svizzera assicurerà l'esercizio della ferrovia del San Gottardo contro qualsiasi interruzione. Tuttavia la Svizzera ha il diritto di prendere le misure necessarie per la conservazione della neutralità e per la difesa del paese.

Articolo 4.

Le Alte Parti contraenti faranno tutto il possibile per facilitare, in vista dell'interesse comune, il traffico fra la Germania e l'Italia, e a tale scopo esse cercheranno di assicurare sulla ferrovia del San Gottardo il trasporto dei viaggiatori, delle merci e degli effetti postali nel modo più regolare, più comodo, più rapido e più economico possibile.

Articolo 5.

La Svizzera prenderà le misure necessarie affinché i treni delle strade ferrate federali

raux soient organisés de telle manière, que, autant que possible, ils coïncident sans interruption avec les chemins de fer de l'Allemagne et de l'Italie.

Article 6.

La Suisse maintiendra avec les chemins de fer de l'Allemagne et de l'Italie un service direct (cumulatif) pour le transit sur la ligne du St-Gothard.

Article 7.

Le trafic sur le chemin de fer du St-Gothard jouira toujours des mêmes bases de taxes et des mêmes avantages qui sont ou seront accordés par les chemins de fer fédéraux à tout chemin de fer qui existe déjà ou qui sera construit à travers les Alpes.

Article 8.

En ce qui concerne le transport des voyageurs et des marchandises d'Allemagne et d'Italie, pour et à travers ces deux pays, la Suisse s'engage à ce que les chemins de fer fédéraux fassent bénéficier les chemins de fer de l'Allemagne et de l'Italie au moins des mêmes avantages et des mêmes facilités qu'elle aura accordés soit à d'autres chemins de fer en dehors de la Suisse, soit à des parties et à des stations quelconques de ces chemins de fer, soit enfin aux stations frontières suisses. Les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d'autres chemins de fer suisses par laquelle ce principe se trouverait violé.

Article 9.

Sont exclus des dispositions contenues dans les articles 7 et 8 les cas où les chemins de fer fédéraux seront forcés, par suite de la concurrence étrangère, d'abaisser exceptionnellement leurs taxes de transit.

Toutefois les mesures de cette nature ne devront pas porter préjudice au trafic par le St-Gothard.

Article 10.

En ce qui concerne le trafic des voyageurs passant en transit sur la ligne du St-Gothard,

sieno organizzati in modo che coincidano quanto più sarà possibile, senza interruzione, con quelli delle ferrovie della Germania e dell'Italia.

Articolo 6.

La Svizzera manterrà con le ferrovie della Germania e dell'Italia un servizio diretto (cumulativo) per il transito sulla linea del San Gottardo.

Articolo 7.

Il traffico sulla ferrovia del San Gottardo godrà sempre delle stesse basi di tariffe e degli stessi vantaggi che sono o saranno accordati dalle strade ferrate federali a qualsiasi ferrovia già esistente o che venga costruita attraverso le Alpi.

Articolo 8.

Per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori e di merci dalla Germania in Italia e viceversa, o attraverso questi due paesi, la Svizzera si impegna a che le strade ferrate federali accordino alle ferrovie della Germania e dell'Italia almeno gli stessi vantaggi e le stesse facilitazioni che essa avrà concesso sia ad altre ferrovie fuori della Svizzera, sia a parti o stazioni qualsiasi delle ferrovie medesime, sia, infine, alle stazioni svizzere di frontiera. Le strade ferrate federali non potranno prender parte a qualsiasi combinazione con altre ferrovie svizzere che violasse questo principio.

Articolo 9.

Sono esclusi dalle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 i casi in cui le strade ferrate federali sieno costrette, in seguito a concorrenza straniera, a ridurre eccezionalmente le loro tasse di transito.

Tuttavia le misure di tal natura non dovranno portare pregiudizio al traffico attraverso il San Gottardo.

Articolo 10.

Per ciò che concerne il traffico dei viaggiatori che passano in transito sulla linea del San

les taxes maximales de transport sont fixées comme suit:

en I ^{re} classe	10 _{,416}	cts.	par kilomètre
en II ^e	7 _{,291}	»	»
en III ^e	5 _{,208}	»	»

Les chemins de fer fédéraux sont en droit de prélever une surtaxe de 50 % pur les parties de la ligne ayant une pente de 15 ‰ et plus. Toutefois le trafic des voyageurs sur la ligne du Monte-Ceneri continuera à être exempté de surtaxe.

Les taxes et surtaxes pour le transport des bagages, qui sont actuellement en vigueur sur la ligne du St-Gothard pour le trafic de transit, ne seront pas augmentées à l'avenir.

Article 11.

La Suisse s'engage pour les chemins de fer fédéraux à ne pas augmenter à l'avenir les taxes de transit suisses qui existent actuellement pour le trafic de marchandises allemand et pour le trafic de marchandises italien passant par le chemin de fer du St-Gothard, aussi longtemps que les chemins de fer allemands ou italiens n'augmenteront pas leurs taxes actuellement en vigueur pour ces trafics. Demeurera réservée à la suite de la réduction des surtaxes de montagne une nouvelle régularisation des taxes de transit exceptionnellement abaissées et dictées par la concurrence étrangère.

La Suisse prend le même engagement en ce qui concerne les taxes de transit actuelles du service cumulatif italo-suisse par le St-Gothard.

Article 12.

La Suisse accorde pour le trafic marchandises de transit sur la voie du St-Gothard (passant par les point terminus d'Immensee ou Zoug ou Lucerne d'une part, et Chiasso ou Pino d'autre part) une réduction des surtaxes actuellement en vigueur, de telle sorte que les surtaxes actuelles de 64 km. pour Erstfeld-Chiasso et de 50 km. pour Erstfeld-Pino soient réduites:

de 35 % à partir du 1^{er} mai 1910

soit

à 42 km. pour le parcours Erstfeld-Chiasso;
à 33 » » » » Erstfeld-Pino;

Gottardo, le tariffe massime di trasporto sono fissate come segue:

in prima classe	centesimi 10 _{,416}	per chilom.
in seconda	» » 7 _{,291}	» »
in terza	» » 5 _{,208}	» »

È riservato alle strade ferrate federali il diritto di applicare una sovratassa del 50 % per le parti della linea aventi una pendenza del 15 ‰ od oltre. Tuttavia il traffico dei viaggiatori sulla linea del Monte-Ceneri continuerà ad essere esente da sovratasse.

Le tasse e sovratasse per il trasporto dei bagagli, attualmente in vigore sulla linea del San Gottardo per il traffico di transito, non potranno essere aumentate per l'avvenire.

Articolo 11.

La Svizzera s'impegna, per conto delle strade ferrate federali, a non aumentare nell'avvenire le tasse di transito svizzere attualmente esistenti per il traffico di merci germanico e per il traffico di merci italiano inoltrato per la via del San Gottardo, e ciò sino a che le ferrovie germaniche od italiane non aumenteranno le loro tasse attualmente in vigore per tali traffici. A seguito delle riduzioni delle sovratasse di montagna, viene riservata una nuova regolarizzazione delle tariffe di transito eccezionalmente ridotte e determinate dalla concorrenza straniera.

La Svizzera prende il medesimo impegno per ciò che concerne le attuali tariffe di transito del servizio cumulativo italo-svizzero per il San Gottardo.

Articolo 12.

Per il traffico merci in transito sulla via de San Gottardo (passando per i punti estremi di Immensee o Zug o Lucerna da una parte, e Chiasso o Pino dall'altra parte) la Svizzera accorda una riduzione delle sopratasse attualmente in vigore, in guisa che le attuali sopratasse di 64 chilometri per Erstfeld-Chiasso e di 50 chilometri per Erstfeld-Pino sieno ridotte:

*del 35 per cento a decorrere
dal 1^o maggio 1910*

cioè

a 42 chilometri per il percorso Erstfeld Chiasso;
a 33 chilometri per il percorso Erstfeld-Pino;

de 50%, a partir du 1^{er} mai 1920

soit

à 32 km. pour le parcours Erstfeld-Chiasso;
à 25 » » » » Erstfeld-Pino.

Si à la suite d'événements qu'on ne peut actuellement prévoir - tels que la défense d'exportation de combustible édictée par un Etat à production houillère ou le renchérissement extraordinaire de la houille - la réduction des surtaxes de montagne convenue ci-haut avait pour effet que le réseau actuel du Gothard ne couvrit plus ses frais d'exploitation, y compris le service d'intérêt et d'amortissement du capital engagé dans ledit réseau ainsi que les versements réglementaires au fonds de renouvellement, la Suisse sera en droit de demander la revision des dispositions ci-haut qui réduisent les surtaxes de montagne.

Le relèvement des surtaxes de montagne prendra fin aussitôt que la cause qui l'avait motivé n'existera plus. On ne pourra jamais adopter des surtaxes supérieures à celles qui existent actuellement.

La Suisse aura égard, en relevant les surtaxes, à la clause du traitement le plus favorable dont bénéficient la ligne du St-Gothard vis-à-vis des autres chemins de fer par les Alpes (art. 7) ainsi que le trafic entre l'Allemagne et l'Italie et vice-versa par rapport aux autres trafics (art. 8).

Article 13.

Dans le cas où des divergences viendraient à surgir entre les Hautes Parties contractantes sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, chacune d'elles aura le droit de demander l'arbitrage.

L'arbitrage sera organisé et la procédure sera fixée de la manière la plus simple. Les Gouvernements intéressés se mettront d'accord par la voie diplomatique pour la nomination de l'arbitre.

Dans le cas où ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord, on demandera à un Gouvernement neutre de procéder à cette nomination.

*del 50 per cento a decorrere dal
1° maggio 1920*

cioè

a 32 chilometri per il percorso Erstfeld-Chiasso;
a 25 chilometri per il percorso Erstfeld-Pino.

Se in seguito ad avvenimenti attualmente imprevedibili - quali il divieto di esportazione di combustibile decretato da uno Stato produttore di carbone fossile, o il rincaro straordinario del carbone fossile, - la riduzione delle sopratasse di montagna sopra convenuta avesse per effetto che la rete attuale del S. Gottardo non coprisse più le spese di esercizio, compreso in queste il servizio d'interessi e di ammortamento del capitale impiegato nella rete medesima, nonchè i versamenti regolamentari al fondo di rinnovamento, la Svizzera sarà in diritto di domandare la revisione delle disposizioni suaccennate che riducono le sopratasse di montagna.

Il rialzo delle sopratasse di montagna cesserà appena la causa che l'avrà provocato sarà eliminata. Non potranno mai stabilirsi sopratasse superiori a quelle attualmente esistenti.

Nell'aumentare le sopratasse la Svizzera terrà conto della clausola del trattamento più favorevole di cui godono la linea del S. Gottardo in confronto delle altre ferrovie alpine (art. 7) ed il traffico fra la Germania e l'Italia e viceversa in confronto degli altri traffici (art. 8).

Articolo 13.

Qualora sorgessero divergenze fra le Alte Parti contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, ciascuna di esse avrà il diritto di domandare l'arbitrato.

L'arbitrato sarà fatto e la procedura sarà stabilita nel modo più semplice. I Governi interessati si metteranno d'accordo, in via diplomatica, per la nomina dell'arbitro.

Qualora essi non riuscissero a mettersi d'accordo, la nomina dell'arbitro sarà deferita ad un Governo neutro.

Article 14.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le 1^{er} mai 1910, avec effet rétroactif au 1^{er} mai 1909.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berne en triple expédition, le 13 octobre 1909.

(Signés) A. DEUCHER.
COMTESSE.
L. FORRER.
v. BÜLOW.
CUSANI.

Articolo 14.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Berna al più presto possibile.

Essa entrerà in vigore il 1^o maggio 1910, con effetto retroattivo al 1^o maggio 1909.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione apponendovi i propri sigilli.

Fatto a Berna in triplice originale il 13 ottobre 1909.

Procès verbal final. — Processo verbale finale.

Les Soussignés se sont réunis pour relire et signer la nouvelle Convention relative au chemin de fer du St-Gothard, sur laquelle ils se sont mis d'accord aujourd'hui. À cette occasion, on a consigné au présent procès-verbal les déclarations suivantes, qui auront la même valeur et entreront en vigueur à la même date que la Convention.

I.

Ad article 1.

Il est entendu que les traités suivants restent en vigueur:

1^o Le traité entre l'Italie et la Suisse, conclu le 23 décembre 1873 à Berne concernant le raccordement du chemin de fer du St-Gothard avec les chemins de fer italiens à Chiasso et à Pino et l'établissement des gares internationales à Chiasso et à Luino;

2^o Le traité entre l'Italie et la Suisse, conclu le 16 février 1881 à Berne au sujet du service de police dans les stations internationales du chemin de fer du St-Gothard;

I sottoscritti si sono riuniti per rileggere e firmare la nuova convenzione relativa alla ferrovia del San Gottardo, sulla quale essi hanno oggi raggiunto l'accordo. In questa occasione si sono consacrate nel presente processo verbale le seguenti dichiarazioni che avranno lo stesso valore ed entreranno in vigore alla stessa data della convenzione.

I.

Ad articolo 1.

Resta inteso che i seguenti trattati rimangono in vigore:

1^o Il trattato fra l'Italia e la Svizzera, concluso il 23 dicembre 1873 a Berna, concernente il raccordo della ferrovia del San Gottardo con le ferrovie italiane a Chiasso ed a Pino e la costruzione delle stazioni internazionali a Chiasso ed a Luino;

2^o Il trattato fra l'Italia e la Svizzera concluso il 16 febbraio 1881 a Berna, relativo al servizio di polizia nelle stazioni internazionali della ferrovia del San Gottardo;

3° Le traité entre l'Italie et la Suisse conclu le 15 décembre 1882 à Berne concernant le service des péages dans les gares internationales de Chiasso et de Luino.

Les compagnies de chemin de fer mentionnées dans ces traités font place dorénavant aux chemins de fer fédéraux et aux chemins de fer de l'Etat italien.

Ad article 8.

La deuxième phrase de l'article 8 « Les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d'autres chemins de fer suisses par laquelle ce principe se trouverait violé » veut seulement dire que les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d'autres chemins de fer suisses par laquelle ils accorderaient sur leurs lignes des bases de taxes plus réduites que celles qui sont appliquées au trafic en transit par le St-Gothard.

Ad article 11.

Il est entendu

1° que les augmentations prévues ne peuvent s'appliquer qu'aux marchandises de même nature;

2° que les chemins de fer fédéraux ont le droit d'augmenter leurs taxes de transit si l'Allemagne ou l'Italie augmentent leurs taxes pour les articles d'exportation;

3° que, pour les autres cas, une entente entre les chemins de fer fédéraux et les chemins de fer de l'Allemagne ou de l'Italie reste réservée.

II.

Les chemins de fer fédéraux concéderont, dès le 1^{er} mai 1910, les taxes de transit actuelles ou futures pour le trafic de marchandises par le St-Gothard, de façon que ces taxes soient accordées pour toutes les stations frontières suisses, qu'elles se trouvent ou non sur la voie la plus courte.

Cette disposition intéresse le trafic entre l'Allemagne et l'Italie et viceversa, notamment les transports qui trouvent leur voie la plus courte par le lac de Constance et le meilleur marché par terre.

3° Il trattato fra l'Italia e la Svizzera, concluso il 15 dicembre 1882 a Berna, concernente il servizio dei pedaggi nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino.

Le Compagnie delle ferrovie menzionate in questi trattati sono sostituite d'ora innanzi dalle strade ferrate federali e dalle ferrovie italiane dello Stato.

Ad articolo 8.

La seconda frase dell'articolo 8 « Le strade ferrate federali non potranno prendere parte a qualsiasi combinazione con altre ferrovie svizzere che violasse questo principio » significa soltanto che le strade ferrate federali non possono prender parte ad alcuna combinazione con altre ferrovie svizzere in virtù della quale esse accorderebbero sulle proprie linee basi di tariffe più ridotte di quelle applicate al traffico di transito via Gottardo.

Ad articolo 11.

Resta inteso

1° che gli aumenti previsti non possono applicarsi che alle merci della stessa natura;

2° che le strade ferrate federali hanno il diritto di aumentare le loro tasse di transito se la Germania o l'Italia aumentano le loro tasse per gli articoli di esportazione;

3° che per gli altri casi occorrerà un accordo tra le strade ferrate federali e le ferrovie della Germania o dell'Italia.

II.

Le strade ferrate federali concederanno, dal 1° maggio 1910, le tasse di transito attuali o future per il traffico delle merci attraverso il San Gottardo, in guisa che queste tasse sieno accordate per tutte le stazioni svizzere di frontiera, si trovino esse o pur no sulla via più breve.

Questa disposizione interessa il traffico fra la Germania e l'Italia e viceversa, specialmente quei trasporti per i quali la via più breve è quella attraverso il lago di Costanza, mentre la via più economica è quella di terra.

III.

Les lignes comprises dans la convention sous le nom de chemin de fer du St-Gothard sont les suivantes:

- 1° Lucerne-Immensee-Arth-Goldau-Giubiasco-Chiasso,
- 2° Zoug-Arth-Goldau,
- 3° Giubiasco-Cadenazzo-Pino-frontière,
- 4° Cadenazzo-Locarno.

IV.

Dans le cas où des commandes de matériel devraient être faites pour l'électrification de la ligne du St-Gothard, la Suisse déclare que les chemins de fer fédéraux continueront à observer pour cette fourniture leur pratique d'ouvrir un concours général accessible à l'industrie de tous pays.

En ce qui concerne les autres commandes de matériel pour la ligne du St-Gothard, la Suisse déclare ne pas avoir l'intention de modifier la pratique actuelle des chemins de fer fédéraux.

V.

En conformité du vœu exprimé par les Gouvernements allemand et italien, la Suisse déclare que les agents et ouvriers de nationalité allemande et italienne qui, par suite du rachat, ont passé du service de la compagnie du chemin de fer du St-Gothard à celui des chemins de fer fédéraux conserveront leur emploi, en conformité des prescriptions légales sur la matière, sans être obligés d'adopter la nationalité suisse.

Ainsi fait à Berne, en triple expédition, le 13 octobre 1909.

(Signés) A. DEUCHER
COMTESSE
L. FORRER
V. BÜLOW
CUSANI.

III.

Le linee comprese nella convenzione sotto il nome di ferrovie del San Gottardo sono le seguenti:

- 1° Lucerna-Immensee-Arth-Goldau-Giubiasco-Chiasso,
- 2° Zug-Arth-Goldau,
- 3° Giubiasco-Cadenazzo-Pino-frontiera,
- 4° Cadenazzo-Locarno.

IV.

Per il caso che delle ordinazioni di material-dovessero esser fatte per la trasformazione a trazione elettrica della linea del San Gottardo, la Svizzera dichiara che le strade ferrate federali continueranno a seguire per tale fornitura il loro sistema di bandire una gara generale cui possa prender parte l'industria di tutti i paesi.

Per quanto riguarda le altre ordinazioni di materiale per la linea del San Gottardo, la Svizzera dichiara di non aver intenzione di modificare il sistema attualmente seguito dalle strade ferrate federali.

V.

In conformità del voto espresso dai Governi germanico ed italiano, la Svizzera dichiara che gli agenti e gli operai di nazionalità germanica ed italiana che, in seguito al riscatto, sono passati dalla dipendenza della Compagnia della ferrovia del San Gottardo a quella delle strade ferrate federali, conserveranno il loro impiego, in conformità delle prescrizioni legali sulla materia, senza essere obbligati ad assumere la cittadinanza svizzera.

Così fatto a Berna in triplice originale il 13 ottobre 1909.

II. Accord Italo-Suisse. — Accordo Italo Svizzero.

Texte original.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
ET
SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

désireux de régler quelques points restés en dehors de la nouvelle convention internationale concernant le chemin de fer du St-Gothard et qui sont spéciaux à l'Italie et à la Suisse, ont résolu de conclure un accord et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse:

Monsieur Deucher, Président de la Confédération, et messieurs les Conseillers fédéraux Comtesse et Forrer;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence monsieur le marquis Cusani Confalonieri, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Royaume d'Italie auprès de la Confédération suisse,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes:

Article premier.

Il est entendu que les transports de céréales en provenance d'Italie, déposés dans les entrepôts de Brunnen et réexpédiés de là dans le délai d'une année dans la direction de Schwyz, continueront à jouir des taxes directes italo-suisse du trafic au delà de Brunnen. Par conséquent ces expéditions de céréales bénéficieront des mêmes facilités accordées par les articles 11 et 12 de la dite convention aux marchandises italo-suisse transitant par le chemin de fer du St-Gothard.

Traduzione italiana.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA
E
IL CONSIGLIO FEDERALE
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

desiderando di regolare alcuni punti che non sono contenuti nella nuova convenzione internazionale concernente la ferrovia del San Gottardo e che riguardano specialmente l'Italia e la Svizzera, hanno risolto di concludere un accordo ed a tale scopo hanno nominato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il signor marchese Cusani Confalonieri, Inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Regno d'Italia presso la Confederazione svizzera;

Il Consiglio federale della Confederazione svizzera:

Il signor Deucher, Presidente della Confederazione, e i signori consiglieri federali Comtesse e Forrer,

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concluso le seguenti stipulazioni:

Articolo 1.

Resta inteso che i trasporti di cereali provenienti dall'Italia, depositati nei magazzini generali di Brunnen e di qui rispediti nel termine di un anno nella direzione di Svitto, continueranno a godere delle tasse dirette italo-svizzere applicate al traffico al di là di Brunnen. Per conseguenza queste spedizioni di cereali godranno delle stesse facilitazioni di cui in forza degli articoli 11 e 12 della detta convenzione fruiscono le merci italo-svizzere in transito per la via del San Gottardo.

Article 2.

Les prescriptions de la législation concernant les tarifs des chemins de fer fédéraux seront valables aussi pour le trafic des voyageurs et des marchandises entre l'Italie et les stations du chemin de fer du St-Gothard. Il est entendu que les surtaxes actuellement en vigueur sur ce chemin de fer ne seront pas augmentées.

Article 3.

En ce qui concerne le tarif de faveur pour les fruits acides du midi (*agrumi*) les chemins de fer fédéraux établiront un nouveau tarif exceptionnel avec réduction de la base de taxe de 11 cts. à 7,⁴ cts. par tonne-kilomètre de tarif. L'entrée en vigueur de ce tarif est fixée au 1^{er} novembre 1909.

Pour le transit par la ligne du St-Gothard, la taxe kilométrique actuelle de 6,⁵ cts. sera maintenue.

La taxe d'expédition ne subira pas de changement.

Article 4.

L'accord constitué par les dispositions ci-haut sera annexé à la nouvelle convention internationale concernant le chemin de fer du St-Gothard et aura la même valeur que ladite convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berne, en double expédition, le 13 octobre 1909.

(Signés) A. DEUCHER.
COMTESSE.
L. FORRER.
CUSANI.

Articolo 2.

Le disposizioni di legge concernenti le tariffe delle strade ferrate federali varranno anche per il traffico dei viaggiatori e delle merci tra l'Italia e le stazioni della ferrovia del San Gottardo. Resta inteso che le sopratasse presentemente in vigore su questa ferrovia non saranno aumentate.

Articolo 3.

Per quanto riguarda la tariffa di favore per gli agrumi, le strade ferrate federali stabiliranno una nuova tariffa eccezionale con riduzione della base di tassa da centesimi 11 a centesimi 7,⁴ per tonnellata-chilometro di tariffa. L'entrata in vigore di questa tariffa è fissata al 1^o novembre 1909.

Per il transito sulla linea del San Gottardo sarà mantenuta la tassa chilometrica attuale di centesimi 6,⁵.

La tassa di spedizione non subirà variazioni.

Articolo 4.

L'accordo costituito dalle disposizioni di cui sopra, sarà annesso alla nuova convenzione internazionale concernente la ferrovia del San Gottardo ed avrà lo stesso valore di detta convenzione.

In fede di che i Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente accordo, apponendovi i propri sigilli.

Fatto a Berna in doppio esemplare, il 13 ottobre 1909.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della R. marina (Direzione artiglieria ed armamenti - Specialisti laureati) » (N. 908).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della Regia marina (Direzione artiglieria ed armamenti - Specialisti laureati) ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 908).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale civile tecnico (specialisti laureati) delle Direzioni d'artiglieria e armamenti della Regia marina, stabilito dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1908, n. 366, è sostituito il seguente:

III. — Direzioni di artiglieria ed armamenti. Specialisti laureati.

	Numero organico		Stipendio annuo
	Ingegneri	Chimici	
Ingegneri o chimici principali di 1ª classe. . .	2	2	5,500 massimo 4,500 minimo
Ingegneri o chimici principali di 2ª classe. . .	2	2	4,000
Ingegneri o chimici principali di 3ª classe. . .	1	2	3,500
Ingegneri o chimici di 1ª classe	2	3	3,000
Chimico di 2ª classe. . .	»	1	2,500
	7	10	
	17		

Nulla è innovato per quanto riguarda il ruolo organico dei capi tecnici delle Direzioni di artiglieria ed armamenti.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro si provvederà, sia alla maggiore assegnazione di lire 6500 sul capitolo « Personale civile tecnico » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1912-13, sia alla corrispondente diminuzione di spesa su altri capitoli dello stesso bilancio ed esercizio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Ampliamento ed assetto degli impianti telegrafici » (N. 904).

PRESIDENTE. Segue ora il disegno di legge: « Ampliamento ed assetto degli impianti telegrafici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 904).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Mentre va data lode all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per aver presentato questo progetto di legge col quale si dà modo di accrescere il numero degli uffici telegrafici stante la diminuzione della tassa, fa strano contrasto il fatto che gli uffici telegrafici nelle stazioni di 2° e 3° grado non siano da 48 ore a questa parte più abilitati ad accettare la corrispondenza telegrafica privata. Ripeto, è molto strano che mentre il ministro delle poste, immedesimandosi degli accresciuti bisogni della corrispondenza telegrafica, si mette in grado di corrispondere sempre meglio alle esigenze del pubblico, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non faccia altrettanto!

Io estendo la mia domanda all'onor. ministro dei lavori pubblici, perchè veda di spiegare questo fenomeno.

Tra le stazioni che da 48 ore non possono più accettare telegrammi privati, c'è quella di San Martino della Battaglia. Si tratta della stazione di una località che ha un nome glorioso nella storia del Risorgimento e che merita perciò una speciale considerazione. Infatti, al sacro colle di San Martino vi è un continuo pellegrinaggio di italiani ed anche di stranieri che si recano lassù attratti dai ricordi della grande battaglia che vi si svolse il 24 giugno 1859. All'ufficio di San Martino della Battaglia affluiscono così molti telegrammi. Ora, questi telegrammi non sono accettati. Pregherei perciò l'onor. ministro delle poste e dei telegrafi, trattandosi di un servizio che dipende anche dalla sua Amministrazione e pregherei altresì l'onorevole ministro dei lavori pubblici, che è pure alla testa del servizio ferroviario, perchè volessero occuparsi di questa incongruenza, facendo in modo che questo servizio possa soddisfare alle giuste esigenze del pubblico. (*Approvazioni*).

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ringrazio l'on. senatore Arrivabene delle cortesi parole che ha voluto indirizzarmi a proposito di questo disegno di legge, pel quale, se onorato dalle approvazioni del Senato, io mi riprometto grandi vantaggi per il paese ed un nuovo e vigoroso impulso all'ampliamento del servizio telegrafico.

Circa le raccomandazioni rivoltemi dall'onorevole senatore, sebbene non si tratti di risoluzioni che da me dipendono, non esito a dichiarare che io consento. Consento pienamente con lui che le restrizioni negli ultimi tempi adottate negli orari degli uffici telegrafici dipendenti dalle amministrazioni delle ferrovie hanno dato luogo a molti reclami. Debbo però aggiungere che tali restrizioni furono adottate perchè molte stazioni abilitate al servizio telegrafico pubblico non erano in grado di fronteggiare ai bisogni del servizio stesso, per essere il personale completamente assorbito dal servizio ferroviario e soprattutto da quello riguardante il movimento dei treni; specie nelle ore serali e notturne nelle quali il lavoro di stazione si rende più gravoso e difficile.

Non ostante queste ragioni, in seguito alle ripetute lagnanze pervenutemi da parte del

pubblico e recentemente anche da varie Camere di commercio, non ho mancato di interessare il mio collega dei lavori pubblici perchè voglia riprendere in esame la questione degli orari per il servizio telegrafico pubblico nelle stazioni e, nei limiti del possibile, disporre che venga, come prima, effettuato lo scambio dei telegrammi privati in tutte le ore di arrivo e partenza dei treni, sia pure limitatamente ai telegrammi dichiarati urgenti e che possono essere appoggiati ad uffici telegrafici dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Ringrazio infinitamente l'onorevole ministro delle poste degli affidamenti che ha voluto darmi, e sinceramente mi auguro che le interruzioni, delle quali ho parlato, siano di breve durata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a provvedere entro gli esercizi 1912-913 e 1913-914, con i fondi assegnati dalla legge 22 dicembre 1905, n. 614, e dalla legge 24 marzo 1907, n. 111 (articoli 3 e 4), alle nuove costruzioni ed agli acquisti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in aggiunta ai lavori ed alle provviste considerate nelle leggi suddette. I fondi che rimarranno disponibili saranno impiegati per completare l'assetto di tutte indistintamente le linee dell'Amministrazione dei telegrafi, comprese quelle esistenti negli abitati.

La indennità al personale superiore ed agli agenti di manutenzione graveranno sui rispettivi capitoli del bilancio ordinario.

(Approvato).

Art. 2.

È istituita a titolo di esperimento la categoria dei *telegrammi-lettera notturni*, colla tariffa speciale di due centesimi per parola, con un massimo di parole duecento cinquanta e con un minimo di tassa di 60 centesimi per ogni telegramma.

(Approvato).

Art. 3.

Questo speciale servizio telegrafico è ammesso unicamente fra le città servite da uffici dipendenti dall'Amministrazione telegrafica e con orario *permanente* o *prolungato notturno* ed a ciò autorizzati dall'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 4.

I telegrammi-lettera notturni devono essere redatti in lingua italiana ed in *chiaro* e devono portare un indirizzo completo, preceduto dalla parola *lettera* che è compresa fra le parole tassate.

L'accettazione di questi telegrammi è permessa dalle ore 21 alle 24 e il recapito ai destinatari è fatto nel mattino successivo, con le normali distribuzioni postali, escluso intanto ogni servizio speciale.

(Approvato).

Art. 5.

Per i telegrammi-lettera notturni non è ammesso il rimborso della tassa pagata, tranne il caso di mancata trasmissione dall'ufficio di presentazione.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo può sospendere, in via temporanea, l'accettazione dei telegrammi-lettera notturni e, con decreto Reale, su conforme avviso del Consiglio dei ministri, far cessare l'esperimento.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo ha facoltà di modificare gli orari di accettazione e di consegna e i modi e i mezzi di questa, nonchè di stabilire ogni norma per l'esecuzione della presente legge.

Il Governo potrà, su conforme parere del Consiglio dei ministri, rendere definitiva la istituzione dei telegrammi-lettera notturni.

(Approvato).

Art. 8.

A datare dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, la istituzione del servizio telegrafico, a richiesta dei comuni, potrà essere concessa purchè i comuni stessi contribuiscano nelle relative spese mediante il pagamento di lire 400 per l'impianto dell'ufficio, di lire 150 per ogni chilometro di linea da costruirsi, e di lire 40 per ciascun chilometro di filo da posarsi, per collegare l'istituendo ufficio al punto più vicino della rete dell'Amministrazione telegrafica, in modo che ne sia possibile in ogni tempo la regolare sorveglianza.

Per determinare la entità di tale contributo, si trascureranno le frazioni di chilometro fino a metri 500, e si calcoleranno per chilometro intero quelle superiori a tale lunghezza.

Il numero degli uffici da impiantarsi in ciascun anno sarà commisurato ai fondi disponibili in bilancio.

(Approvato).

Art. 9.

Il pagamento della quota di contributo fissata dal precedente articolo, dovrà essere effettuato dai comuni per un quarto almeno all'atto della concessione.

Il pagamento della rimanente somma potrà effettuarsi in non più di cinque rate eguali negli anni immediatamente successivi alla concessione, senza corrisponsione d'interessi e dovrà essere garantito, da parte dei comuni, all'atto della concessione stessa, col rilascio di corrispondenti delegazioni sulla sovrainposta e, in deficienza di questa, sopra altro cespite dato in riscossione all'esattore comunale.

(Approvato).

Art. 10.

Potrà essere anche concessa la istituzione di uffici telegrafici a richiesta di Enti morali, di Società industriali o anche di privati cittadini, ove se ne ravvisi la convenienza, e quando, oltre all'interesse del richiedente, l'ufficio possa giovare ad un gruppo di abitanti, sia aperto al servizio del pubblico, e disti non meno di un chilometro da altri uffici telegrafici.

Per queste ultime concessioni i richiedenti dovranno anticipare tutte le spese per l'im-

pianto dell'ufficio e per la costruzione della linea; spese da stabilire in base a perizia e da liquidare a lavori compiuti.

(Approvato).

Art. 11.

La scelta del collegamento spetta esclusivamente all'Amministrazione, la quale si riserva anche il diritto di variare in ogni tempo il tracciato delle linee, secondo i criteri che regolano lo sviluppo generale della rete telegrafica, senza che per questo i Comuni, gli Enti, le Società ed i privati, che hanno concorso per la costruzione di dette linee, abbiano titolo a rimborsi o compensi di sorta.

In ogni caso, tanto i materiali delle linee telegrafiche costruite, quanto gli apparati degli uffici impiantati col concorso dei comuni o di altri, restano di esclusiva proprietà dello Stato.

(Approvato).

Art. 12.

Ove il nuovo servizio non possa impiantarsi nell'ufficio postale, il comune o gli altri richiedenti di cui all'art. 10, saranno tenuti a provvedere e mantenere il locale convenientemente arredato.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Ai comuni che hanno richiesto l'impianto del telegrafo ed ai quali sono stati notificati avanti la promulgazione della presente legge, gli oneri stabiliti dalle norme in vigore, sarà consentito di optare per l'uno o per l'altro sistema di contributo nelle spese.

La relativa dichiarazione dovrà essere fatta anteriormente alla concessione.

(Approvato).

ALLEGATO.

Tabella dei fili da posare, dei lavori e delle provviste da eseguire.

Numero	OGGETTO	Diametro in mm.	Lunghezza in km.	Spesa Lire
1	Fili telegrafici di bronzo	682,000
	a) Torino-Bologna	3	340	
	b) Genova-Spezia (1°)	3	107	
	c) Genova-Spezia (2°)	3	107	
	d) Palermo-Messina	3	391	
	e) Messina-Catania	3	294	
	f) Cagliari-Terranova Pausania	3	316	
	g) Chieti-Rimini	3	399	
2	Fili telegrafici di ferro	193,000
	a) Genova-Ventimiglia	3.17	240	
	b) Genova-Porto Maurizio	3.17	204	
	c) Milazzo-Messina	4.31	41	
	d) Catanzaro-Reggio Calabria	4.31	173	
	e) Napoli-Aquila	4.31	263	
3	Cavo telegrafico sottomarino Napoli-Palermo (circa km. 340).	700,000
4	Ritocchi rete secondaria	125,000
5	Apparati, pezzi di ricambio, utensili per uffici telegrafici ed officine meccaniche	150,000
	Spesa totale			1,850,000

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella tassa straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno » (N. 843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella tassa straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 843).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge l'allegato Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno.

(Approvato).

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi a misura del bisogno nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-13 in poi, entro i limiti di stanziamento fissati dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1912, n. 297:

a) lire 3,200,000 per sussidi alle opere di difesa degli abitati, a quelle stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili, alle

opere di ripristino degli edifici pubblici, rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate autunno 1911 nelle provincie di Sondrio, Como, Genova e Porto Maurizio, pel comune di Perinaldo, Napoli, Cagliari e Sassari (spesa in aggiunta a quella autorizzata col Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, articolo 1°, lettera b, e da ripartirsi con decreti Reali tra le dette provincie);

b) lire 100,000 per sussidi alle opere stradali, provinciali, comunali e consortili, rese necessarie in conseguenza dell'eruzione dell'Etna del settembre e del terremoto dell'ottobre 1911 nella provincia di Catania (spesa in aggiunta a quella autorizzata col Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, articolo 1°, lettera d), con speciale riguardo alle comunicazioni nelle terre incolte o a coltura non intensiva per la ricostituzione delle proprietà distrutte di cui all'art. 11;

c) lire 1,500,000 per sussidi da concedersi ai privati ed agli Istituti pubblici di beneficenza, in ragione non superiore al 50 per cento delle spese occorrenti per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dai nubifragi, dalle alluvioni, dalle mareggiate, dalla eruzione e dal terremoto, di cui alle precedenti lettere a) e b), come pure pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati, o, qualora ciò non sia possibile, per la ricostituzione della proprietà distrutta in altre terre incolte o a coltura non intensiva (spesa in aggiunta a quella autorizzata col Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, articolo 7, e da ripartirsi con decreti Reali tra le provincie, di cui alle lettere a) e b).

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro del tesoro potrà valersi della facoltà conferitagli dall'articolo 3 della legge 4 aprile 1912, n. 297, anche per le spese autorizzate coll'articolo 2 della presente legge, venendo fissato il limite delle anticipazioni per gli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14 rispettivamente in undici ed in otto milioni di lire.

(Approvato).

Art. 4.

Le anticipazioni, consentite dalla legge 21 marzo 1907, n. 112, possono essere fatte dal Governo anche per le opere di assoluta urgenza, contemplate dalla presente legge e che siano riconosciute indispensabili a difendere gli abitati dalle corrosioni dei fiumi e torrenti e dalle alluvioni.

(Approvato).

Art. 5.

Le domande per sussidi, di cui all'articolo 7 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, ed all'articolo 2, lettera c) della presente legge, dovranno dai privati essere presentate ai prefetti corredate dei seguenti documenti:

1° Dimostrazione da parte del richiedente della proprietà dello stabile o del fondo danneggiato o distrutto.

Pei danni, il cui ammontare non superi le lire 1,000, basterà che i richiedenti presentino:

a) una dichiarazione giurata, davanti al pretore, di due proprietari del luogo, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile al danneggiato;

b) una dichiarazione del sindaco, che confermi la precedente dichiarazione;

2° Descrizione sommaria dello stabile danneggiato o distrutto, indicandone la destinazione e dichiarando se serva a uso di bottega o opificio allo stesso proprietario o ad altri. Se trattasi di fondo urbano, dovrà indicarsi il valore approssimativo, e, se di fondo rustico, se esso sia a coltivazione intensiva o estensiva, se a boschi o vigneti, ecc.;

3° Perizia dei danni cagionati allo stabile o al fondo;

4° Perizia della spesa strettamente necessaria e, trattandosi di stabili, tipo dei lavori da eseguire.

Gl'Istituti pubblici di beneficenza presenteranno al prefetto le loro domande corredate dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4.

Le perizie, indicate ai numeri 3 e 4, dovranno essere riconosciute dalla Commissione, di cui all'art. 7 della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

I danneggiati che abbiano ottenuto il sussidio potranno provvedere alla spesa mediante la cessione di questo e l'assunzione di un mutuo complementare anche da altri Istituti di credito che non siano quelli indicati dalla legge 13 luglio 1910, n. 467, o da privati, coi medesimi benefici fiscali e ipotecari e senza nessun ulteriore intervento o responsabilità da parte del Tesoro, all'infuori della corresponsione del sussidio; l'ammontare del mutuo non potrà eccedere la differenza fra il sussidio e la spesa accertata, nè la sua durata quella di venti anni. Il riscontro della perizia dei lavori di cui all'articolo 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445, da parte del Genio civile è obbligatorio.

(Approvato).

Art. 7.

L'assegnazione dei sussidi sarà fatta con decreto del ministro dei lavori pubblici sul parere di apposite Commissioni, composte, per ciascuna provincia, del prefetto o di un suo delegato, dell'ingegnere capo, o, in sua assenza, di un ingegnere del Genio civile, dell'ispettore forestale o, in sua assenza, del sotto-ispettore forestale, dell'ingegnere capo o, in sua assenza, di un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale e di un quinto membro scelto dalla deputazione provinciale tra i direttori di cattedra ambulante di agricoltura e i direttori di scuola di agricoltura o tra i periti agronomi.

Per l'accoglimento delle domande costituirà titolo di preferenza:

1° La modesta condizione economica del richiedente, comprovata da certificato dell'agente delle imposte;

2° Il limitato importo dei lavori da eseguire;

3° La destinazione del sussidio al ripristino di coltura, o alla ricostituzione di proprietà distrutte in terre incolte o a coltura non intensiva.

(Approvato).

Art. 8.

Il pagamento dei sussidi sarà fatto a lavoro compiuto o anche a rate proporzionali in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'in-

gegnere capo del Genio civile, d'intesa con l'ispettore forestale, per quanto concerne i fondi rustici.

I detti certificati attesteranno la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

(Approvato).

Art. 9.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Castiglione di Sicilia (per il quale nella Commissione di cui all'art. 7, sarà chiamato a farne parte anche il sindaco) un mutuo fino al massimo di lire 20,000 per soddisfare oneri assunti pel mancato provento del taglio del bosco comunale distrutto dalla lava e per far fronte al mancato introito pel 1911 dei censi comunali sulle quote di terreni demaniali distrutti dalla lava.

Il mutuo sarà ammortizzabile in cinquanta anni e lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi e della quota di ammortamento in misura della metà, mediante apposita assegnazione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 10.

A carico dello Stato sarà corrisposta al comune di Castiglione di Sicilia, per le rate di sovrimposta sui terreni e fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data dell'eruzione dell'Etna del settembre 1911, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1910 e quello applicato nel periodo medesimo.

Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 9000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ripartita negli esercizi dal 1911-12 al 1913-14 nella misura di annue lire 3000, allo scopo di provvedere alle deficienze del bilancio ed esclusivamente per assicurare il normale funzionamento dei servizi nel comune di Castiglione di Sicilia.

Con tali somme il Ministero dell'interno, su

proposta della Giunta provinciale amministrativa, concederà sussidi in proporzione ai danni subiti ed alle entrate venute a mancare al detto comune a causa dell'eruzione dell'Etna del settembre 1911.

(Approvato).

Art. 12.

I privati e gli Istituti pubblici di beneficenza, di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, i quali, avendo diritto al mutuo di favore, abbiano direttamente provveduto a proprie spese alle opere ivi previste entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, potranno ottenere direttamente a loro favore il pagamento del contributo dello Stato, di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, nella misura del 50 per cento e dentro i limiti della spesa strettamente necessaria per le opere stesse.

Il Ministero del tesoro rilascerà agli interessati copia del decreto di concessione del contributo, le cui semestralità, a chiunque pagabili, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile sia per ritenuta diretta che per ruoli.

Gli atti di cessione sono soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

Le norme che dovranno seguirsi nei vari casi per l'accertamento del diritto del richiedente il contributo diretto e per le modalità del pagamento relativo da parte del Ministero del tesoro saranno stabilite con regolamento.

(Approvato).

Art. 13.

I mutui, di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, da concedersi ai proprietari del comune di Castiglione di Sicilia, i cui terreni e rispettivi fabbricati sono stati distrutti dall'eruzione dell'Etna del settembre 1911, saranno concessi allo scopo di mettere i proprietari stessi in grado d'intensificare la coltura in altri loro beni rustici non danneggiati; ovvero di acquistare terre incolte o a coltura non intensiva e ricostituirci la proprietà, o di acquistare terre già migliorate, le une e le altre per un valore non superiore a quelle perdute.

I mutui di cui al precedente comma, oltre che dagli istituti indicati nell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, potranno essere concessi

anche dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e dalla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

La concessione dei mutui di cui al presente articolo dovrà essere preceduta dal favorevole parere di apposita Commissione composta di due funzionari governativi e di un rappresentante del comune di Castiglione di Sicilia.

Potranno altresì ai danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1911 nella provincia di Catania esser concessi i mutui di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, oltre che dagli istituti indicati nell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, anche dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e dalla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreti dei ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio sarà stabilita a favore della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, non che della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, una quota che sarà a carico dei mutuatari, per spese di amministrazione dei mutui di cui al precedente articolo 13 ed all'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841.

(Approvato).

Art. 15.

All'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, è sostituito il seguente:

Per provvedere al pagamento di quanto è dovuto dallo Stato, sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma che risulterà necessaria, aumentata di un decimo per il rimborso delle perdite che potranno eventualmente verificarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Il Consorzio autonomo pei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio, costituito in seguito alla legge 19 luglio 1906, n. 390, è autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibili sul proprio capitale, a concedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, mutui ai privati per riparare ai danni del

terremoto del 7 giugno 1910 nelle provincie e nei comuni indicati nell'articolo stesso e nel comune di Candela, di cui all'art. 6 della legge 13 aprile 1911, n. 311.

Per la concessione dei mutui anzidetti saranno seguite le norme stabilite dal regolamento approvato con Regio decreto 7 marzo 1912, n. 314.

(Approvato).

Art. 17.

Qualora, entro sei anni dalla pubblicazione della presente legge, non siano impiegate nella concessione dei mutui assegnati al Consorzio tutte le somme disponibili sul proprio capitale, cesserà nel Consorzio stesso la facoltà di concedere ulteriori mutui, e le residuali somme rimarranno libere da ogni impegno nei rapporti degli Istituti consorziati.

(Approvato).

Art. 18.

Le domande di mutuo presentate a mente dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, ed in corso d'istruttoria presso la Cassa di risparmio del Banco di Napoli saranno passate dalla Cassa stessa al predetto Consorzio autonomo, che provvederà ai sensi dell'art. 16; ed a tale effetto passeranno al Consorzio tutte le altre domande in istruttoria presso gli uffici governativi.

Sarà ugualmente operato il passaggio dei mutui già stipulati dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli al Consorzio, e le relative somme impiegate, insieme ai corrispondenti interessi, saranno imputati in conto della quota di capitale ancora da versarsi al Consorzio dalla Cassa medesima, per la quale cessa la facoltà di concedere direttamente i mutui della specie.

(Approvato).

Art. 19.

Ai fini della concessione dei mutui, il disponibile sul capitale del Consorzio sarà ripartito dalla Commissione amministratrice in base alle domande e ad ogni altro elemento raccolto:

- a) in favore dei danneggiati dal terremoto Irpino, ai sensi dell'art. 16 della presente legge;
- b) in favore dei danneggiati dal nubifragio per

le provincie di Napoli e di Salerno, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311.

Ove le domande dell'una o dell'altra categoria di mutui superino rispettivamente le assegnazioni, la priorità sarà determinata dalla data di presentazione. Tuttavia, ove la somma di cui alla lettera *a*), ovvero quella di cui alla lettera *b*) risulti esuberante ai bisogni dei relativi mutui, il supero potrà dal Consorzio essere volto al servizio dell'altra categoria dei detti mutui che presentasse deficienza.

(Approvato).

Art. 20.

In seguito a richiesta del Consorzio, i conservatori delle ipoteche sono autorizzati ad annotare in margine delle ipoteche accese, per i mutui di cui all'art. 18 della presente legge, a favore della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, il subingresso del Consorzio nelle ipoteche medesime, rilasciandone attestazione in calce alla primitiva nota di iscrizione.

(Approvato).

Art. 21.

I contratti di mutuo previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

Tutti gli altri atti, che possono occorrere alla esecuzione della presente legge, saranno stesi su carta libera, compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, con annotazione, su ciascun atto, dello scopo cui serve e con riferimento alla presente legge.

(Approvato).

Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col ministro del tesoro, col mini-

stro delle finanze e col ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

a) lire 800,000 per lavori di riparazione dei danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 13 aprile 1911, n. 311, e precedenti);

b) lire 1,000,000 per sussidi alle più urgenti fra le opere di difesa degli abitati, le opere stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili e le opere di ripristino degli edifici pubblici, rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911 nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Napoli, Cagliari e Sassari (da ripartirsi con decreti Reali fra le provincie stesse);

c) lire 200,000 per lavori di riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 19 luglio 1906, n. 390, 30 giugno 1909, n. 407, e 13 aprile 1911, n. 311);

d) lire 200,000 per sussidi alle più urgenti fra le opere stradali, provinciali, comunali e consortili, rese necessarie in conseguenza della eruzione dell'Etna del settembre e del terremoto dell'ottobre 1911 nella provincia di Catania;

e) lire 400,000 per l'attuazione dei provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910 (Spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 13 luglio 1910, n. 467, e 13 aprile 1911, n. 311);

f) lire 500,000 per lavori di riparazione dei danni alla bonifica dei terreni paludosi fra gli sbocchi dei torrenti Finali e Masino (Sondrio).

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti variazioni od aggiunte agli stanziamenti del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-1912;

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

CAPITOLO		SOMMA	
Num.	Denominazione	Competenza	Residui
131	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera <i>k</i>), 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 2, lettera <i>a</i>), 29 dicembre 1907, n. 810 (articolo 1, lettera <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919 (articolo 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> , e tabella <i>C</i> , lettera <i>b</i> , n. 4, parte 5ª, e lettera <i>d</i> , n. 9)	+ 1,500,000	
134	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche, in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F'</i>	- 1,500,000	»
224	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria	+ 45,000	+ 175,000
229	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane	»	+ 800,000
230 <i>quat.</i>	Sussidi alle più urgenti fra le opere di difesa degli abitati e le opere stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili e le opere di ripristino degli edifici pubblici, rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911, nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Napoli, Cagliari e Sassari	»	+ 1,000,000
231	Riparazioni di danni, sistemazione idraulica e forestale dei torrenti situati nella plaga vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio	»	+ 200,000
234 <i>ter</i>	Sussidi alle più urgenti fra le opere stradali, provinciali, comunali e consortili, rese necessarie in conseguenza dell'eruzione dell'Etna del settembre e del terremoto dell'ottobre 1911 nella provincia di Catania	»	+ 200,000
238	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per le eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	- 45,000	- 175,000
334	Spese per provvedere a bisogni e ad opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910; per riparare case danneggiate o ricostruire case abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera; per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto; per sussidiare i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali e di enti morali aventi scopo di beneficenza, e di edifici di uso pubblico danneggiati dal terremoto nei comuni stessi	»	+ 400,000
337	Spese di compimento e saldo relativo alle diciannove linee complementari contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785, alle linee e ai titoli di spesa di cui nelle tabelle allegate alle leggi 12 luglio 1894, n. 318, e 27 giugno 1897, n. 228, e nella legge 6 agosto 1893, n. 491, al saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate ed ai lavori in conto capitale per ferrovie già in esercizio di cui all'articolo 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, ed all'articolo 2 della legge 2 luglio 1882, n. 873, ed a tutti gli altri titoli di spesa pei quali non si conserva in bilancio l'apposito capitolo	»	- 2,600,000

Art. 3.

Alla spesa di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 del presente decreto si farà fronte col fondo di riserva per le opere di bonifica autorizzate dalla legge 22 marzo 1900, n. 195.

Sarà provveduto con le entrate effettive al reintegro della somma di lire 2,600,000 portata in diminuzione dei residui del capitolo 337 del bilancio dei lavori pubblici, con l'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Ai sussidi per le opere, di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'art. 1 del presente decreto, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 28, secondo comma, della legge 13 aprile 1911, n. 311, e quelle dell'art. 6 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, convertito in legge con l'art. 1 della suindicata legge 13 aprile 1911, n. 311.

I sussidi sono concessi per decreto ministeriale, sentito l'ispettore superiore compartimentale del Genio civile.

Art. 5.

Allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese strettamente necessarie all'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1, le amministrazioni provinciali e comunali possono contrarre mutui estinguibili in 50 anni, con la Cassa depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo ed i crediti verso lo Stato. I mutui saranno assunti e le delegazioni relative pagate nei modi stabiliti dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751.

Lo Stato concorrerà al pagamento degli interessi in misura del 50 per cento; detto concorso sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 6.

Per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dai nubifragi, dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere *b*), *d*), come pure per il ripristino della coltura nei fondi danneggiati o, qualora ciò non sia possibile, per la ricostituzione della pro-

prietà distrutta in altre terre, incolte od a coltura non intensiva, saranno concessi ai privati ed agli istituti pubblici di beneficenza mutui di favore, ai quali saranno applicabili le disposizioni dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467. Eguali facilitazioni saranno accordate per la costruzione in altra sede dei fabbricati che, a giudizio di speciali Commissioni, saranno dichiarati inabitabili per la loro speciale ubicazione.

Art. 7.

In luogo dei mutui di favore di cui all'articolo precedente potranno essere concessi ai privati e agli istituti pubblici di beneficenza sussidi in ragione non superiore al 50 per cento delle spese occorrenti per le opere indicate nell'articolo stesso.

A tal fine è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 300,000, da iscriversi ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912.

Art. 8.

Per i contratti di mutuo di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si applicheranno le disposizioni dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

Art. 9.

Per la esecuzione delle opere, di cui al presente decreto, l'approvazione dei progetti avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 10.

È confermato il provvedimento col quale il ministro delle finanze accordò la sospensione della riscossione della 5^a rata delle imposte sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile dell'anno 1911 a favore di tutti i contribuenti del comune di Castiglione di Sicilia, danneggiato dall'eruzione dell'Etna del settembre 1911, nonchè della 6^a rata dell'imposta sui terreni dello stesso anno 1911, limitatamente ai contribuenti danneggiati dall'eruzione predetta, indicati dal Regio commissario dell'anzidetto comune di Castiglione.

Le dette sospensioni saranno revocate appena potranno avere effetto gli sgravi spettanti ai contribuenti.

Art. 11.

È pure confermato il provvedimento col quale il ministro delle finanze accordò la sospensione della riscossione della 6ª rata dell'imposta sui terreni dell'anno 1911 a favore di tutti i contribuenti dei seguenti comuni della provincia di Sondrio:

Bormio, Valdisotto, Valfurva, Campodolcino, Isolato, Mese, Novate, San Giacomo, Verceia, Villa Chiavenna, Grossotto, Grosio, Sondalo, Tovo, Vervio, Morbegno, Alberedo, Andalo, Ardeno, Bema, Buglio, Campovico, Cercino, Cino, Civo, Cosio, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola, Mantello, Mello, Piantedo, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Valmasino, Ponte, Castello, Chiuro, Piateda, Trevisio, Sondrio, Albosaggia, Bervenno, Caiolo, Caspoggio, Castione, Cedrasco, Chiesa, Colorina, Fusine, Lanzada, Montagna, Pendolasco, Postalesio, Spriana, Torre, Tirano, Bianzone, Lovero, Teglio, Villa Tirano, danneggiati dalle alluvioni del 21 e 22 agosto 1911, ed è autorizzato lo stesso ministro ad accordare uguale sospensione per le rate dell'anno 1912 della medesima imposta sui terreni, che si matureranno prima che possano avere effetto gli sgravi spettanti ai contribuenti.

Le predette sospensioni saranno revocate appena potranno avere effetto gli anzidetti sgravi.

Art. 12.

Il comune di Castiglione di Sicilia, in relazione alla sospensione concessa per la quota erariale, è autorizzato a consentire la sospensione delle sovraimposte corrispondenti sui terreni e sui fabbricati.

Le quote di tale sovraimposta vincolate alla Cassa dei depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia dei mutui, verranno ripartite, col carico dei relativi interessi normali, in non più di 48 rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a principiarsi dal 1912.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovraimposte sospese e non comprese negli sgravi, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti sulla detta anticipazione saranno a carico del bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo (parte straordinaria).

Per l'anticipazione di cui al presente articolo non occorre il parere del Consiglio d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SACCHI
TEDESCO
NITTI
FACTA.

V. — *Il Guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911, n. 1426, e 18 gennaio 1912, n. 154, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione Messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge dei R. decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911, n. 1426, e 18 gennaio 1912, n. 154, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione Messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 839).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

Sono convertiti in legge:

a) il Regio decreto 24 dicembre 1911, numero 1479, portante modificazioni alle norme pel funzionamento dell'Unione messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

b) il Regio decreto 31 dicembre 1911, numero 1426, riguardante lo sfratto per occupazione abusiva delle baracche e dei padiglioni destinati ad abitazione dei funzionari dello Stato, nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

c) il Regio decreto 18 gennaio 1912, numero 154, riguardante il ripristino, fino al 30 giugno 1912, della facoltà consentita dal Regio decreto 11 settembre 1910, n. 767, circa la risoluzione delle vertenze relative ai contratti per forniture, provviste e lavori dipendenti dal terremoto del 1908;

d) il Regio decreto 21 dicembre 1911, numero 1395, col quale è stata prorogata sino al 1° luglio 1912 la facoltà accordata al Governo del Re con l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 14 del Regio decreto 24 dicembre 1911, numero 1479, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni predette possono essere estese, con decreto Reale su proposta dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, a quei componenti del Consiglio di amministrazione, che debbano prestare servizio continuativo presso l'Unione stessa ».

(Approvato).

Art. 3.

All'articolo 22 del menzionato Regio decreto 24 dicembre 1911 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

« Nei riguardi della concessione dei mutui di

favore e dei contributi dello Stato, ed agli effetti degli articoli 10 e 13 della legge suddetta, può anche essere ammessa, in seguito ad autorizzazione del sindaco, da concedersi caso per caso, intesi l'ufficio tecnico comunale e la commissione edilizia, la costruzione di edifici isolati in una zona di metri 100, oltre i 50 di cui al 1° comma. I proprietari danneggiati dal terremoto del 1908 possono avvalersi di tale facoltà, solo in quanto sia loro impossibile di costruire sull'area primitiva, per non essere questa più edificabile per effetto del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, o per essere la stessa stata espropriata in tutto o in parte in attuazione del piano regolatore o perchè i piani o le parti di edificio, da cui deriva il loro diritto al mutuo, superino l'altezza massima prescritta dalle norme tecniche ed igieniche, approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, numero 193.

« Coloro che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma debbono impegnarsi a provvedere, dando idonea garanzia, a loro cura e spesa all'apertura e alla manutenzione delle strade d'accesso, ed all'esecuzione di tutte le opere che potessero occorrere nei riguardi della fognatura, dell'illuminazione e della distribuzione delle acque, con le modalità che il sindaco, intesi l'ufficio tecnico comunale e la commissione edilizia, crederà opportuno di prescrivere.

« Le indennità per l'espropriazione dei terreni, compresi nella zona di cui al secondo comma del presente articolo, dovranno essere calcolate in base alle condizioni in cui i terreni stessi si trovavano immediatamente prima della pubblicazione della presente legge.

« È in facoltà dell'Unione messinese di costruire gli edifici di cui agli articoli 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e 29 della legge 28 luglio 1911, n. 842, anche nelle zone indicate nel 1° e nel 2° comma del presente articolo. Ai terreni compresi in tali zone si applicano anche le disposizioni del citato articolo 18, ultimo comma e dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1911, n. 842 ».

(Approvato).

Art. 4.

Al menzionato Regio decreto 24 dicembre 1911 sono aggiunti gli articoli seguenti:

Art. 30. — Nei limiti della somma di 200,000 lire annue e con le norme e garanzie che saranno stabilite nel regolamento, il contributo diretto dello Stato, di cui al precedente art. 15, può essere corrisposto in unica soluzione per le riparazioni eseguite dai proprietari o loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto, quando l'importo di queste non superi in complesso la somma di lire 2000.

Il contributo chiesto e concesso a' sensi del precedente comma produce la decadenza del diritto al mutuo col concorso dello Stato o ad un ulteriore contributo diretto da parte del medesimo, per l'eventuale maggiore importo dei lavori di riparazione, oltre la predetta somma di lire 2000.

Art. 31. — Qualora tra i condomini, che, giusta l'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, abbiano dichiarato di voler ricostruire o riparare i loro edifici distrutti o danneggiati, non possa stabilirsi l'accordo sui modi, sulle condizioni e sul tempo di chiedere il mutuo di favore e di eseguire i lavori di ricostruzione o di riparazione, chiunque fra essi può chiedere al Collegio speciale, istituito dall'art. 25 della legge suddetta, cui spetta decidere su tutte le questioni che possano sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti, la fissazione di un termine per il raggiungimento dell'accordo e anche, ove occorra, la risoluzione della controversia.

Ove poi si tratti di edifici distrutti, e il Collegio ravvisi l'accordo non raggiungibile, esso può ordinare la vendita all'asta dell'area comune, stabilendo se l'asta debba essere limitata ai soli condomini o possa essere aperta a tutti; fissando il prezzo di base dell'asta e delegando un notaio a presiederla.

Il ricavato della vendita sarà ripartito, in proporzione dei rispettivi imponibili, fra tutti i condomini i quali conserveranno, salvo espresso patto in contrario, i loro diritti al mutuo.

Ai condomini che abbiano conservato tale diritto si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13, penultimo comma, e 16, secondo comma, della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 32. — L'iscrizione a garanzia del quarto e la garanzia di un ente intermedio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 della legge 13 luglio 1910, n. 466, come pure i certificati delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie occorrenti

al Consorzio per i mutui o a qualsiasi altro Istituto mutuante, purchè da questi richiesti, godono della medesima esenzione accordata per i mutui da ogni tassa di bollo, di registro e di ipoteca, giusta quanto è prescritto dall'art. 26 della legge 25 giugno 1906, n. 255, richiamato nell'art. 16 del Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722.

Inoltre le operazioni relative a mutui di favore o da questi dipendenti fatte dal Consorzio, dagli Istituti di credito fondiario e dagli altri Istituti a ciò autorizzati dall'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, come pure le operazioni dell'Istituto « Vittorio Emanuele III », ferme restando le vigenti agevolazioni fiscali consentite a favore di esse, godono altresì di ogni altra agevolezza od esenzione applicabile alle operazioni ordinarie degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno, compresa pertanto l'esenzione stabilita per queste ultime operazioni giusta l'art. 18 del citato Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, dalla tassa comunale di esercizio e dalle tasse camerali, nonchè da qualsiasi altra tassa o diritto a favore dei comuni e delle camere di commercio.

Art. 33. — Tutti i contratti relativi ai mutui di favore di cui all'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data della loro concessione.

Trascorso questo termine, è in facoltà del Consorzio o dell'Istituto mutuante di ritenere il richiedente decaduto dalla concessione.

Art. 34. — Al primo comma dell'art. 46 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è sostituito il seguente:

« Le indennità per le espropriazioni nei comuni di cui all'art. 1^o della presente legge, eseguite dallo Stato o dalle amministrazioni comunali e provinciali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei comuni stessi e dichiarati di pubblica utilità ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1909, n. 264; nonchè quelle per le espropriazioni occorrenti alle costruzioni di nuovi centri abitati, allo ampliamento degli esistenti, ed allo spostamento di abitati in Calabria e in provincia di Messina, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente art. 44 ».

Art. 35. — Alle stime compilate dall'ufficio tecnico dell'Unione messinese, ed in genere a tutte le espropriazioni da compiere dall'Unione stessa, sono applicabili le disposizioni degli articoli 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 36. — Se le parti compariscono innanzi ai collegi speciali, istituiti dal capo III, titolo I della legge 13 luglio 1910, n. 466, per mezzo di procuratori legali, ovvero innanzi ai collegi arbitrali per le espropriazioni, per mezzo di mandatari, il mandato può in ambedue i casi essere scritto in fine dell'originale o della copia dell'avviso a comparire, o della citazione o dell'atto di appello, e il segretario ne prende nota.

Art. 37. — Contro la sentenza del collegio arbitrale di secondo grado per le espropriazioni è ammesso soltanto il ricorso alla Cassazione di Roma nel termine di giorni quarantacinque, a decorrere dalla notifica della sentenza col decreto che la rese esecutiva.

In caso di annullamento della sentenza, la Corte di cassazione rinvia la causa per nuovo esame avanti lo stesso collegio di secondo grado, il quale deve uniformarsi alla massima di diritto stabilita dalla Cassazione.

Art. 38. — Del capitale iniziale assegnato all'Istituto « Vittorio Emanuele III » in Reggio Calabria, con l'art. 12 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sarà provvisoriamente accantonata la somma di lire 800 mila per provvedere ai mutui ai danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907, destinando il resto del capitale stesso ai mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908, secondo il disposto del menzionato art. 12.

Qualora la detta somma di lire ottocentomila risultasse insufficiente, sarà integrata con prelevamenti dalle rate annuali di contributo dello Stato e del Banco di Napoli.

Fino a quando non saranno approvate le norme e le istruzioni speciali in ordine ai mutui ai danneggiati del 1908, l'Istituto funzionerà per le operazioni suddette applicando le norme del Consorzio approvate col Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 812.

(Approvato).

Art. 5.

Ai due ultimi capoversi dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono sostituiti i seguenti:

« Le somme derivanti dai detti proventi sono iscritte in bilancio nella entrata e nella spesa con decreti del ministro del tesoro, e sono destinate a pareggiare i bilanci delle provincie e dei comuni ed a provvedere alla ricostruzione o riparazione di edifici comunali e provinciali, destinati a pubblici servizi ed al riattamento di opere comunali e provinciali.

« Il pagamento di dette somme a favore delle provincie e dei comuni è disposto dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione istituita con Regio decreto 18 febbraio 1909, n. 100 ».

(Approvato).

Art. 6.

Durante il periodo di applicazione dell'addizionale, istituita con la legge 12 gennaio 1909, n. 12, alle provincie di Reggio Calabria e di Messina e ai comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge stessa, non può essere consentito un aumento della spesa, per stipendi e salari dei propri impiegati e dipendenti, oltre il quinto di quella complessiva risultante dalle piante organiche debitamente approvate prima del 31 dicembre 1908.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano però all'aumento della spesa dipendente dall'assunzione di nuovo personale per far fronte a maggiori bisogni debitamente accertati.

(Approvato).

Art. 7.

Coloro che all'atto della pubblicazione della presente legge, e nei centri urbani dei comuni indicati nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si trovino ad aver costruito su suolo altrui, ma a saputa e senza opposizione del proprietario, edifici stabili ad uso di abitazione, il cui valore sia almeno doppio di quello del suolo occupato, avranno diritto, ove il proprietario di questo non preferisca acquistare l'edificio costruito, ad ottenere che l'edificio stesso e il suolo siano dichiarati di loro proprietà, salvo a indennizzare il proprietario del valore del suolo occupato.

In mancanza di accordo sul prezzo dell'edificio o sull'indennizzo per il suolo, deciderà la magistratura speciale di cui al titolo I, capo III della legge 13 luglio 1910, n. 466.

A tale magistratura saranno inoltre devolute tutte le controversie che abbiano origine dall'applicazione del presente articolo.

(Approvato).

Art. 8.

Nei comuni, di cui all'art. 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, qualora, in seguito al tracciamento sul terreno degli allineamenti prescritti dai piani regolatori approvati a norma di legge, o ad una più esatta determinazione degli allineamenti stessi, risultassero necessarie lievi modificazioni alla misura delle espropriazioni indicate nei piani, provvederà all'approvazione di esse il prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile, nonchè, nei comuni indicati nell'art. 42 della legge suddetta, il delegato del Ministero dei lavori pubblici; previa l'osservanza del procedimento prescritto dall'art. 17 della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

Con lo stesso decreto di approvazione delle modificazioni suddette, il prefetto deciderà in merito ai ricorsi che fossero stati presentati.

Ai decreti del prefetto, di cui al precedente comma, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 40 della legge citata.

(Approvato).

Art. 9.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'Ufficio del Genio civile procederà ad una ispezione di tutti gli edifici danneggiati dal terremoto e dichiarati utilizzabili in parte, a norma del Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728.

Eseguita tale ispezione, il prefetto, su relazione del Genio civile e sentiti i proprietari delle parti dichiarate utilizzabili, per quegli edifici nei quali non siano stati ancora iniziati lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione, potrà diffidare i proprietari stessi a procedere entro un congruo termine alle demolizioni occorrenti per ridurre gli edifici ad un'altezza non superiore a quella stabilita dalle norme tecniche ed igieniche, approvate con Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, e a demolire quelle parti che si riconoscano pericolanti.

Ove i proprietari non ottemperino all'ingiunzione, sarà a loro spese provveduto alle demolizioni, in seguito a provvedimento del prefetto,

non soggetto a ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

I lavori saranno eseguiti a cura del Genio civile, al quale saranno all'uopo fatte anticipazioni sui fondi stanziati all'art. 46 della legge 28 luglio 1911, n. 842. Al rimborso da parte dei proprietari delle spese occorse, sarà provveduto nella forma e coi privilegi fiscali, stabiliti dall'art. 151 (primo capoverso) della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (testo unico). La nota delle spese sarà resa esecutoria dal prefetto con provvedimento soggetto soltanto al ricorso al Re in via straordinaria, ai termini dell'art. 12 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

All'esecuzione da parte del Genio civile dei lavori di demolizione, sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 del Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728.

Rimane in ogni caso salva l'applicazione del citato art. 151 nel caso di edifici che presentino pericolo per l'incolumità pubblica.

(Approvato).

Art. 10.

È in facoltà del prefetto di promuovere, ove se ne manifesti la necessità, nuove ispezioni da parte del Genio civile, anche dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del precedente articolo, adottando in seguito ai risultati di tali ispezioni i provvedimenti autorizzati con l'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni dei precedenti articoli 9 e 10 non esonerano i proprietari di edifici, la cui rovina totale o parziale abbia recato danni a terzi, dalla responsabilità a loro spettante a norma del diritto comune.

(Approvato).

Art. 12.

I componenti dei Collegi speciali, istituiti dal titolo I, capo III, della legge 13 luglio 1910, n. 466, avranno una indennità annuale, il cui ammontare sarà stabilito per decreto Reale, su proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti e del tesoro.

(Approvato).

Art. 13.

È soppressa la Commissione centrale consultiva per la Calabria istituita con l'art. 266 del regolamento approvato col Regio decreto 24 dicembre 1906, n. 670, in esecuzione della legge 25 giugno detto anno, n. 255.

(Approvato).

Art. 14.

L'art. 73 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è interpretato come segue:

a) La concessione, per una sola volta, delle indennità menzionate nel detto articolo, deve intendersi consentita alle Amministrazioni provinciali di Messina e di Reggio Calabria ed ai comuni, nei quali si sia verificata una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore al 30, soltanto a favore dei propri impiegati e dipendenti, che erano in servizio al momento dell'entrata in vigore della citata legge ed occupavano posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate;

b) Le rate dodicesimali d'indennità non possono superare il numero dei mesi di effettivo servizio, prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa;

c) Dall'ammontare complessivo delle indennità, che possono essere concesse, debbono, in ogni caso, detrarsi le somme che, per lo stesso titolo o per sussidi, siano state già corrisposte agli impiegati e salariati dalle Amministrazioni degli enti, ai quali sui proventi dell'addizionale, istituita con l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono state assegnate somme per il pareggio dei bilanci o per l'esecuzione di opere pubbliche.

(Approvato).

Art. 15.

La concessione speciale C, di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 562, modificata dalla legge 9 luglio 1908, n. 406, è estesa al presidente del Consiglio d'amministrazione e al Regio commissario dell'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto.

(Approvato).

Art. 16.

Il termine di cui all'art. 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, per la compilazione dei piani

regolatori e d'ampliamento da parte dei comuni indicati nell'articolo della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è prorogato di anni due.

Parimenti è prorogato di un anno il termine di cui all'art. 54 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

(Approvato).

Art. 17.

È abrogato il Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 68, convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579.

(Approvato).

Art. 18.

La facoltà accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è prorogata fino al 30 giugno 1913.

(Approvato).

Art. 19.

È data facoltà al Governo del Re di comprendere nel testo unico, autorizzato dall'articolo 68 della legge 28 luglio 1911, n. 842, tutte le disposizioni che entreranno in vigore fino alla data della pubblicazione del detto testo unico.

Nel procedere alla compilazione del testo unico il Governo è autorizzato, non solo ad apportare tutte le modificazioni occorrenti ai fini del coordinamento, ma a determinare altresì quali delle disposizioni finora emanate debbano intendersi derogate od abrogate in tutto o in parte da disposizioni successive, e quali non debbano ritenersi più in vigore, perchè aventi, quando furono emanate, carattere transitorio.

(Approvato).

Art. 20.

Tutte le sentenze dei collegi speciali di cui agli articoli 25 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, sono appellabili.

(Approvato).

Art. 21.

Il diritto al mutuo di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1910, spettante al proprietario dell'area venduta prima della legge predetta, qualora non vi sia riserva a favore del venditore, si intende ceduto a favore del compratore.

(Approvato).

Decreto Reale 24 dicembre 1911 n. 1479, portante modificazioni alle norme pel funzionamento dell'Unione Messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Viste le leggi 13 luglio 1910, n. 466, e 28 luglio 1911, n. 842;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze, della grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

UNIONE MESSINESE E MUTUI DI FAVORE.

Art. 1.

L'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, istituita dalle leggi 13 luglio 1910, n. 466, e 28 luglio 1911, n. 842, qualora non voglia valersi della facoltà di contrarre i mutui di favore, di cui all'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per la riparazione, ricostruzione, e nuova costruzione degli edifici passati in sua proprietà, a norma degli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 della seconda delle leggi suddette, potrà chiedere al Ministero del tesoro che le sia corrisposto direttamente il contributo messo dal citato art. 7 a carico dello Stato, per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei mutui stessi.

Tale contributo viene fissato nella misura del 50 per cento e sarà pagato con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Nel primo anno della sua costituzione e negli anni successivi, finchè non siano scaduti tutti i termini stabiliti dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 della legge 28 luglio 1911, n. 842, l'Unione

dovrà presentare al Ministero dei lavori pubblici i seguenti documenti:

1° estratti catastali degli edifici danneggiati o distrutti, passati in sua proprietà;

2° decreti del prefetto, di cui agli articoli 15 e 16 della legge citata.

Per gli edifici danneggiati o distrutti, che al 28 dicembre 1908 non erano soggetti ad imposta, sarà presentato invece dell'estratto catastale la descrizione sommaria prescritta al n. 6 dell'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1910, n. 812.

Art. 3.

In seguito alla presentazione dei documenti di cui all'articolo precedente, su proposta dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, sarà fissato anno per anno con R. decreto in base alla somma degli imponibili, risultanti dagli estratti catastali, ed al valore degli immobili non ancora soggetti ad imposta, in conformità all'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, l'ammontare massimo dei mutui di favore, il cui diritto è passato all'Unione.

Sdaduti i termini citati nell'articolo precedente, sarà stabilito definitivamente con Regio decreto, su proposta dei suddetti ministri, l'ammontare massimo complessivo degli indicati mutui.

Art. 4.

Entro il limite massimo, fissato a norma dell'articolo precedente, l'unione potrà chiedere al Ministero del tesoro la concessione del contributo, di cui all'articolo 1, per un primo gruppo di lavori, che non ecceda l'ammontare di lire 20,000,000.

Alla domanda dovranno essere allegati il piano generale dei lavori, i progetti di massima dei fabbricati da costruire ed un preventivo della spesa vistati dall'Ufficio del Genio civile, il quale dovrà prima accertare che la spesa non superi quella necessaria, tenuto conto della destinazione dei vari fabbricati, e che nei progetti siano osservate le norme tecniche ed igieniche approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193.

In caso di divergenza fra il Genio civile e l'Unione, deciderà definitivamente il Ministero dei lavori pubblici, al quale spetterà in ogni caso l'approvazione del piano, di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il contributo dello Stato sarà commisurato alla metà delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in 30 anni di un mutuo al 4 per cento di un ammontare pari a quello del piano approvato; e sarà concesso con decreto del Ministero del tesoro, da registrare alla Corte dei conti, e nel quale saranno specificati l'ammontare, il numero e la decorrenza delle semestralità relative.

Il contributo, di cui al comma precedente, sarà pagato a semestri maturati il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno a decorrere dal semestre successivo a quello della emissione del decreto di concessione.

Art. 6.

Il contributo dovuto dallo Stato all'Unione può essere vincolato in Italia ed all'estero, a garanzia di operazioni finanziarie con banche, con istituti di credito e con Casse di risparmio per la provvista dei capitali necessari alla esecuzione dei lavori previsti nel piano generale, approvato ai sensi dell'articolo 4, quando concorrano le seguenti condizioni:

- a) che siano comunicate al Ministero del tesoro le condizioni dell'operazione finanziaria;
- b) che l'ammortamento del prestito sia stabilito in un periodo di tempo non eccedente quello della durata del contributo.

Art. 7.

Le somme ricavate dalla cessione del contributo dello Stato e le semestralità dovute dal Tesoro non cedute e pagabili direttamente all'Unione debbono essere versate presso un Istituto di emissione in conto corrente fruttifero.

I prelevamenti da detto conto corrente da parte dell'Unione saranno fatti secondo lo stato di avanzamento dei lavori, con modalità da stabilirsi per regolamento.

Art. 8.

Quando l'Unione dimostri, in base a certificato dell'ufficio del Genio civile, di avere erogato almeno tre quarti delle somme autorizzate col piano generale di cui all'art. 4, potrà chiedere con la stessa procedura il contributo dello Stato per un nuovo gruppo di lavori, purchè il relativo importo non ecceda la somma di lire 20,000,000.

Le stesse norme varranno per i successivi gruppi di lavori sempre quando siano state erogate le somme autorizzate per i precedenti gruppi, escluso quello in corso, per il quale basterà l'erogazione di tre quarti della spesa autorizzata.

Anche i successivi piani dovranno essere contenuti entro il limite massimo di cui all'articolo 3.

Art. 9.

Oltre alle operazioni contemplate dall'articolo 18 della legge 13 luglio 1910, num. 466, l'Unione è autorizzata a contrarre mutui ipotecari sulle case costruite, ricostruite o riparate.

Gli Istituti di credito fondiario hanno facoltà di concedere all'Unione mutui sino ai due terzi del valore dei fabbricati.

Le somme mutuate debbono essere versate al conto corrente stabilito dall'articolo 7 ed erogate esclusivamente in ricostruzioni, riparazioni o nuove costruzioni.

Art. 10.

Nei casi contemplati dal primo e dal secondo comma dell'art. 16 della legge 28 luglio 1911, n. 842, qualora prima del passaggio dei beni all'Unione i proprietari abbiano contratto un mutuo di favore, senza che l'Istituto mutuante abbia ancora fatto alcuna somministrazione di fondi, il contratto s'intende annullato, e l'Unione ha l'obbligo di rimborsare l'Istituto stesso delle spese sostenute per la concessione del mutuo, quando queste non siano state anticipate dal mutuatario.

È abrogato l'ultimo comma del citato articolo 16.

Art. 11.

Per l'esercizio del diritto di preferenza nell'acquisto degli edifici ricostruiti o riparati dall'Unione, stabilito dall'articolo 18 della legge 28 luglio 1911, n. 842, gli interessati sono esonerati dal fare la dichiarazione prescritta all'articolo stesso.

L'Unione, ove deliberi di mettere in vendita qualcuno dei suoi edifici, dovrà, prima di stipulare il contratto, renderne pubbliche le condizioni, assegnando un congruo termine, nel quale gl'interessati possano sperimentare il loro diritto di preferenza.

Le norme e le cautele da osservare al riguardo saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Unione, stabilito dall'art. 19 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sarà costituito da un presidente, nominato per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri e da otto consiglieri, di cui quattro funzionari governativi in rappresentanza, due del Ministero del tesoro e due rispettivamente dei Ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio; uno nominato dal Consiglio provinciale di Messina, uno dal Consiglio comunale di Messina e due eletti dai delegati degli interessati, secondo le norme del regolamento.

Art. 13.

Il massimo dell'assegnazione annua, di cui all'art. 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è fissato per i primi tre anni a lire 100,000, ferme restando per i due anni successivi le disposizioni dell'art. 26 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

A questo fine gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per la somma da versare all'Unione messinese, non potranno eccedere rispettivamente lire 50,000 nell'esercizio finanziario 1911-1912, lire 100,000 in ciascuno degli esercizi 1912-13, 1913-14 e 1914-15 e lire 50,000 nell'esercizio 1915-16.

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, sono estese a tutti gl'impiegati governativi, chiamati a prestar servizio presso l'Unione Messinese.

Art. 15.

Nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, i proprietari, singoli e associati, i quali, avendo diritto al mutuo di favore, abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto, l'edificio distrutto o danneggiato, potranno ottenere direttamente a loro

favore il pagamento del contributo dello Stato stabilito dall'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, nella misura del 50 per cento e dentro i limiti posti dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, quando provino con certificato del competente ufficio del Genio civile, che la ricostruzione o la riparazione dell'edificio è stata compiuta secondo le norme tecniche ed igieniche, di cui al R. decreto 18 aprile 1909, n. 193.

Le predette disposizioni si applicano anche alle Società anonime o cooperative, di cui all'art. 11 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Il Ministero del tesoro rilascerà agli interessati copia del decreto di concessione del contributo dello Stato, il cui pagamento avrà luogo con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

Anche nel caso contemplato nel presente articolo restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 16.

I proprietari singoli od associati e le società anonime o cooperative, che intendono avvalersi della facoltà concessa dall'articolo precedente, dovranno farne espressa dichiarazione nel preavviso al sindaco, prescritto dall'art. 45 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Essi potranno anche ottenere da parte del competente ufficio del Genio civile, per l'accertamento di cui al primo comma del precedente articolo, l'esame preventivo del progetto, purchè assumano a loro carico le spese occorrenti per le eventuali visite che risultassero necessarie.

Art. 17.

Gli Istituti autorizzati alla concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, compreso l'Istituto « Vittorio Emanuele III » di Reggio Calabria, costituito dall'art. 12 della legge 13 luglio 1910, n. 466, potranno ammettere nei contratti di mutuo da stipularsi agli effetti dell'art. 7 citato, che la metà a carico del danneggiato sia restituita in un termine minore di 30 anni, fermo restando però, per la parte a carico dello Stato, il periodo trentennale fissato dallo stesso art. 7.

Gl' Istituti possono altresì convenire, anche all'atto della stipulazione del mutuo, che l'ipoteca sull'edificio ricostruito o riparato sia cancellata, quando il mutuatario abbia completamente estinto la quota a suo carico.

Art. 18.

L' Istituto « Vittorio Emanuele III » di Reggio Calabria è autorizzato a fare operazioni comuni di credito, al fine di accrescere le disponibilità occorrenti per le operazioni dirette di mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908, previste dall'art. 12 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Nella concessione dei mutui stessi, l' Istituto preferirà le domande di coloro che, ai sensi del precedente articolo, offrano di estinguere la quota a loro carico in un periodo d'ammortamento minore.

Art. 19.

In applicazione degli articoli 26 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e 18 del Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, le semestralità dovute dallo Stato, di cui agli articoli 5, 6, 15 e 17 del presente decreto e 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a chiunque pagabili, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia per ritenuta diretta che per ruolo nominativo.

Gli atti di cessione di tali semestralità sono soggetti soltanto alla tassa di registro di una lira.

L' Unione messinese è esente da qualsiasi tassa o diritto comunale o camerale.

Art. 20.

All'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è aggiunta la disposizione seguente:

« Ciascun proprietario di parti o di piani di un edificio sottostanti al soffitto del primo piano, che rappresentino una unità o partita catastale, ha facoltà di costruire su altra area nell'ambito del territorio dello stesso comune, conservando il diritto al mutuo nella misura indicata nell'art. 1º della legge 13 luglio 1910, n. 466, purchè notifici tale sua determinazione con atto di ufficiale giudiziario ai proprietari delle altre parti o piani dell'intero edificio. Tale notificazione importa rinuncia alla propria quota di area ed all'indennizzo di cui al detto art. 6, secondo comma.

« Sulla quota d'area rinunciata i proprietari di parti o piani soprastanti al soffitto del primo piano, hanno la facoltà di sostituirsi al rinunciante, a norma del quarto comma del detto articolo. Qualora i detti proprietari non esistano, o non vogliano sostituirsi al rinunciante, la quota di area rinunciata è devoluta ai rimanenti proprietari di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano, in proporzione dei rispettivi imponibili catastali.

Art. 21.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso previsto dall'art. 13, lettera c) della legge 28 luglio 1911, n. 842, senza che occorra il permesso del sindaco, intesa la Commissione edilizia, ma fermo restando l'obbligo di costruire nell'ambito del piano regolatore e di dimostrare di essere già proprietario dell'area occorrente.

Art. 22.

Nei riguardi della concessione dei mutui di favore e dei contributi dello Stato, ed agli effetti degli articoli 10 e 13 della legge 28 luglio 1911, n. 842, si intendono compresi nell'ambito del piano regolatore di Messina anche gli edifici, che sorgono sul lato esterno della via di circumvallazione, e prospettino sul medesimo ad una distanza non maggiore di cinquanta metri, purchè l'area compresa fra la via e l'edificio sia chiusa e costituisca una pertinenza di quest'ultimo.

Art. 23.

La priorità di grado dell'ipoteca a favore dello Stato, stabilita dall'art. 4 del Regio decreto 29 luglio 1909, n. 619, approvato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, non ha effetto di fronte all'ipoteca relativa al mutuo fatto dal consorzio o da altro Istituto mutuante, ai fini della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e ai termini delle leggi successive, emanate per agevolare le riparazioni, le ricostruzioni e le nuove costruzioni di edifici colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, quand'anche già colpiti dai terremoti del 1905 e del 1907.

Art. 24.

Fino a quando il Consiglio d'amministrazione dell'Unione messinese non sia costituito a ter-

mini di legge, od il Governo non abbia proceduto alla nomina del Commissario Regio, di cui all'articolo 23 della legge 28 luglio 1911, n. 842, le notificazioni fatte al prefetto di Messina a norma degli articoli 10, 13 e 14 della legge stessa valgono anche come fatte all'Unione.

CAPO II.

PROVVEDIMENTI DIVERSI.

Art. 25.

A decorrere dal 1° gennaio 1912, tutti i servizi attinenti alle espropriazioni per l'esecuzione del piano regolatore di Messina sono affidati ad uno speciale Ufficio, diretto da un funzionario governativo nominato dal ministro dei lavori pubblici.

Il personale da assegnare all'Ufficio predetto sarà in parte scelto fra quello tecnico del comune, che attualmente trovasi destinato al servizio delle espropriazioni per il piano regolatore, ed in parte formato da funzionari governativi.

La misura delle indennità, spettanti al direttore dell'Ufficio ed ai funzionari governativi, sarà fissata con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Le spese per tali indennità, quelle per il funzionamento dell'Ufficio, nonché tutte le spese occorrenti per le espropriazioni, saranno a carico del comune di Messina e verranno prelevate dai fondi assegnati per l'esecuzione del piano regolatore.

Le disposizioni del presente articolo potranno con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, essere estese al comune di Reggio Calabria.

Art. 26.

Contro le sentenze dei Collegi arbitrali, di cui all'articolo 47 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è ammesso appello dinanzi ad un Collegio arbitrale di secondo grado, avente sede a Roma e composto:

a) di un magistrato con grado non inferiore a presidente di sezione di Corte d'appello, che assumerà la Presidenza, e sarà nominato dal ministro guardasigilli;

b) di un magistrato con grado di consigliere di Corte d'appello, nominato dal ministro predetto;

c) di due membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nominati dal ministro dei lavori pubblici;

d) di un referendario al Consiglio di Stato nominato dal ministro dell'interno.

Oltre l'arbitro ordinario ciascuno di detti ministri nominerà un supplente.

Il termine per l'appello sarà di trenta giorni e decorrerà dalla data della notificazione della sentenza e del decreto che l'ha resa esecutiva.

Con decreto Reale, su proposta dei suddetti ministri, si provvederà a determinare le modalità relative alla liquidazione degli onorari spettanti agli arbitri e le norme che possano occorrere per l'attuazione del presente articolo.

Art. 27.

Nelle espropriazioni, di cui agli articoli 44 e 46 della legge 13 luglio 1910, n. 466, la indennità per gli edifici, dichiarati inutilizzabili ai sensi e con le norme del Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, sarà determinata in base al solo valore dell'area, calcolato secondo le disposizioni del citato articolo 44.

Nessuna indennità sarà dovuta per qualsiasi altro titolo, salvo al proprietario la facoltà di asportare tutti i materiali a suo avviso utilizzabili, entro il termine di 20 giorni dall'inserzione del decreto di espropriazione nel foglio degli annunci legali della provincia.

Art. 28.

I fabbricati non ancora demoliti alla data della pubblicazione del presente decreto e classificati inutilizzabili a norma dell'articolo 1 del Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, potranno, qualora sia già stata esaurita tutta la procedura di cui al detto articolo, essere sottoposti ad una revisione straordinaria della classifica medesima.

A tale effetto i proprietari dovranno presentare istanza al Ministero dei lavori pubblici nel termine di venti giorni dalla pubblicazione di apposito manifesto da parte del prefetto.

Il ministro dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente in merito alla classifica, dopo sentito il parere di una Commissione, composta di tre funzionari del Genio civile di grado non inferiore a quello di ingegnere capo.

Contro il provvedimento del ministro non sono ammessi ricorsi né in sede giudiziaria, né in sede amministrativa.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

Art. 29.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO
FACTA
FINOCCHIARO-APRILE
SACCHI
NITTI.

Visto: *Il guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

Decreto Reale 31 dicembre 1911, n. 1426, riguardante lo sfratto per occupazione abusiva delle baracche e dei padiglioni destinati ad abitazione dei funzionari dello Stato, nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 722;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo sfratto per occupazione abusiva delle baracche e dei padiglioni destinati dallo Stato ad abitazione dei propri funzionari nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, è disposto dal prefetto mediante decreto, l'esecuzione del quale è affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito

del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SACCHI.

Visto: *Il guardasigilli*

FINOCCHIARO-APRILE

Decreto Reale 18 gennaio 1912, n. 154, riguardante il ripristino sino al 30 giugno 1912 della facoltà consentita dal Regio decreto 11 settembre 1910, n. 767, circa la risoluzione della vertenza relativa ai contratti e lavori dipendenti dal terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 21 dicembre 1911, n. 1395;

Ritenuto che in dipendenza di contratti stipulati per forniture, provviste e lavori diretti a riparare i danni causati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono tuttora pendenti vertenze che è opportuno risolvere con la speciale procedura stabilita con l'altro Nostro decreto n. 767 dell'11 settembre 1910;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'approvazione data dal ministro dei lavori pubblici alle proposte motivate di risoluzione di vertenze e di dichiarazione di non applicabilità di clausole penali, in dipendenza di contratti stipulati per forniture, provviste e lavori diretti a riparare i danni causati dal terremoto del 28 dicembre 1908, dispensa dall'osservanza di tutte le norme stabilite al riguardo dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà effetto fino al 1° luglio 1912, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SACCHI
TEDESCO.

Decreto Reale 21 dicembre 1911, n. 1395, che proroga fino al 1° luglio 1912 la facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, con cui fu data facoltà al Governo di adottare, con decreti Reali da convertirsi in legge, provvedimenti eccezionali ed urgenti anche nell'interesse della proprietà, della industria e del commercio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Ritenuto che tale facoltà, prorogata con le leggi 13 luglio 1910, n. 466, 30 dicembre 1910, n. 910, e 6 luglio 1911, n. 722, scadrebbe col 31 dicembre 1911;

Ritenuto che le condizioni dei comuni danneggiati dal terremoto fanno prevedere il bisogno di adottare, anche dopo il detto termine, altri provvedimenti di carattere urgente ed eccezionale;

Considerato che, non essendo il Parlamento convocato, è necessario prorogare l'esercizio della suindicata facoltà mediante decreto, da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal

terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata con le leggi 13 luglio 1910, n. 466, 30 dicembre 1910, n. 910, e 6 luglio 1911, n. 722, è prorogata fino al 1° luglio 1912.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

V. - *Il guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12** » (N. 896).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 291,155.79 e le diminuzioni di stanziamenti per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	5. Ministero - Spese di ufficio	L.	15,000	»
»	6. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero	»	6,500	»
»	9. Indennità di supplenza	»	158,000	»
»	10. Indennità di missione	»	30,000	»
»	15. Spese di stampa		10,000	»
»	21. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	»	3,000	»
»	24. Compensi per lavori e servizi straordinari	»	8,000	»
»	28-ter. Indennità di residenza agli uscieri in servizio negli Uffici giudiziari di Roma (Spese fisse)	»	9,000	»
»	29. Magistrature giudiziarie - Spese di ufficio (Spese fisse)		8,280.79	
»	37-bis. Indennità di residenza in Roma agli uscieri giudiziari per l'esercizio finanziario 1910-11 (Spese fisse)		4,500	»
»	38-bis. Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	»	14,000	»

SALDI DI SPESE RESIDUE.

Cap. n.	38-IV. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 2 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	L.	106	»
»	38-V. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 8 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto dovuto agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »		1,800	»
»	38-VI. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 9 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Indennità di supplenza » »		1,720	»
»	38-VII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 10 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Indennità di missione » »		1,420	»
»	38-VIII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 27 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) » »		11,160	»
»	38-IX. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 28 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » »		389	»
»	38-X. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 30 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Acquisto, ma-			

	nutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari » L.	430 »
»	38-XI. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 31 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari » »	545 »
»	38-XII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 31-bis dell'esercizio finanziario 1910-11 « Manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma » »	5,390 »
»	38-XIII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 32 dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) » »	115 »
»	38-XIV. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 39-bis dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » »	1,800 »
	Totale L.	<u>291,155.79</u>

DIMINUZIONI.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse). . . . L.	18,700 »
»	2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	8,300 »
»	3. Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio »	5,800 »
»	4. Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	300 »
»	8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovuto agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelle morte in servizio »	6,000 »
»	11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario »	18,500 »
»	27. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) . . »	76,555.79
»	28. Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	15,000 »
»	28-bis. Assegni agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero e spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse) »	85,000 »
»	30. Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari »	5,000 »
»	31. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari »	31,000 »
»	33. Pigioni di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse). »	14,300 »
»	35. Assegni di disponibilità (Spese fisse) »	4,000 »
»	38. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) »	2,700 »
	Totale L.	<u>291,155.79</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale » (N. 855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 855).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onor. Grassi.

GRASSI. Io non so se debba più ammirare la Camera dei deputati che ha impiegato diciotto mesi a preparare questa legge, ed ha dedicato alla discussione di essa due sedute, ovvero il Senato che, in meno di una settimana, l'ha esaminata, ed oggi si accinge a votarla, come molti sperano, senza discussione. Io però una cosa so benissimo, ed è che questa legge riguarda una delle questioni più importanti per il nostro Paese, una delle maggiori fonti di ricchezza, — ricchezza che si calcola non a milioni, ma a miliardi — e credo perciò che avrebbe meritato un'ampia e ponderata disamina. Dato il momento in cui ci viene presentato — in una seduta, come si dice, preagonica — non voglio scendere ad un'analisi particolareggiata e mi limito ad alcuni brevissimi cenni.

A mio avviso, il progetto di legge doveva essere completato con l'aggiunta di una parte

molto importante, vale a dire col riordinamento delle scuole di zootecnica, e col rinnovamento dal punto di vista scientifico, di qualcuno dei nostri Istituti zootecnici. Si è detto che ciò non rientra in questo disegno di legge, le cui finalità sarebbero diverse. Veramente il disegno di legge si intitola: « Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale », e tra i provvedimenti, nello stato attuale delle cose, il primo avrebbe dovuto essere appunto il riordinamento dell'insegnamento e degli Istituti sperimentali di zootecnica, allo scopo di arrivare a liberare la nostra industria zootecnica da quell'empirismo che purtroppo la domina ancora ai nostri giorni.

E, quasi a prova di quanto dico, cito il disegno di legge che viene in discussione subito dopo l'attuale, quello per i provvedimenti a favore dell'industria serica, il quale, evidentemente avendo una finalità analoga, non manca di prendere in considerazione anche l'insegnamento e la parte sperimentale, accordando così il giusto valore alla base scientifica necessaria per i progressi della bachicoltura e della gelicoltura.

Io avrei dunque ritenuto opportuno che si fosse aggiunto una parte che non è di lieve momento, al presente progetto di legge. Per rischiare ulteriormente il mio concetto, senza entrare in discussioni lunghe, dirò solo che nelle nostre scuole di zootecnica in complesso fa difetto l'insegnamento della fisiologia, base della zootecnica, di quella fisiologia che in Germania, in Austria e in quasi tutte le nazioni viene sempre associata alla zootecnica, come branca di fondamentale importanza, e che in parecchie scuole d'agricoltura estere vanta cultori, i quali si sono acquistata grandissima fama appunto per i vantaggi che, con i loro studi, hanno arrecato nel campo pratico dell'allevamento e del miglioramento degli animali domestici.

Certamente mi si potrà rispondere: provvederemo in altro momento, provvederemo con un'altra legge. Io non potrei contentarmi di questa risposta: perciò voglio citare un paio di esempi, i quali varranno a dimostrare perchè in questo progetto di legge non si sarebbe dovuto prescindere dalla necessità da me messa innanzi di togliere all'industria zootecnica il carattere essenzialmente empirico che ha oggi

in Italia, e di darle impronta scientifico-pratica.

Furono importati, anche nell'Italia meridionale, i maiali di razza York-Shire. Si può discutere se conveniva introdurre anche in questa parte del nostro paese una razza, che gli inglesi hanno creata servendosi, se ben sono informato, anche del sangue casertano; ma non è questo il punto che mi preme di mettere ora in rilievo; il guaio, su cui richiamo l'attenzione del Senato, è che la razza York-Shire fu importata nell'Italia meridionale senza preoccuparsi dei danni positivi che da tale importazione potevano nascere. E purtroppo si introdussero così nell'Italia meridionale due malattie dei suini: l'*Hog-Colera* e la *Schweineseuche*. Il professore Oreste mi ha accertato che questi due morbi antecedentemente vi erano sconosciuti e che il mezzogiorno d'Italia li deve all'York-Shire. Se la zootecnia fosse stata riunita, come avrebbe dovuto esserlo, alla zootecnia, avremmo potuto evitare questi flagelli, che ormai fanno larghissima strage.

Fu anche ripetutamente pubblicato che in Sardegna fu importata la tubercolosi bovina insieme cogli animali riproduttori.

Di questa notizia io non assumo però la responsabilità e noto solo, che per quanto mi consta, essa non fu mai smentita.

Entro ora nel cuore del progetto di legge. Esso si propone di aumentare il numero degli stalloni, portandoli da 800 a 1200. Ora, io mi domando come si può fare una proposta simile, senza tener conto che, poco dopo che era stato presentato questo progetto di legge dal ministro Raineri, è comparsa una serie di pubblicazioni, le quali dimostrano che probabilmente si può raggiungere lo scopo a cui si mira per una via differente! Avrei voluto portare dati precisi; ho scritto in Russia per averli, ma non sono ancora arrivati. In ogni modo i fatti a cui alludo, sono stati pubblicati da persone serissime e ne risulta che oggigiorno per fecondare una cavalla si può abbandonare, dirò così, il metodo vecchio, perchè vi è un metodo nuovo che consiste nel servirsi del liquore seminale emesso in una volta da uno stallone per fecondare dieci o quindici cavalle. (*Rumori - Si ride*).

Non vi è motivo di ridere; la cosa sta precisamente nei termini in cui io l'ho messa. Lo dimostrano le pubblicazioni fatte dal Ministero

dell'interno di Russia. Perchè non potremmo approfittarne per tentare, se è possibile, di ridurre di moltissimo il numero dei nostri stalloni, portarli ad esempio, da 800 a 200, invece che a 1200, come vuole il progetto attuale?

Ripeto che mi fonda su dati positivi. L'Iwanoff che è il principale autore di queste ricerche - il nostro Spallanzani, del resto, ne aveva già fatte di simili più di un secolo fa - ha pubblicato una relazione da cui emerge che seguendo questa strada si sono ottenuti ottimi risultati.

Io credo quindi che il provvedimento riguardante gli stalloni, del quale si occupa la presente legge, doveva essere studiato sotto un altro punto di vista, quello della fecondazione artificiale, che in Russia sembra diventata una pratica pregiata e seguita. Io non so se da noi siano state fatte serie ricerche per controllare queste esperienze. In ogni modo tengo a dichiarare che io, come molti altri studiosi, sono persuaso che con la fecondazione artificiale si raggiungeranno in pratica mirabili effetti e si arriverà a spedire per posta o per ferrovia il liquore seminale per fecondare le cavalle. (*Commenti - Si ride*).

Concludendo: io non faccio proposte di modifiche, o di rigetto; mi limito a dire che, a mio avviso, questa legge doveva essere studiata di più; e che, per mio conto, almeno avrei desiderato di avere in mano i dati sufficienti per legittimare le proposte che vi si contengono.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arrivabene.

Badini-Confalonieri, Barracco Giovanni, Barzellotti, Beneventano, Bensa, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Bruno, Buscemi.

Cadolini, Caldesi, Capaldo, Carafa, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cittadella, Coffari, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, De Seta, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Martino, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Faldella, Fano, Faravelli, Fili-Astolfone, Finali, Florena, Fracassi, Frasara.

Garavetti, Gatti-Casazza, Gherardini, Gqiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Mariotti, Martuscelli, Masarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Melodia, Minervini, Minesso, Mortara.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pirelli, Plutino, Pollio, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Riberi, Ridolfi, Riolo, Rossi Gerolamo.

Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scillamà, Serena, Spingardi.

Tami, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vacchelli, Vigoni Giuseppe.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale ».

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Per quanto dotto, il discorso testè udito del senatore Grassi non vi distolga, egregi colleghi, dal dare il vostro ampio appoggio al progetto di legge in discussione. Questo progetto di legge integra il soccorso all'iniziativa privata laddove si manifesta necessario nelle varie provincie del Regno in ogni ramo d'industria nazionale agricola; ed è lodevole che il ministro Nitti lo abbia presentato, trattando la questione della integrazione dell'attività zootecnica in Italia di ogni ramo, considerandola una famiglia sola. Prima si presentavano progetti di legge riguardanti solo i cavalli riproduttori e di tutte le altre parti della zootecnica non si faceva parola; si presentavano progetti per il miglioramento delle razze bovine e si trascuravano le razze suine ed ovine. Qui invece leggiamo all'art. 3 una

serie di commi in cui si rispecchiano tutti i bisogni e tutte le integrazioni necessarie alla zootecnica. Io condanno i tempi in cui lo Stato dava, regalava, ma non ricavava nulla, e quindi l'esperimento che si faceva era inutile; tali esperimenti nella Valle Padana han quasi sempre dato risultati negativi, in quanto alla utilità generale dell'industria agricola nel paese.

Consentitemi una parola riguardo ai cavalli riproduttori. Io ho già inteso accennare nello scorso anno dal senatore Grassi il fatto dell'accoppiamento scientifico degli animali. Io non so se coi bisogni che noi abbiamo oggi, bisogni impellenti specialmente per l'esercito, di cavalli che mancando nel paese ci costringono a mandare le nostre Commissioni all'estero per comperarli, potremo correre l'alea di questi esperimenti, ai quali ha nuovamente accennato l'on. Grassi; esperimenti che si svolgono praticamente, assevera egli, ed hanno ottenuto buon successo in Russia. Io non credo però che noi potremo avere la produzione della quale abbisognamo battendo questa via degli esperimenti scientifici di fecondazione artificiale!

E dico questo, perchè noi in passato avevamo 900 stalloni ed oggi siamo scesi ad 800, mentre i bisogni dell'esercito crescono sempre, specie per quelle razze che sono destinate alla artiglieria e al traino dei parchi d'assedio.

Ora, l'aumento di spesa che si propone con questo disegno di legge in cinque esercizi, è assolutamente necessario.

L'onor. senatore Grassi, studioso di questi fenomeni, non ignora che ci sono stazioni nella valle Padana, specialmente nelle provincie di Mantova, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, dove molte volte vi sono due soli cavalli riproduttori, i quali debbono soddisfare ai bisogni di molte centinaia di cavalle fattrici; cavalle ottime che vennero in parte date a dimora dal Governo e acquistate all'estero. Ed è così che noi abbiamo uno *stock* di cavalle fattrici di prim'ordine. Basta frequentare una fra le diverse esposizioni zootecniche che si vanno facendo ogni anno, per vedere quanta ammirazione destino agli stessi competenti stranieri i soggetti di produzione equina che noi possediamo.

Mi permetto perciò di pregare il Senato a che questo stanziamento dell'acquisto di nuovi cavalli stalloni non abbia a subire diminuzioni.

Col benessere sempre crescente delle nostre classi lavoratrici si è accresciuto il consumo delle carni e si è reso perciò necessario l'aumento dei bovini da carne, importandoli dall'estero, mentre prima preferivamo e ci dedicavamo soltanto ai bovini da latte e da lavoro.

Tra le integrazioni contemplate da questo disegno di legge vi è quella di introdurre le razze estere.

L'onor. senatore Grassi ha accennato al fatto che la introduzione di queste razze estere generò delle malattie che prima non si conoscevano negli stessi animali.

Se l'onor. senatore Grassi studiasse le importazioni fatte prima dai privati, specialmente quelle operate dal conte Salimbeni, il quale importò dall'Inghilterra e dalla Francia delle razze specializzate, si ricrederebbe facilmente.

Avviene anche in questo campo zootecnico quello che è avvenuto ed accade nel campo della viticoltura. Una volta le viti erano coltivate quasi esclusivamente in Italia. Fu appunto sotto Caterina dei Medici che in tutta la valle del Rodano venne per la prima volta impiantata la vite. Noi in materia di agricoltura abbiamo sempre insegnato a tutto il mondo; i nostri contadini insegnano nelle lontane Americhe l'arte del coltivare, del potare vitigni e agrumeti, come una volta i nostri antichi l'insegnarono in altri Stati.

Si considerino, per esempio, i risultati ottenuti dalle importazioni per quel che riguarda i suini. La razza York-Shire è diventata ormai una razza nostra. Da almeno 50 anni nelle provincie di Reggio Emilia e di Modena si fa dei suini una speculazione lucrosa; e avendo quadruplicato il numero dei caseifici, si è anche aumentato il numero degli animali suini; togliendoli da quelle razze che assolutamente danno un ingrassamento di gran lunga migliore in peso.

Ora, io domando all'on. senatore Grassi: si vorrebbe forse condannare l'introduzione delle viti americane dopo che esse importarono la fillossera?

Ma uno scienziato, come l'on. Grassi, conosce queste cose ed insegna anzi il modo di combattere queste malattie e di prevenirle.

Così dicasi per tutto quello che riguarda l'industria zootecnica.

Riguardo all'integrazione contenuta in questo disegno di legge, per quel che si riferisce alle

stazioni dei suini, voglio accennare al Senato un fatto che farà impressione.

Nella provincia di Mantova, e precisamente nella zona morenica, calcarea, silicea, arida, disgraziatamente v'è ancora la pellagra. Questa malattia perseguita il nostro contadino, anche perchè egli ama cibarsi di polenta, non di mais che abbia attraversato tutto il periodo della sua coltivazione ed abbia raggiunto perfetta maturazione, ma preferisce il formentone cinquantino e con l'uso di questo è certo che la pellagra non si può debellare.

Che cosa ha pensato di fare la Commissione provinciale contro la pellagra, sopra proposta della Cattedra ambulante provinciale che io ho l'onore di presiedere? Essa regala alle famiglie più povere del Mantovano, quelle di Solferino, di Cavriana, di Volta, di Castiglione, tutti nomi resi celebri per le battaglie ivi combattute, regala, dico, una scrofa di quelle di razza Yorkshire, che è diventata nostra razza nazionale, allevata da un intelligente gran produttore, il conte Stanga di Cremona. La Commissione dice: vi regalo questa scrofa, voi la mantenete, noi vi procureremo il verro, quando la scrofa avrà i suoi nati, questi saranno vostri. Ed i nati oggi nella provincia di Mantova si pagano anche 30 franchi l'uno, ed una scrofa può farne 9 o 10 per volta, facendo tre figliazioni all'anno. Infine, la Commissione per la pellagra della provincia di Mantova tende a far sì che si renda facile l'industria dell'allevamento dei suini nella provincia, come è praticato dai terzanini nella provincia di Modena e in quella di Reggio. Questo fatto io lo cito a titolo di esempio, e qui posseggo una cartolina che porta il ritratto di sei di queste piccole vergini della razza or ora menzionata.

Particolare elogio do al progetto di legge e lo raccomando all'approvazione del Senato; do anche molta lode all'onor. ministro e all'onorevole relatore senatore Gorio, tanto benemerito dell'agricoltura nazionale, perchè qui per la prima volta, si dice che si daranno sussidi anche alle Associazioni per garantire dalla mortalità del bestiame, alle latterie sociali, alle cooperative, ai magazzini cooperativi, a tutto questo insieme di istituzioni che servirà a debellare nelle sue radici il socialismo. Sono queste istituzioni benemerite che nel mantovano sono sorte a decine e alle quali il nostro con-

tadino ricorre. E, per fortuna, con l'allevamento di razze estere specializzate non si importano le malattie, ma invece si porta il benessere alla famiglia del contadino. Le cooperative del Mantovano, nei piccoli paesi, amazzano in media sei grossi suini alla settimana nel periodo della macellazione di tali carni.

Non ho se non a ripetere che raccomando alla approvazione del Senato questo disegno di legge, perchè esso provvede veramente ai bisogni della nostra agricoltura in ogni provincia d'Italia. (*Approvazioni*).

Ricorderà il Senato che nello scorso anno e nell'anno precedente si approvarono impianti di istituzioni zootecniche per le provincie meridionali, ed è là specialmente che l'azione del Governo potrà dare maggiori frutti quando sarà approvato questo disegno di legge. Non ho altro da dire. (*Approvazioni vivissime*).

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ho domandato la parola, perchè mi sembra che il collega senatore Arrivabene non mi abbia ben compreso. Io ho detto soltanto che nell'Italia meridionale furono importate delle malattie infettive. Ma mi sono guardato bene dall'aggiungere che conseguentemente non si sarebbe dovuto importare l'York-Shire od altre razze; io asserisco soltanto che, se si importavano, si dovevano importare con le debite cautele, perchè la scienza ha insegnato il modo di difendersi dalle malattie infettive.

D'altra parte, riconosco che ciò che ha esposto l'onor. Arrivabene riguardo ai progressi fatti nell'allevamento degli animali domestici è esattissimo, ma aggiungo però che in molte parti d'Italia tali progressi avrebbero potuto essere molto maggiori.

Io non ho detto affatto che i fini che si propone la presente legge non siano lodevoli; ho affermato invece che i provvedimenti in essa contemplati non bastano.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Dirò poche parole. Questo disegno di legge tende specialmente a favorire l'incremento e miglioramento della produzione equina e bovina. Dai quadri annessi alla relazione di questo disegno di legge presentata alla Camera

dal ministro Raineri, rilevo che in Sardegna la produzione equina diminuisce notevolmente; dal 1876 al 1908 diminuì del 16 per cento e continua il regresso, mentre aumenta sempre la produzione bovina ed ovina.

Questo fatto è grave perchè sappiamo che la Sardegna è quella regione che fornisce i migliori cavalli leggeri e resistenti per l'esercito, e sono i cavalli che nella guerra in Libia fecero la miglior prova, e basterebbe ricordare il valoroso reggimento dei cavalleggeri di Lucca.

Nei giorni scorsi, prima di venire a Roma, seppi che in questa primavera il Governo acquistò un numero minore di puledri, e questo fece impressione, perchè è vero si pagavano meglio, ma se ne acquistavano meno. Qualche produttore si lamentava dei criteri della Commissione nell'esaminare e giudicare la bestia, e si diceva si facevano degli scarti ingiustificati, d'altra parte i membri della Commissione, e si capiva, sostenevano che i rifiuti erano giustificati, perchè le bestie presentate non erano tali da ritenerle idonee a prestare un buon servizio. Non voglio erigermi giudice, ma constato i fatti della diminuzione della produzione, e del numero minore di acquisti, ciò che vorrebbe dire diminuzione di quantità e di qualità. Ma specialmente mi preoccupo che deperisca la qualità, perchè ben altra era la mia opinione, specialmente dopo la meravigliosa mostra equina in Macomer tre anni fa.

Io credo che vi sia un po' di ragione da parte dei produttori, e ritengo sarebbe necessario che si dovessero avere criteri speciali nel comporre le Commissioni che devono comprare, ci vogliono persone che abbiano criteri tecnici di zootecnica scientifica e pratica, perchè vi sono puledri che a quell'età si presentano poco idonei, ma pure hanno le qualità per diventare buoni cavalli pel servizio cui vanno destinati. Ma vi è una causa che influisce nella qualità dei prodotti, ed è che lo Stato acquista le puledre migliori, e mancano così le migliori giumente fattrici, e questo fatto necessariamente determina una decadenza dei prodotti, perchè non basta avere un buono stallone, ci vuole anche la femmina.

Credo vi influisca la poca cura nello scegliere le cavalle che si mandano al salto, specialmente per parte dei proprietari degli stalloni privati, essi fanno un affare industriale e basta di avere

il maggior numero di cavalle che paghino la tassa stabilita.

Interessa perciò non solo aumentare gli stalloni dello Stato, ma sorvegliare gli stalloni privati; soprattutto curare che si abbiano buone fattrici.

Non posso parlare della fecondazione artificiale sostenuta dall'on. Grassi, perchè incompetente.

Oggi la produzione avviene collo stallone e colla cavalla, ed è perciò necessario che si rivolgano le migliori cure nella scelta dei riproduttori, che sieno adatti a dare la razza di cavalli di cui più si abbisogna, ed in Sardegna deve sempre preferirsi il cavallo orientale, col quale il cavallo sardo ha, direi, comune l'origine, e sorvegliare perchè si accoppino con buone cavalle, in questo modo la qualità dei prodotti migliorerà indubbiamente.

Come dissi, causa principale della decadenza nella produzione equina, ritengo il fatto che comprate per l'esercito le migliori polledre mancano le fattrici, e devesi perciò rivolgere lo studio a risolvere questo problema. Certo se non si comprano anche le polledre, al produttore manca l'utile, che è il maggiore incentivo per la produzione; occorre quindi trovare il mezzo per cui il produttore abbia un utile conservando la bestia alla produzione almeno per un limitato tempo.

Non aggiungo altre parole, a me basta aver segnalato i fatti ai due ministri interessati, dell'agricoltura e della guerra, essi vedano di apprestare quei mezzi che sieno più efficaci per ottenere un risultato al quale soprattutto deve essere interessato l'esercito.

L'industria vaccina in Sardegna progredisce sempre per numero e qualità. Iniziato il miglioramento con tori importati, con gravi sacrifici dei proprietari, ora si forma una razza direi propria, e devo dire si comprano torrelli in Sardegna per riproduzione per portarli nel continente. Risultato questo di incroci e selezioni; del pari è aumentata la produzione degli ovini. Certo delle industrie armentizie in Sardegna sono queste due le più remuneratrici ed è perciò che le bestie sono in aumento. La vacca fornisce la carne ed il latte, e la pecora dà latte, lana ed agnelli. Il latte ora è un prodotto lucroso, coll'essersi estese in Sardegna le latterie, debbo però dire che la massima parte

sono latterie industriali che certo contribuirono a tenere abbastanza alto il prezzo del latte ma desidererei che si estendessero le latterie sociali, che debbono dare migliori risultati associandosi le forze dei produttori.

Non dico altro, perchè di fronte all'enorme lavoro che abbiamo, s'impone quasi il silenzio. Non esigo determinate assicurazioni dai ministri, prego solo che tengano conto delle mie brevi osservazioni, nell'interesse d'industrie così importanti.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Permetterà il Senato che io brevemente parli, ed anzitutto ringrazio il relatore e il senatore Arrivabene che rendono quasi inutile il mio intervento nella discussione. Il senatore Arrivabene, che ha tanta esperienza diretta in quest'argomento ed il relatore Gorio a cui si debbono in molta parte i progressi nella zootecnica nella regione in cui vive, hanno messo la questione in termini così precisi, che io quasi nulla dovrei aggiungere; soltanto devo rispondere brevemente alle osservazioni fatte dal senatore Grassi.

Il senatore Grassi non contesta che i provvedimenti devono essere approvati e che rispondano ad una vera esigenza; dice soltanto che si sarebbero dovuti affrontare altri problemi. E io non sono alieno dal credere che possa aver ragione; ma preferisco procedere a gradi, una cosa per volta. Noi risolviamo adesso un problema importantissimo e se, su altri problemi e specialmente su quanto riguarda la istruzione zootecnica, l'on. Grassi ritiene che si debba portare un nuovo esame, io non ho difficoltà di dargli ragione. Ma da questo a non ammettere che il progetto rappresenti un vero e reale progresso ci corre; anzi ciò è cosa che non può essere nella mente del senatore Grassi, come egli lo ha anche dichiarato.

L'on. Grassi ha detto che vorrebbe maggiormente sviluppato l'insegnamento della fisiologia ed altri insegnamenti ancora: e anche questo punto può essere materia di studio.

Vi è però una sola osservazione dell'on. Grassi che parrebbe una critica, quella riguardante la disposizione con cui si eleva il numero dei cavalli stalloni da 800 a 1200.

Ma questa, onorevole Grassi, è una necessità basata su richieste di ogni giorno fatte in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Ella sa perfettamente, onorevole Grassi, che abbiamo una quantità di stalloni che sono rispettabili anche per la loro età, ma che appunto la loro età costringe spesso a uno sforzo superiore a quello delle loro condizioni fisiologiche. (*ilarità*). Noi siamo arrivati al punto che vi sono 20,000 cavalle che devono ogni anno conservare forzatamente, non dico la loro verginità, ma la loro castità. (*ilarità vivissima*).

Per queste considerazioni - se non sarà risoluto il problema caldeggiato dall'onor. Grassi, problema che non ho nessuna difficoltà di studiare, pur confessando che non sono competente in materia (quello cioè della fecondazione in forma indiretta) - il senatore Grassi dovrà riconoscere, che allo stato attuale delle cose, non potevamo fare diversamente. L'onorevole Grassi cita un esempio di esperienze fatte in Russia. Ma si può non provvedere a una necessità di ordine positivo e aspettare le esperienze della Russia.

Che poi i nostri Istituti scientifici devano essere materia di studio, io non ho difficoltà di riconoscere. Non ho ancora potuto metter mano alla materia dell'insegnamento agrario, superiore e medio; materia grave e non facile. Ma dei problemi accennati dall'onor. Grassi credo si debba discutere quando esamineremo le riforme dell'insegnamento agrario.

Allo stato attuale spero che l'onorevole senatore Grassi si contenterà di questa mia dichiarazione.

GORIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIO, *relatore*. Ringrazio il ministro per le parole assai benevole delle quali ha voluto farmi segno. Io poi non so se debba ringraziare il senatore Grassi per le parole che ha pronunciato al mio indirizzo nella discussione del bilancio dell'agricoltura, o dolermi dell'appunto indiretto, non molto benevolo, che mi ha mosso oggi.

Egli disse che non sa se debba più ammirare il lungo studio che l'altro ramo del Parlamento ha posto nell'esame di questo disegno di legge, o la rapidità con la quale lo ha invece portato alla discussione l'Ufficio centrale

del Senato, e quindi il relatore, che ne è la emanazione.

In verità non è il caso di ammirare il profondo studio. La questione che oggi ci occupa con questo disegno di legge, è una questione molto matura nel paese, il quale da lungo tempo invoca i provvedimenti, ora proposti, a favore della più importante delle produzioni della nostra agricoltura.

Il cambiamento di titolare nel Ministero di agricoltura, il lungo dibattito intorno alla tassa di macellazione dei vitelli, spiegano come il disegno di legge abbia dovuto indugiarsi per un tempo relativamente lungo davanti alla Camera elettiva.

Il senatore Grassi ha risollevato oggi in Senato l'appunto al progetto di legge, che egli aveva portato nella discussione in seno all'Ufficio al quale appartiene, l'appunto, cioè, che non siasi col medesimo provveduto al riordinamento ed alla unificazione dell'insegnamento zootecnico, ora diviso fra le scuole d'agricoltura e quelle di veterinaria. Il ministro ha già risposto esaurientemente che non era a proposito di un disegno di legge di provvedimenti urgenti, per dare incremento e migliorare la produzione zootecnica, il momento opportuno per intraprendere il largo studio della importantissima questione del riordinamento degli studi zootecnici, invocato dal senatore Grassi, e non resta altro da aggiungere al relatore.

Il senatore Grassi è tratto quasi a deplorare i miglioramenti che si sono ottenuti nel campo della zootecnia, perchè alla introduzione di riproduttori di razze estere, egli pensa siano da ascrivere la comparsa di talune malattie infettive, come quelle che affliggono le razze dei suini, che accompagnarono la introduzione dello Yorkshire, e la tubercolosi dei bovini, che attribuisce ai riproduttori esteri di razze perfezionate da latte.

Certo il perfezionamento delle razze degli animali porta con sé, con la perdita della rusticità, una minore resistenza alle malattie, specie le infettive, epperò facilmente si spiega come talune malattie abbiano assunto maggior diffusione e gravità in seguito ai miglioramenti introdotti. Il ragionamento del senatore Grassi è un po' quello del *post hoc, ergo propter hoc*. E come spiegherebbe il senatore Grassi la comparsa della vaginite granulosa dei bovini e la

diffusione dell' afa epizootica, che non ha risparmiata alcuna regione d' Italia con forme veramente allarmanti? Alla introduzione di quali razze devono ascriversi queste malattie?

Sono, purtroppo, accidenti che vengono a perturbare l'andamento della economia nazionale, e che vanno subiti come inevitabile conseguenza dello stesso miglioramento zootecnico che s'intende raggiungere.

La Sardegna non si è lasciata imporre dal timore della tubercolosi per iniziare il miglioramento della razza indigena bovina coi tori della razza Schwyz, ottenendo risultati tanto più meravigliosi quanto rapidi. Chi ha visitato recentemente la Sardegna, ha potuto constatare il mutamento che è avvenuto in quel paese nella razza bovina, che prima dava raramente animali che superassero i tre quintali, mentre ora raggiungono i sei ed i sette quintali, con una evoluzione, dovuta appunto alla importazione dei tori svizzeri. E citerò a questo proposito ed a titolo d'onore il Carta, uno dei più grandi importatori di tori di Schwyz in Sardegna, il quale, non solo ha migliorato il materiale bovino di cui egli fa largo allevamento, ma si è messo in grado di fornire dei riproduttori che fanno invidia a quelli svizzeri d'importazione.

Non dobbiamo quindi esagerare i pericoli ai quali si va incontro col perfezionamento delle forme e delle attitudini degli animali utili all'agricoltura; la stessa razza umana col miglioramento si indebolisce e perde la resistenza ai mali onde è afflitta.

GRASSI. Ma noi ci guardiamo dalle malattie infettive.

GORIO, *relatore*. ... E dovremo anche noi tutelare dalle malattie i nostri animali. Ma il senatore Grassi, oppugna la necessità di aumentare il numero degli stalloni, consigliando la sostituzione della fecondazione artificiale.

Se il senatore Grassi andasse in mezzo alle regioni ippiche italiane, a propagare il pensiero suo avvenirista, che si possa sostituire la fecondazione artificiale a quella diretta dello stallone, certamente non otterrebbe un grande successo...

GRASSI. Certamente, perchè sono ignoranti.

GORIO, *relatore*. ... Io ammiro il senatore Grassi per gli studi che fa, ed ho anche molta fede nei progressi della scienza, epperò, *a priori*, non respingo la possibilità che si possa arrivare

anche alla fecondazione artificiale, come si fa con le uova dei pesci, ma oggi noi abbiamo bisogno urgente di produzione equina; la difesa nazionale richiede aumento di produzione equina, ed aumento di produzione richiede l'agricoltura e l'industria dei trasporti, e noi manchiamo del numero sufficiente di stalloni. Oggi non è possibile accontentarsi delle conquiste che potrà fare la scienza in un avvenire non molto lontano, per soprassedere ad un provvedimento che si impone con indiscutibile urgenza.

Io raccomando all'onorevole ministro che nell'applicazione della nuova azione, intesa ad intensificare maggiormente l'incremento della produzione degli animali in genere, utili all'agricoltura, non si perturbino le condizioni delle singole regioni. Rispettiamo più che è possibile ciò che si è fatto e si fa, astenendoci da soverchio spirito innovatore, integrando l'opera dei privati con aiuti, sussidii ed incoraggiamenti, per ottenere migliori risultati.

E dico questo principalmente in riguardo alla produzione ippica nazionale, la quale ha due forme spiccate nel nostro paese.

Nella Valle del Po si è entusiasti della produzione del cavallo da tiro pesante, il tornacento è la migliore delle leve che determina gli atteggiamenti economici non solo, ma è anche una guida sicura.

La difesa del paese, e conseguentemente la produzione del cavallo da guerra, deve essere l'interesse supremo cui deve ispirarsi l'accrescimento della produzione e non deve farci perdere di vista od abbandonare alle sole energie dei privati, benemeriti, cittadini la produzione del cavallo che, per condizioni speciali di determinate regioni, è ritenuto economicamente utile.

La questione che io qui sollevo oggi, è agitata con maggiore vivacità in Francia. Recentemente leggevo una pubblicazione di un uomo autorevole, che occupa un posto elevato nell'esercito di quel paese, col titolo « La crisi del mezzo sangue », nella quale si metteva in evidenza la continua diminuzione dei cavalli offerti alla rimonta, a tutto vantaggio della produzione del cavallo da tiro pesante. In quella pubblicazione si sottolineava la tendenza dei contadini francesi a produrre il cavallo da tiro pesante, il quale, a sei mesi, trova sul mercato acquirenti ad un prezzo che il mezzo-

sangue non raggiunge nemmeno a due o tre anni, quando lo sviluppo è completo. Giustamente l'autore osservava che era il trionfo del tornaconto, e finiva col dire: il cavallo da tiro pesante che si trova a collocare in qualunque modo, rappresenta dell'oro in verghe, che si può realizzare in qualunque momento, a seconda dei bisogni. Ma nel nostro paese abbiamo condizioni favorevoli alla produzione del cavallo da guerra, abbiamo il Lazio, oltre la Sardegna, la Capitanata, il Salernitano; ed in queste regioni si può convenientemente produrre il cavallo, per il quale l'Amministrazione della guerra può provvedere largamente ai suoi bisogni.

Ora, io credo che si farebbe opera contraria agl'interessi dell'economia nazionale se noi, pur coltivando e migliorando la produzione del cavallo sul tipo che occorre all'esercito, non ci curassimo della produzione di altri ricercati dall'agricoltura, dalle industrie e dal commercio. Noi abbiamo l'esempio del Belgio che è molto istruttivo e risponde vittoriosamente a coloro i quali hanno affermato che quella del cavallo è una produzione antieconomica. Il Belgio ritrae le maggiori sue risorse dai cavalli: da una statistica recente si ricava che quel paese esporta più cavalli della stessa Inghilterra, e proporzionatamente alla sua popolazione equina il decuplo dell'Inghilterra.

E un altro insegnamento offre a noi il Belgio, il quale, in poco più di un quarto di secolo, è arrivato, dal tipo di cavallo da tiro pesante, a creare una delle sorgenti più feconde della sua prosperità economica.

Ripeto, non dobbiamo diminuire il nostro interessamento per la produzione del cavallo militare, ma non dobbiamo neanche trascurare altri tipi di cavalli, che sono preferiti dagli allevatori, perchè più rispondenti a considerazioni d'ordine economico, che hanno ispirato l'indirizzo che si segue soprattutto nella valle del Po.

E mi consenta il Senato che io ricordi le iniziative che vanno manifestandosi in una provincia che non è la mia, quella di Cremona, le quali veramente lasciano ammirati e meritano un giusto plauso. Privati cittadini si uniscono colà per acquistare stalloni del tipo da tiro pesante, spendendo somme considerevoli, come 15 e 20 mila lire, per istituire stazioni consorziali, e sono già sorte colà circa quin-

dici stazioni di stalloni con soggetti decisamente miglioratori. E questo torna a riprova di quello che io dicevo prima, cioè che non bisogna tagliare la strada a questi indirizzi, perchè dal momento che essi sono seguiti, si deve dedurre che vi è quel tornaconto, che è la molla più potente delle manifestazioni del lavoro umano.

Ringrazio l'on. senatore Arrivabene, il quale ha portato tutto il suo autorevole e largo appoggio al presente progetto di legge e lo ha dato in tutte le forme. Io sono d'accordo con lui che non ci si debba limitare all'incremento della razza equina e bovina, ma che si debba pensare anche al bestiame suino ed estendere l'incremento pure alla produzione degli animali da cortile e specialmente ai polli. Ormai non si discute più: l'esportazione italiana delle uova di pollame rappresenta un cespite notevole coi suoi 50 milioni circa per anno, e la produzione del pollame deve oggi essere rivolta a colmare le deficienze che, purtroppo, si lamentano nel consumo delle carni, che tanto preoccupano la nostra popolazione. Laddove non arriva la carne bovina, dove è insufficiente quella suina o ovina, giunga come una provvidenza riparatrice quella del coniglio e del pollame. Vi sono nel nostro paese delle località le quali hanno le più favorevoli condizioni per l'allevamento dei polli, ed attendono dall'opera che svolgerà il ministro, la istituzione di una stazione sperimentale di pollicoltura, la quale servirà allo sviluppo razionale di questo ramo importante della zootecnica, rendendo servizi notevoli, come quelli delle stazioni di cerealicoltura e di bieticolture. E qui mi consenta il collega ed amico Parpaglia che io dia una breve risposta alle osservazioni che ha fatte.

L'amico Parpaglia ha accennato ad una notevole diminuzione della produzione equina nella Sardegna. A me mancano dati statistici per contraddire alle sue affermazioni. Ad ogni modo io, che sono stato in Sardegna anche recentemente, debbo dichiarare che ho ripetutamente ammirato il progresso, che anche nella produzione del cavallo è avvenuto in quell'isola, e non posso non associarmi completamente a quanto il senatore Parpaglia ha detto in proposito. Anzi dico di più, e cioè che l'Amministrazione della guerra trova nell'isola di Sar-

degna il materiale per soddisfare il suo fabbisogno per quel che riguarda i cavalli per la cavalleria leggera, ed aggiungo, anzi, che i cavalli sardi hanno dato mirabili risultati nella guerra che il nostro esercito combatte in Libia.

Però, se c'è una cosa che io debbo deplorare in Sardegna è il tentativo che si vorrebbe fare da taluni di tornare all'incrocio del puro sangue, che ha dato già cattivi risultati, mentre ottimi sono quelli che si sono ottenuti con l'impiego del sangue orientale, che conferisce alla produzione delle grandi qualità morali, che il cavallo arabo possiede per eccellenza, e che compensano ad usura i difetti di esteriore conformazione. È vero purtroppo che anche in Sardegna le cavalle fattrici lasciano molto a desiderare; ma noi dobbiamo far voti che anche là gli allevatori si persuadano che non bastano gli stalloni per ottenere una buona produzione, ma sono necessarie delle buone madri.

La produzione degli ovini in Sardegna (l'amico Parpaglia l'ha detto, ed è la verità) rappresenta una delle maggiori risorse di quella isola, dopo lo sviluppo che vi ha preso l'industria del cacio pecorino.

I rimproveri fatti alle Commissioni di rimonta per l'esercito, sono veri in piccola parte soltanto, e sono stati esagerati dalla speculazione, che non ha potuto fare accettare dalle Commissioni i cattivi puledri.

Le rimonte hanno avuto quest'anno ottimi risultati dappertutto. È bastata la più larga misura del prezzo con cui il materiale si paga, perchè abbondassero i puledri offerti in vendita. E va segnalata a titolo di lode tale iniziativa del ministro della guerra, nonché l'altra di abbassare l'età, acquistando i puledri a due anni invece che a tre, togliendoli presto dalle mani dei produttori italiani, che non tutti sanno fare un allevamento razionale, e danno luogo a quelle critiche che si sono giustamente fatte fin qui per il materiale acquistato dall'Amministrazione della guerra. È bastato, dico, che si sia alzato il prezzo dei puledri, portandolo da 600 a 700 e a 750 lire, perchè a migliaia i capi siano aumentati e le Commissioni di rimonta abbian potuto fare i loro acquisti con piena soddisfazione.

Vi è infine un'ultima questione, che non è stata neppure sollevata nella presente discussione, ed è quella che si riferisce alla tassa di

macellazione. Da qualche parte si è manifestato il desiderio che il provento di questa tassa ridondi a beneficio di quelle regioni o di quei luoghi dai quali il medesimo viene ricavato. Io riconosco che una certa equità e giustizia havvi in questo desiderio, ma penso che nel nostro paese, c'è una parte ancora e notevole nella quale tutto è da fare, tutto da creare in fatto di produzione zootecnica, mentre vi fanno assoluto difetto le private iniziative, perchè vi si dedichino invece le larghe energie finanziarie che si ritraggono da quelle provincie che, già incamminate nella via del progresso della produzione zootecnica, hanno minori bisogni degli impulsi del Governo e dell'opera sua ausiliatrice ed integratrice per formare quella coscienza zootecnica, che manca ancora in altre regioni del nostro Paese, la quale è causa precipua delle sofferenze che dobbiamo deplorare.

Il disegno di legge che il Senato è chiamato ad approvare, dà all'Amministrazione i mezzi per spiegare con la maggiore efficacia, l'azione propria per tutelare la produzione zootecnica, avviandola al suo più largo incremento.

Nel porvi mano il ministro non dimentichi che compito suo, e forse il più importante, è quello di creare, ove manca, e di migliorare, dove esiste, l'ambiente foraggero; giacchè il foraggio è la base fondamentale della produzione degli animali. Migliorando l'ambiente foraggero avremo preparato il miglioramento dell'ambiente zootecnico, senza del quale non può esservi vera prosperità dell'agricoltura e delle popolazioni agricole, per le quali l'agitazione continua ad essere un pio desiderio. (*Approvazioni vivissime e prolungate*).

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io debbo una parola di affidamento all'onor. senatore Parpaglia. Ricordando una promessa che gli feci in occasione della discussione del bilancio di agricoltura, riguardo all'istituto zootecnico sardo, ripeto che anche a questo Istituto sarà provveduto, con i mezzi che dà questa legge.

L'onor. senatore Parpaglia ha poi sollevato una questione molto delicata, quella della produzione equina di fronte alle altre forme di

produzione zootecnica della Sardegna. L'onorevole relatore ha già risposto al riguardo. I dati che si riferiscono alla produzione equina sono molto poco attendibili. Io non credo ad un regresso, ma pure abbiamo in qualche forma una diminuzione. Ma vi sono però altre forme di attività che si son venute sviluppando. Ed il senatore Parpaglia riconosce che è il criterio economico che serve di guida. Ciò che è certo è che dove la produzione zootecnica « relativamente » realizza il maggiore progresso è appunto nella Sardegna.

Il senatore Gorio ci consigliava di seguire ciò che avviene spontaneamente; senza pretendere di dare dei tipi, dobbiamo seguire le forme economiche più convenienti che si producono spontaneamente. Quando si dice che la produzione dei cavalli diventa di giorno in giorno antieconomica, come anche alla Camera molti eminenti oratori hanno sostenuto, si dice cosa non esatta. Vi sono forme di produzione equina che rispondono perfettamente a un criterio industriale.

L'onor. Gorio sa che il Governo è intervenuto nella questione relativa ai cavalli da tiro pesante, e che per quanto riguarda la produzione economica dei cavalli, il Governo non ha dimenticato di secondare le iniziative che sono sorte. Questo disegno di legge riguarda nella prima parte la produzione equina, nella seconda la produzione zootecnica in generale.

Mi dispiace di non potere, data l'ora, entrare nel merito di una discussione tecnica, in cui sarei lieto esporre le esperienze del passato e i propositi dell'avvenire.

Quanto alla raccomandazione dell'onorevole Gorio, per le stazioni di pollicoltura, egli ha detto che si tratta di una delle maggiori esportazioni d'Italia e che i polli e le uova sono e tendono a diventare sempre più una delle maggiori nostre esportazioni. Ora, l'allevamento dei polli si fa in maniera primitiva, tranne in qualche parte della Valle del Po; ma sono già pronti gli studi per una stazione di pollicoltura nel Veneto, che io spero possa sorgere presto e rendere utili servizi. E spero anche che una stazione di pollicoltura possa sorgere a Bella nel nuovo Istituto zootecnico, o in qualche altro sito dell'Italia meridionale.

Con queste brevi dichiarazioni confido che il disegno di legge possa riscuotere la fiducia del Senato.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Mi permetto brevi osservazioni. Noto anzitutto che i dati da me citati non li ho creati io, ma li ho desunti dalla relazione al disegno di legge. In essa ho visto che per quanto riguarda la produzione equina vi è una grande diminuzione, nientemeno che di 8175 capi in meno dal 1876 al 1908. Quindi mi pare che questa cifra sia imponente e debba determinare il Governo a ricercare la ragione di questa diminuzione.

Ho poi notato l'aumento della produzione bovina, che è aumentata nientemeno che di 98,303 capi dal 1881 al 1908, e la produzione ovina è aumentata di 1,031,890 capi. Che cosa significa ciò? Per me il significato è troppo chiaro ed istruttivo: l'aumento così notevole del bestiame bovino ed ovino indica che quella industria armentizia è remuneratrice; all'incontro la diminuzione della produzione equina ed il fatto del numero minore dei cavalli acquistati dallo Stato è indice che questa industria in Sardegna è sofferente.

Il programma che presenta questa legge per il miglioramento della produzione zootecnica nazionale è meraviglioso, se davvero potesse attuarsi. Non mancherà al ministro la buona volontà, ma non credo siano proporzionati i mezzi che si vogliono trarre dalla speciale tassa di macellazione dei vitelli.

Raccomando al ministro specialmente la parte che si riferisce ai foraggi. Provvedere a buoni mangimi, a buoni foraggi anche sul terreno è il miglior mezzo per assicurare una buona produzione. La mancanza dei foraggi, o non averli buoni, è la causa principale delle perdite nel bestiame, specialmente tenuto a sistema brado.

In Sardegna si risente più che altrove questo danno a causa delle prolungate siccità, l'erba sul terreno quasi si polverizza a causa dei calori estivi, le bestie hanno un nutrimento scarso e malsano, ed a ciò in alcune località si aggiunge anche la mancanza d'acqua per l'abbeveraggio. Le bestie dimagrano di giorno in giorno, ne muoiono, o sopravvivono macilente aspettando la primavera per rinsanguarsi.

Occorre pertanto provvedere a ciò, introducendo delle piante foraggere che possano resistere alla prolungata siccità, facendo appositi esperimenti proprio in quelle parti dell'isola in cui si sente maggiormente il bisogno. A que-

sto dovrebbero tendere gli studi delle cattedre ambulanti. Ma a queste cattedre si vogliono affidare tanti servizi tutti necessari ed utili per l'agricoltura. È doloroso notare lo scarso numero di queste cattedre in Sardegna. Basti dire che nella provincia di Cagliari, con una estensione territoriale enorme, vi è una sola cattedra ed anche con personale incompleto. Se si vogliono ottenere con queste leggi i risultati che il ministro si augura è necessario aumentare, dico, la propaganda con persone che abbiano la cultura e l'esperienza necessarie, dando a loro anche una posizione economicamente soddisfacente. Se non si apprestano i mezzi opportuni, la legge rimarrà inefficace.

Riconosciuto che l'industria armentizia in Sardegna è la più estesa, la principale industria agraria, è necessario proprio procedere al maggiore incremento e miglioramento della produzione zootecnica. Ricordo di nuovo oggi la scuola agraria di Bosa e quell'istituto zootecnico che ora non è che una stazione di monta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art 1.

Il numero dei cavalli stalloni nei depositi dello Stato viene portato, in cinque esercizi finanziari, a 1,200.

All'uopo, nel bilancio di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1912-13, vengono iscritte, in aggiunta agli stanziamenti attuali, le maggiori somme seguenti:

1912-13	L.	640,000
1913 14	»	800,000
1914-15	»	960,000
1915-16	»	1,120,000
1916-17	»	1,280,000

Nella scelta degli stalloni da acquistarsi, si avrà particolare riguardo al bisogno di produrre cavalli per l'artiglieria.

Con decreto del Ministero del tesoro, sarà ripartita la somma di lire 640,000, iscritta per l'esercizio finanziario 1912-13, fra i seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio:

Stipendi, paghe, assegni e indennità al personale dei depositi di cavalli stalloni.

Spese per il funzionamento dei depositi e l'alimentazione dei cavalli.

Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno e all'estero.

Per gli anni successivi detto assegnamento sarà proposto col disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Tutte le somme che, alla fine di ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1912-913, rimarranno disponibili sui capitoli di spese riguardanti il servizio dei cavalli stalloni, saranno conservate nella contabilità dei resti, e potranno, negli esercizi successivi, essere erogate secondo gli scopi indicati nei singoli capitoli di spesa.

(Approvato).

Art. 2.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a partire dall'esercizio 1912-913, sarà iscritta la somma di lire 200,000 in aumento agli stanziamenti dei capitoli « Incoraggiamenti alla produzione cavallina » (premi agli stalloni e alle cavalle; sovvenzioni per acquisto di riproduttori; cessione di stalloni e cavalle a prezzi di favore; premi alle corse) e « Incoraggiamenti alla produzione mulattiera » (allevamento asinino; concessione di asini stalloni; sovvenzioni per l'impianto e il funzionamento delle stazioni asinine; premi ai riproduttori).

(Approvato).

Art. 3.

Al fine di aumentare e migliorare la produzione degli animali bovini, ovini e suini e di dare incremento all'avicoltura, il Ministero di agricoltura, industria e commercio:

a) promuove e sussidia l'impianto di stazioni di tori, arieti e verri, anche con la concessione dei riproduttori;

b) sussidia la introduzione di riproduttori di razze perfezionate;

c) accorda premi agli allevatori che, insieme riuniti, istituiscano colonie speciali per l'allevamento di vitelli in pascoli montani o in altre località appropriate;

d) bandisce direttamente:

1° esposizioni a premio di animali riproduttori e sussidia quelle promosse da enti o da Comitati locali;

2° concorsi a premi per la coltivazione delle piante foraggere e per l'alimentazione razionale del bestiame e sussidia quelli promossi da enti locali;

3° concorsi a premi per l'uso di motori da sostituire agli animali nella trazione di macchine e strumenti di uso agrario;

e) promuove e sussidia le esposizioni di animali da macello;

f) favorisce lo sviluppo delle Società mutue di assicurazione contro i danni derivanti dalla mortalità del bestiame e delle latterie sociali agevolando la costituzione ed il funzionamento di esse e delle loro unioni o federazioni con contributi in danaro e premiando quelle che si mostrino meglio ordinate e più attive;

g) promuove e sussidia la fondazione e il funzionamento di consorzi e di cooperative fra produttori allo scopo di istituire ed esercitare magazzini generali per lane con annessi mercati;

h) sussidia le associazioni di agricoltori per l'attuazione di iniziative volte al miglioramento zootecnico;

i) crea e sussidia nuovi istituti zootecnici e stazioni e vivai di avicoltura, là dove se ne riconosca il bisogno, avuto riguardo alle condizioni dell'allevamento nelle singole regioni, e tenuto presente l'eventuale concorso degli enti locali;

l) accorda contributi per la istituzione di sezioni zootecniche presso le cattedre ambulanti di agricoltura;

m) promuove ed incoraggia, mediante conferenze, corsi temporanei, borse di studio e in ogni altro modo la propaganda intesa ad intensificare la produzione zootecnica.

(Approvato).

Art. 4.

Per ogni capo bovino portato alla macellazione che non abbia nessun dente incisivo da adulto è riscosso, a cura dei comuni, un diritto fisso di lire due, l'ammontare del quale è da devolversi per tre quarti allo Stato e per un quarto al comune.

Le quote spettanti allo Stato saranno versate in tesoreria per essere reintegrate a speciali

capitoli del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed erogate ai fini dell'art. 3 della presente legge, secondo le norme da stabilirsi col regolamento di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 5.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, verrà emanato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, udito il parere del Consiglio zootecnico, il regolamento che disciplina i provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle sovraimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative » (N. 877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette e fondiari e sulle spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 877).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. I.

Agli articoli 303, 304, 307 e 332 della legge comunale e provinciale (testo unico, approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269) sono sostituiti i seguenti:

Art. 303. La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni, per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati.

La facoltà di sovrimporre ai tributi diretti erariali sui terreni e sui fabbricati, è limitata per ciascuno di essi, rispettivamente per le provincie e pei comuni, a 60 centesimi per ogni lira d'imposta principale erariale, risultante dai ruoli principali dell'anno anteriore e dai ruoli suppletivi per l'imposta propria dell'anno medesimo, salvo il disposto del primo comma dell'art. 332 (modificato).

Le provincie ed i comuni possono essere, nei modi di cui all'articolo seguente, autorizzati ad applicare la sovrimposta con un numero di centesimi addizionali superiore al detto limite, premessa però sempre pei comuni l'applicazione: della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e domestici; e di una almeno delle tre tasse, sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.

Salvo quanto è disposto nell'art. 332 (modificato) la ripartizione annuale delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta in ragione delle somme d'imposta principale erariale risultante:

- a) pei terreni, dai ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta;
- b) pei fabbricati, dall'applicazione della quota del 12.50 per cento agli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta.

In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le provincie ed i comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 57 della legge 6 settembre 1907, n. 751 (testo unico).

Art. 304. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali, che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite, di cui al primo comma del precedente articolo, devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, quale maggioranza dovrà inoltre non essere mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al comune ed alla provincia.

Tali deliberazioni debbono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per lo spazio di otto giorni, durante il qual termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico. Quelle dei Consigli provinciali devono inoltre essere inserite in sunto nel fo-

glio periodico degli annunci legali della provincia.

L'autorizzazione ad applicare la sovrimposta con eccedenza al limite sopra indicato è data pei comuni dalla Giunta provinciale amministrativa; e per le provincie con decreto Reale da promuoversi dal Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato.

Ogni contribuente può reclamare contro le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, con le quali si applica la sovrainposta con eccedenza al limite di cui all'art. 303, all'autorità che deve impartire l'autorizzazione.

Il reclamo deve essere proposto nei quindici giorni successivi all'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, a quello dell'inserzione nel foglio periodico per quelle provinciali.

L'Autorità competente ad autorizzare l'eccedenza della sovrimposta esamina la regolarità degli stanziamenti dell'intero bilancio e se le spese obbligatorie sieno iscritte nella misura strettamente necessaria; e, previa notificazione ai rispettivi Consigli, può apportare al bilancio stesso le modificazioni che sieno necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori.

I provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ed il decreto Reale sono, a cura dell'Amministrazione interessata, pubblicati per copia all'albo pretorio per otto giorni; il decreto Reale con la indicazione della misura della sovrimposta deve inoltre essere inserito per sunto nel foglio periodico degli annunci legali della provincia.

Qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia, può produrre ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa od il decreto Reale.

Tutti i termini per il ricorso e pel procedimento innanzi alla V Sezione del Consiglio di Stato sono ridotti alla metà.

Il termine per ricorrere decorre rispettivamente dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa nell'albo pretorio del comune; e dalla data della inserzione del decreto Reale nel foglio periodico degli annunci legali della provincia.

La Sezione pronuncia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Art. 307. — Le provincie ed i comuni, che eccedono il limite della sovrimposta, possono essere autorizzati a mantenere od iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento, con cui si autorizza la eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per l'igiene, l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura.

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai comuni nè dalle provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative quando pure rivestano i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrata l'urgenza di esse, e la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le relative deliberazioni devono essere prese e pubblicate nei modi stabiliti dall'articolo 304. Inoltre, trattandosi di deliberazioni dei Consigli comunali, le medesime devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le deliberazioni dei Consigli provinciali invece diventano esecutive, ai sensi dell'art. 260 della legge comunale e provinciale, quando contro di esse non sia pervenuto alla Prefettura reclamo di qualche contribuente della provincia nel termine di venti giorni da quello della loro inserzione nel foglio periodico. Qualora siano presentati reclami, ed il prefetto non riconosca che le deliberazioni stesse sieno da annullare, le trasmette al Ministero degli interni, insieme coi reclami, per il provvedimento da adottarsi con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni dei comuni, e il decreto Reale per le deliberazioni delle provincie devono essere pubblicati e possono essere impugnati con ricorso innanzi la V Sezione del Consiglio di Stato, a' sensi e nei modi previsti dall'art. 304.

Art. 332. — Agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte, salvo quanto è stabilito nell'art. 303, restano in vigore nelle provincie a catasto nuovo la legge 23 dicembre 1900, n. 449, modificata da quella del 5 aprile 1908, n. 135; nella Basilicata l'ar-

ticolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nei compartimenti catastali napolitano, siciliano e sardo l'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Restano altresì in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge 24 marzo 1904, n. 130; 53 della legge 1° marzo 1886, n. 3682; 4 della legge 8 luglio 1903, n. 312; 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, in quanto stabiliscono la facoltà di valersi di speciali sovrimposte, da non calcolarsi agli effetti dell'eccedenza; nonchè gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 1905, n. 251, e 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

Nulla è innovato all'articolo 39 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e all'art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta.

(Approvato).

Art. II.

La metà della tassa annuale sugli automobili spettante allo Stato, giusta gli articoli 1, 7 e 20 della legge testo unico 17 luglio 1910, n. 569, è devoluta, a cominciare dal 1° gennaio 1913, a favore delle provincie.

La ripartizione fra le provincie è fatta a cura dello Stato, che provvede alla riscossione della tassa, prelevando, sull'anzidetta metà della tassa riscossa devoluta alle provincie, il dieci per cento per le spese di accertamento, riscossione ed amministrazione della tassa.

La somma che resta, fatta questa detrazione, viene distribuita a fine di esercizio finanziario fra le provincie per metà in ragione del numero degli automobili iscritti nei comuni compresi nel territorio di ogni singola provincia secondo la residenza legale dei possessori, e per metà in ragione della lunghezza delle strade provinciali di ogni provincia.

(Approvato).

PRESIDENTE. A proposito di questo disegno di legge l'Ufficio centrale, che lo ha esaminato, propone l'ordine del giorno del quale do lettura:

« Ordine del giorno.

« Il Senato, mentre prende atto della dichiarazione, contenuta nella relazione ministeriale sul presente disegno di legge, che il Governo conscio della necessità di dare assetto alla finanza degli enti locali presenterà al Parlamento i provvedimenti legislativi all'uopo opportuni, rinnova il voto che questi vengano proposti quanto più presto sarà possibile, per guisa che non sia lontano il giorno in cui la razionale attribuzione di cespiti imponibili alle provincie ed ai comuni ponga questi e quelle in grado di soddisfare convenientemente alle imprescindibili e sempre crescenti esigenze dei pubblici servizi, ai quali devono rispettivamente provvedere ».

LEVI-CIVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA, *relatore*. Dalle informazioni che l'Ufficio centrale aveva assunto circa il provento della tassa sugli automobili, di cui una parte va a favore delle provincie, risultava che esso annualmente ammontava a circa un milione e ottocento mila lire. La cortesia del Presidente del Consiglio, ministro per l'interno, ha fatto conoscere ieri sera al Presidente del Senato, il quale lo ha comunicato all'Ufficio centrale, che nei primi undici mesi dell'anno finanziario in corso, il gettito di questa tassa è stata di 1,963,954 lire, e quindi, tenendo calcolo del presuntivo incasso per il dodicesimo mese, si può ritenere in cifra tonda che il provento annuo della tassa sarà di due milioni. Di questi la metà, ossia un milione, andrà alle provincie sotto deduzione di un decimo; saranno cioè 900 mila lire, che verranno ripartite fra le 69 provincie d'Italia, secondo i criteri fissati dalla legge.

Soggiungo che, rispetto alla materia che forma oggetto dell'art. 1º, cioè le sovrimposte provinciali e comunali, l'Ufficio centrale, con pieno compiacimento, ha rilevato che la relazione ministeriale, con la quale il disegno di legge è stato presentato al Senato, contiene la seguente dichiarazione:

« Ma l'assetto delle finanze locali richiede altri provvedimenti legislativi, ed il Governo, conscio di questa necessità, ha preso impegno

dinanzi alla Camera elettiva, di presentare un disegno di legge il quale ponga gli enti locali in condizioni da soddisfare alle sempre crescenti esigenze dei servizi loro affidati ».

Il Senato non è certo stato secondo a nessuno nell'additare quelle necessità che il Governo ha sempre riconosciuto. Il Senato che meno di un anno fa, nell'occasione della discussione dello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'interno, ha invocato dall'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, una assicurazione che questo arduo argomento non sarebbe stato negletto, il Senato desidera che venga riaffermata questa disposizione del Governo a prendere in sereno e maturo esame il ponderoso oggetto, sicchè non sia remoto il giorno in cui la agognata sistemazione tributaria degli enti locali, possa essere disciplinata nella nostra legislazione, in guisa che questi enti, i quali debbono provvedere a tanti servizi, fronteggiare bisogni sempre maggiori, soddisfare a tanti interessi della collettività, si trovino nella possibilità di farlo. Ed io non dubito che l'onor. Presidente del Consiglio, seguendo quella che si può ben dire una tradizione sua, non si arresterà a questo progetto di legge, che pure di qualche cosa migliora le condizioni degli enti locali, e più che altro migliora il procedimento relativo all'ecedenza delle sovrimposte, e vorrà far sì che sia intensamente e prontamente studiato il problema, e gli piacerà, come diede alla Camera elettiva, dare anche alla Camera vitalizia quell'affidamento che possa appagare questo, che è desiderio del Senato, come della Camera elettiva, come altresì del Paese, perchè i rappresentanti legittimi delle provincie e dei comuni nei loro congressi lo hanno costantemente e ardentemente manifestato.

Mi permetto poi di accennare (si tratta di cosa da poco, ma voglio dirlo per amore di esattezza) che nella relazione dell'Ufficio centrale sono due errori di stampa, dei quali è bene che resti nel verbale la correzione. Dove si dice *quarta* sezione del Consiglio di Stato si dovrebbe dire *quinta*, e dove è stampato che il comune di Roma ha 5.76 centesimi di sovrimposta (sarebbe una felicità somma per il comune di Roma se la sovrimposta fosse così mite) deve leggersi 65.76; la tipografia ha soppeso un 6.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, il quale corrisponde ad un altro ordine del giorno che fu votato, col consenso del Governo, dall'altro ramo del Parlamento.

Però l'Ufficio centrale comprenderà che il problema non è così semplice come può apparire. Noi sentiamo sempre parlare di grandi riforme tributarie, ma nessuno mai viene a dire in che cosa esse debbano consistere. La difficoltà principale è appunto questa, che il bilancio dello Stato non può essere indebolito, onde il problema delle provincie e dei comuni bisognerà studiarlo nei rapporti delle contribuzioni che possono pagare i cittadini.

CAVALLI. Abolite le provincie.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'abolizione delle provincie non produrrebbe altro effetto che quello di passare a carico dello Stato servizi che lo Stato pagherebbe molto di più, perchè l'esperienza ha dimostrato che, quando alcuni servizi che erano a carico delle provincie sono stati assunti dallo Stato, questo li ha pagati più del doppio; e siccome tanto in un caso quanto nell'altro deve pagarli il contribuente, l'abolire le provincie probabilmente avrebbe la conseguenza di aumentare il peso del contribuente.

Nell'altro ramo del Parlamento è stata fatta l'osservazione, alla quale il Governo ha dichiarato di aderire, che, trattandosi della riforma tributaria, cioè di un problema molto importante, sarebbe stato opportuno che il Parlamento prendesse a risolverlo solo quando i nuovi rappresentanti della Nazione porteranno la voce della grande maggioranza del Paese; e questo certamente sarà uno degli argomenti che il nuovo Parlamento dovrà affrontare in prima linea. (*Approvazione*).

LEVI-CIVITA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA, *relatore*. L'Ufficio centrale non si è dissimulata la gravità somma dell'argomento; l'ha accennata nella relazione, ed è quindi concorde con l'avviso esposto testè dall'onor. Presidente del Consiglio. L'Ufficio cen-

trale sa anche come non si possa fare opera empirica quando si tratta di un assetto tributario, il quale deve tener conto delle attribuzioni e dei servizi a cui Stato, provincie e comuni debbono provvedere. Quindi è giusto che lo studio sia maturo, ampio e profondo come l'arduo argomento esige. È anche giustissimo che, di fronte alla prossima mutazione della rappresentanza nazionale, il problema debba essere portato alla nuova Camera.

Io ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle dichiarazioni fatte, e sono certo che il Senato si compiacerà di vedere come quello che fu un antico suo voto, sia stato oggi accolto con tanta persuasione da chi rappresenta il Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione forestale ». (N. 866).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione forestale ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 866).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RIDOLFI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIDOLFI, *relatore*. L'Ufficio centrale per non ritardare l'approvazione di questa legge, che ritiene così utile all'economia nazionale, e per dare pronta esecuzione alla convenzione opportunamente stipulata dal Governo col comune di Firenze, si è astenuto dal presentare qualsiasi emendamento; però nella sua relazione ha rivolto all'on. ministro alcune raccomandazioni. Debbo quindi, per debito di ufficio, domandare alla cortesia dell'on. ministro se egli le accetta.

Le riassumo brevemente. La prima si riferisce ad assicurare che Vallombrosa continui

ad essere il campo sperimentale del nuovo Istituto forestale superiore, che deve sorgere a Firenze. L'Ufficio centrale desidererebbe che nel regolamento, nel quale si deve fissare l'ordinamento degli studi e tutte le altre modalità di funzionamento del nuovo Istituto, fosse espressamente stabilito un periodo determinato per queste esercitazioni pratiche, in modo che si sia sicuri che ad un serio insegnamento teorico venga aggiunto anche un largo esercizio pratico, quale appunto può dare Vallombrosa. Questo è il primo dei desideri manifestati dall'Ufficio centrale.

Un'altra raccomandazione poi si riferisce al personale. È naturale che questo Istituto superiore fornisca all'Amministrazione dello Stato i molti funzionari necessari all'esecuzione delle varie leggi che ormai costituiscono la nostra legislazione forestale. È opportuno anzi che la maggior parte dei funzionari siano reclutati fra i giovani in esso licenziati; ma l'Ufficio centrale vorrebbe essere rassicurato dal ministro che ciò non costituirà per essi un vero monopolio, e che, eventualmente, quando si ritenesse opportuno di assumere in servizio anche funzionari con altri titoli, o provenienti da altri Istituti l'Amministrazione dello Stato sia liberissima di farlo.

Un ultimo voto, specialmente fatto colla sua competenza dal collega dell'Ufficio centrale, senatore Camerana, che mi duole di non vedere presente, si riferisce alle varie Cattedre. Fra gli insegnamenti fondamentali indicati mancherebbe quello di zoologia forestale, che generalmente in tutti i consimili Istituti superiori, anche all'estero è, per la sua grande importanza, compreso fra le materie principali. Ora, siccome nel regolamento si dovrà appunto stabilire tutto l'ordinamento degli studi, a questa lamentata mancanza l'onor. ministro potrà facilmente rimediare con un incarico od in altro modo.

Queste sono le raccomandazioni che l'Ufficio centrale ha l'onore di fare, ed io sollecito dalla cortesia dell'onor. ministro l'assicurazione che vorrà favorevolmente accettarle.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho nessuna difficoltà a rico-

noscere che le osservazioni dell'Ufficio centrale non soltanto sono tali da essere prese nella più grande considerazione, ma che vadano accolte nella loro integrità. Per quanto riguarda l'Istituto di Vallombrosa sarà bene precisare; poichè molti si sono doluti appunto del passaggio dell'Istituto a Firenze. La verità è che l'Istituto di Vallombrosa, anche per la sua ubicazione, era chiuso in buona parte dell'anno. Ora l'Istituto di Vallombrosa rimane campo sperimentale.

Si dice che bisognerebbe fissare i mesi nei quali l'Istituto forestale risiederà a Vallombrosa, o per dir meglio, i mesi in cui saranno fatte le esercitazioni forestali. Ciò sarà suggerito solo dall'esperienza. La futura stazione forestale di Vallombrosa rimane a disposizione della scuola di Firenze: l'esperienza dirà come si dovranno regolare le esercitazioni pratiche; tanto più che è nel nostro concetto che gli studenti, i quali saranno veri funzionari che dovranno far la pratica e che non avranno mesi di vacanza, andranno a lavorare nelle ispezioni forestali e nelle opere di rimboschimento, per acquistare insieme la pratica.

Riassumendo, consento pienamente nelle idee espresse dall'Ufficio centrale; ma lo prego di non voler insistere sul concetto di precisare il periodo annuale nel quale l'Istituto di Firenze si trasferirà a Vallombrosa.

Per quanto riguarda il personale, nessuno poteva pensare ad un monopolio della scienza. L'Istituto che sorge ha scopi ben precisi; le condizioni di ammissione forestale sono d'altra parte indicate negli ordinamenti speciali che regolano il Corpo Reale delle foreste.

Ho sentito in fine fare alcune osservazioni per quel che si riferisce all'insegnamento della zoologia forestale nell'Istituto di Firenze. Anche per questo bisognerà stabilire ben chiaramente il modo di mettersi d'accordo con le altre istituzioni del genere che già esistono nella stessa città. Ad esempio, a Firenze abbiamo l'Istituto di entomologia agraria che rende ottimi servizi, è dotato sufficientemente ed avrà, spero, altri mezzi.

Bisognerà perciò vedere di mettere l'una istituzione d'accordo con l'altra, in modo che non si facciano dei doppioni e non si creino nuovi Istituti se non quando siano assolutamente necessari.

Ad ogni modo, anche per questo terrò conto dei saggi suggerimenti che mi sono stati dati dall'Ufficio centrale del Senato. (*Benissimo*).

RIDOLFI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIDOLFI, *relatore*. Ringrazio l'on. ministro della cortese risposta che ha voluto favorirmi, risposta che mi ha soddisfatto, e con me spero anche l'illustre presidente dell'Ufficio centrale.

L'unico timore che fu sollevato a proposito di questo progetto di legge in seno all'Ufficio stesso, e che io cercai di dissipare, era appunto questo: che il nuovo Istituto superiore forestale venisse ad avere un carattere troppo scientifico, un indirizzo specialmente teorico, trascurando troppo o sviluppando inefficacemente la parte pratica e l'esercitazione nel bosco e nella foresta.

Dalle parole dette dall'on. ministro risulta chiaramente che egli va anche al di là del desiderio dell'Ufficio centrale, perchè intende che non solo le esercitazioni pratiche si facciano, ma che si facciano altresì nel modo il più largo ed efficace a Vallombrosa ed in altre località. Non mi resta perciò che prendere atto, a nome dell'Ufficio centrale, delle sue cortesi dichiarazioni, delle quali vivamente lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

ISTRUZIONE FORESTALE SUPERIORE.

CAPO I.

Istituto superiore forestale nazionale.

Art. 1.

È fondato in Firenze l'Istituto superiore forestale nazionale.

Fine principale dell'Istituto è quello di provvedere all'istruzione tecnica superiore degli ufficiali forestali occorrenti tanto per il servizio dell'azienda speciale del demanio forestale di Stato, quanto per l'applicazione delle leggi forestali generali e speciali.

L'Istituto offre anche il mezzo, a chiunque vi abbia interesse, di acquistare una cultura

superiore nelle discipline forestali e l'abilitazione professionale, e concorre con l'opera dei suoi insegnanti, ai progressi degli studi e delle ricerche forestali.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il comune di Firenze, che assume l'obbligo di provvedere ai locali occorrenti all'Istituto ed al loro mantenimento, ed al terreno per le prove sperimentali.

(Approvato).

Art. 3.

Sono ammessi all'Istituto, come allievi regolari, i giovani che abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie o il diploma di ingegnere.

Annualmente il ministro di agricoltura, industria e commercio determina il numero dei posti di sotto ispettore aggiunto nel Corpo Reale delle foreste, da conferirsi per concorso, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, a coloro che siano ammessi a frequentare come allievi regolari, i corsi dell'Istituto.

Possono essere ammessi a frequentare l'Istituto, come uditori, giovani sprovvisti dei detti titoli di ammissione, con norme da fissarsi nel regolamento. Essi non hanno però diritto ad alcun titolo o certificato.

(Approvato).

Art. 4.

L'insegnamento dell'Istituto si compie in un biennio.

Agli allievi che abbiano frequentato regolarmente i corsi e superati gli esami finali, è conferita l'abilitazione, per gli effetti di legge, alle operazioni di sistemazione idraulico-forestale, di ordinamento, governo e amministrazione di aziende boschive e di aziende rurali montane; alle perizie agrarie e forestali; alle operazioni relative all'esercizio di industrie silvane o ad ogni altra inerente alle foreste.

L'anzianità definitiva di ruolo dei sotto-ispettori aggiunti, che hanno frequentato con buon esito il biennio d'istruzione all'Istituto, è determinata in base ai risultati finali del corso.

Coloro che non superano gli esami finali, cessano di far parte del Corpo Reale delle foreste.

(Approvato).

Art. 5.

L'insegnamento impartito nell'Istituto comprende le seguenti discipline fondamentali:

- 1° Silvicoltura ed alpicoltura;
- 2° Economia ed estimo forestale;
- 3° Tecnologia ed utilizzazione dei boschi;
- 4° Dendrometria ed assestamento forestale;
- 5° Costruzioni relative alle sistemazioni idraulico-forestali ed aziende forestali;
- 6° Botanica forestale;
- 7° Patologia forestale;
- 8° Chimica forestale;
- 9° Mineralogia e geologia applicate alle foreste;
- 10° Legislazione ed amministrazione forestale.

Sono materie ausiliarie:

- 1° La topografia e i complementi di matematica;
- 2° Il diritto amministrativo. Le nozioni di diritto civile e penale;
- 3° Le lingue francese, inglese e tedesca.

Il regolamento determinerà la durata e l'ordinamento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonchè le prove della fine del corso.

Per le esercitazioni pratiche e dimostrative sono le foreste demaniali inalienabili.

Durante i mesi di vacanza dell'Istituto i sottori aggiunti, regolarmente iscritti, sono a disposizione della Direzione generale delle foreste per tutti gli uffici tecnici ed amministrativi che da essa dipendono.

(Approvato).

Art. 6.

I professori dell'Istituto sono ordinari, straordinari e incaricati.

Le sole cattedre delle materie fondamentali possono essere coperte da insegnanti con grado di ordinario o con grado di straordinario.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge determinerà le cattedre, che dovranno essere riservate a professori ordinari o straordinari.

Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario, non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente.

Il ruolo organico e gli stipendi dei professori ordinari e straordinari, nonchè quelli del personale assistente, sono stabiliti in conformità della tabella A, annessa alla presente legge.

Il ruolo organico e gli stipendi del personale di segreteria e di servizio, sono stabiliti in conformità della tabella B, annessa alla presente legge.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono sino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

(Approvato).

Art. 7.

Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti per decreto ministeriale, su proposta del Consiglio accademico dell'Istituto.

I posti di assistente sono conferiti per decreto ministeriale, su proposta dell'insegnante della materia e del direttore dell'Istituto.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali, sono retribuiti con indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare le lire 1800 (milleottocento) annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale e non faccia parte dell'amministrazione forestale, sono retribuiti con duemila lire annue.

Gli incarichi possono essere conferiti ai professori ordinari e straordinari dell'Istituto solo in via eccezionale; nessuno dei professori potrà avere più di un incarico o più di una conferma dello stesso incarico.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezione per settimana, e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio superiore delle acque e foreste,

gli insegnamenti di materie affini sono, ove ciò sia richiesto dalle esigenze didattiche, raggruppati ed affidati ad un unico insegnante; e nessuno speciale compenso sarà dovuto, anche per insegnamento di materie affini, nei limiti di nove ore settimanali di lezione e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

(Approvato).

Art. 8.

Per la nomina e promozione dei professori ordinari e straordinari, si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253, esclusa però la facoltà di cui al n. 2 dell'articolo 1.

Per i provvedimenti tutti che abbiano attinenza con i doveri del personale, saranno seguite le norme relative allo stato dei professori universitari, riservate le speciali funzioni che al riguardo spettano al Consiglio superiore delle acque e foreste, a norma dell'articolo 19 della presente legge. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.

Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento.

Per la prima applicazione della presente legge il Governo del Re è autorizzato a provvedere alle nomine dei professori, mediante trasferimento di professori di Università o di Scuole superiori, dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e dal Ministero della pubblica istruzione; in tale occasione i professori straordinari di Università o di Scuole superiori possono, udito il Consiglio superiore delle acque e delle foreste, essere chiamati anche con grado di ordinario.

I professori ordinari e straordinari sono collocati a riposo all'età di 70 anni e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante secondo l'ordinamento che governa le pensioni dei funzionari dello Stato.

Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario, a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, può promuovere il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio.

(Approvato).

Art. 9.

I professori hanno l'obbligo della residenza in Firenze, e debbono impartire tutte le lezioni fissate dal calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da esso indicati.

(Approvato).

Art. 10.

I professori ordinari e straordinari dell'istituto non possono avere altri posti di ruolo in pubbliche amministrazioni, nè altri uffici d'insegnamento in altre scuole, da qualsiasi amministrazione dipendano, se non col grado d'incaricato, e con il consenso del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ancorchè, per uno di tali uffici, siasi ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio, e solo quando le scuole di cui sopra siano nella stessa città.

Non possono del pari dettare corsi liberi negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 11.

Il direttore ed i professori, che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici, non possono eccedere negli impegni sui fondi di dotazione e di assegni straordinari. Essi sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verificassero anno per anno sui fondi da essi amministrati; ed il ministro di agricoltura, industria e commercio, può provvedere, di accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

(Approvato).

Art. 12.

Il personale di segreteria è nominato con decreto Reale in base a concorso.

Esso, al pari del personale assistente, è equiparato agli impiegati civili dello Stato per gli effetti della pensione e degli aumenti di stipendio.

I capi tecnici ed il personale di servizio addetto all'Istituto, vengono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

(Approvato).

Art. 13.

Gli incarichi degli insegnamenti possono essere eccezionalmente conferiti, all'apertura dell'Istituto, anche ad uno o più ufficiali del Corpo reale delle foreste, o ad ingegneri appartenenti al Corpo reale delle miniere e del Genio civile.

(Approvato).

Art. 14.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore, coadiuvato dal Consiglio accademico della scuola, che è costituito da tutti i professori e presieduto dal direttore. Il direttore è nominato con decreto Reale tra i professori ordinari, per un triennio; e gli è corrisposta una indennità fissa annuale di lire 1,500.

Le attribuzioni del direttore e del Consiglio saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

Sono istituite borse di studio da conferirsi agli ufficiali appartenenti al Corpo reale delle foreste per studi di perfezionamento all'estero.

Il regolamento disciplinerà le norme per il conferimento di queste borse.

(Approvato).

TITOLO II.

INSEGNAMENTO AMBULANTE FORESTALE.

Art. 16.

Nelle provincie nelle quali esiste una Cattedra ambulante di agricoltura, mantenuta o sussidiata dallo Stato, il ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà, in località opportune, per colture o industrie forestali, montane o litoranee, di aggregare temporaneamente alla medesima, come reggenti di sezione, o come assistenti specialisti, uno o più ufficiali del Corpo reale delle foreste, per istruire praticamente, mediante corsi opportunamente ordinati, nelle più necessarie pratiche di economia forestale ed alpestre, o di industrie forestali localmente interessanti, o per coadiuvare privati ed enti morali nell'esecuzione di miglioramenti delle loro aziende montane.

Gli ufficiali e assistenti incaricati dei sud-

detti insegnamenti, ricevono, oltre il loro stipendio, un'indennità stabilita nel decreto ministeriale d'incarico

(Approvato).

TITOLO III.

INSEGNAMENTO PER IL PERSONALE FORESTALE DI CUSTODIA.

Art. 17.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, sarà provveduto alla fondazione di due scuole: una per l'istruzione degli allievi guardie forestali e l'altra per graduati.

Il regolamento stabilirà l'ordinamento di queste scuole, i programmi e la durata dei corsi d'istruzione.

Gl'insegnamenti possono essere impartiti da ufficiali forestali o anche da persone non appartenenti al Corpo Reale delle foreste.

(Approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 18.

Le spese per l'attuazione dei provvedimenti contemplati nella presente legge, sono stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Corrispondenti stanziamenti sono fatti nello stato di previsione dell'entrata a carico dell'Azienda speciale del demanio forestale dello Stato.

(Approvato).

Art. 19.

Il Consiglio superiore delle acque e foreste esercita, per le istituzioni contemplate nella presente legge, le funzioni conferite al Consiglio superiore dell'insegnamento agrario.

(Approvato).

Art. 20.

Con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro, sentiti il Consiglio su-

periore delle acque e foreste ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla emanazione del regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 21.

L'Istituto superiore forestale nazionale sostituisce l'Istituto forestale di Vallombrosa.

Gli attuali insegnanti dell'Istituto forestale di Vallombrosa, non confermati nei nuovi ruoli del personale insegnante dell'Istituto superiore forestale nazionale, giusta le norme precedenti, sono convenientemente destinati ad altri uffici nelle amministrazioni dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Agli attuali insegnanti dell'Istituto forestale di Vallombrosa, che siano nominati nei ruoli dell'Istituto superiore forestale nazionale, sono conservati a titolo di assegno personale, gli aumenti di stipendio maturati prima di detta nomina.

Gli aumenti quinquennali di cui all'art. 6 decorreranno dalla data della nomina nei nuovi ruoli.

In ogni caso lo stipendio, compresi gli aumenti e l'assegno personale, non può superare i massimi di cui al detto art. 6.

(Approvato).

Art. 22.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, provvederà al compimento degli studi degli attuali alunni della scuola di Vallombrosa.

(Approvato).

Art. 23.

Ai professori universitari o di Istituti superiori che fossero chiamati ad insegnare nell'Istituto superiore forestale è mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sull'istruzione superiore universitaria col riconoscimento degli aumenti quinquennali già maturati.

(Approvato).

Art. 24.

Per provvedere alla costruzione e all'ampliamento degli edifici per l'Istituto superiore forestale nazionale e per le scuole contemplate

nella presente legge, gli enti locali potranno ottenere mutui di favore secondo il disposto della legge 30 giugno 1907, n. 432.

L'onere che a questo titolo potrà assumere lo Stato non eccederà la somma annua di lire 10,000 e andrà a carico dell'Amministrazione dell'azienda del demanio forestale dello Stato.

(Approvato).

Art. 25.

Gli orti forestali e gli arboreti, come pure i fabbricati dei quali attualmente dispone l'Istituto forestale di Vallombrosa, restano alla dipendenza dell'Istituto superiore forestale nazionale per i bisogni delle esercitazioni pratiche degli allievi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la produzione e l'industria serica » (N. 865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la produzione e l'industria serica ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 865).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio è istituito un Consiglio per gli interessi serici composto:

a) di tre rappresentanti di associazioni e comizi agrari;

b) di tre rappresentanti di associazioni industriali seriche;

c) di sette membri nominati con decreto Reale su proposta del ministro, con particolare riguardo a che nel Consiglio siano equamente

rappresentati i vari rami della produzione e dell'industria serica nonchè gli industriali, che non formino parte delle associazioni, di cui alla lettera *a*;

d) del capo servizio dell'agricoltura e di quello dell'industria.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e si rinnova per metà ogni due anni. Al primo biennio la scadenza di carica è determinata dalla sorte, nei successivi dall'anzianità.

Il presidente, nominato con decreto Reale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Gli elenchi degli enti chiamati a nominare i consiglieri, di cui alle lettere *a* e *b*, sono approvati e riveduti ogni biennio con decreto Reale, in base rispettivamente alla importanza della bachicoltura nel loro territorio ed a quella degli interessi industriali consociati.

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Comitato secondo le norme e con le funzioni, che saranno determinate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 2.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà iscritta nell'esercizio finanziario 1912-13 la somma di lire 100 mila ed in ciascuno degli esercizi successivi la somma di lire 500 mila da erogarsi, udito il parere del Consiglio per gli interessi serici, per gli scopi seguenti:

1° promuovere il progresso della gelsicoltura e della bachicoltura dove l'una e l'altra trovino condizioni favorevoli;

2° promuovere il miglioramento e la creazione delle razze di bachi, conciliando gli interessi della bachicoltura e della industria serica;

3° promuovere studi, ricerche ed impianti sperimentali intesi al progresso della industria della seta in tutti i suoi rami, anche con sovvenzioni a laboratori, con la istituzione di borse di studio per l'interno e per l'estero e con premi;

4° promuovere la costituzione di magazzini generali per materie seriche di qualunque genere;

5° promuovere la stufatura e la vendita in comune dei bozzoli;

6° promuovere la vendita in comune della seta.

(Approvato).

Art. 3.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1912-1913 sarà annualmente iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 100 mila per l'istituzione ed il funzionamento di un servizio di informazioni e di statistica nazionale ed internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta. Le norme relative saranno sottoposte al parere del Consiglio per gli interessi serici, il quale alla fine di ogni anno esaminerà altresì come il servizio abbia funzionato e ne riferirà al ministro.

(Approvato).

Art. 4.

Udito il parere del Consiglio per gli interessi serici, il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà:

1° a impiantare nuovi vivai governativi di gelsi e ad ampliare quelli esistenti, nonchè a distribuire i gelsi di detti vivai tra gli agricoltori secondo le norme, che saranno stabilite dal regolamento;

2° a concedere premi o sussidi d'incoraggiamento ad associazioni agrarie, consorzi di agricoltori, altri enti o privati, che maggiormente abbiano contribuito ad impedire i danni della *diaspis pentagona* e di altri parassiti;

3° a promuovere la diffusione di patti di equa compartecipazione dei lavoratori agli utili della bachicoltura nonchè a coordinare le norme per le contrattazioni in tutte le materie seriche.

Per l'attuazione dei provvedimenti anzidetti e per le spese occorrenti al funzionamento del Consiglio per gli interessi serici, nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-913 sarà iscritta la somma di lire 250,000.

(Approvato).

Art. 5.

Fer lo sconto diretto a saggio di favore delle note di pegno emesse da magazzini generali legalmente costituiti, sopra deposito di sete,

bozzoli e cascami, gli Istituti di emissione possono eccedere i limiti fissati nell' art. 28 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con Regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204 nelle misure seguenti:

la Banca d' Italia per lire 10,000,000 ;
 il Banco di Napoli per lire 5,000,000 ;
 il Banco di Sicilia per lire 2,000,000.

(Approvato).

Art. 6.

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a fare anticipazioni sopra depositi di sete e quindi a derogare alle norme dei loro statuti concernenti le forme d'impiego.

(Approvato).

Art. 7.

La dotazione già stabilita con la legge 29 dicembre 1904, n. 679 in lire 60,000 per l' impianto del Museo presso la Regia scuola industriale di setificio in Como, è aumentata di altre lire 60,000, le quali saranno iscritte in parti uguali sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914.

È aumentata di lire 20,000 annue, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-913, la dotazione della scuola predetta, che trovasi iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La erogazione delle somme predette sarà fatta in conformità della legge citata e della legge 14 luglio 1907, n. 563.

(Approvato).

Art. 8.

È istituita in Ascoli Piceno una stazione sperimentale di gelsicoltura e di bachicoltura.

Alle spese d' impianto e di arredamento della stazione predetta lo Stato contribuirà con la somma di 70,000 lire, le quali graveranno in parti uguali sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914.

Al personale addetto alla stazione precitata si applicano le disposizioni delle leggi 6 giugno 1885, n. 3141 e 19 luglio 1909, n. 527. Alle

tabelle annesse a quest'ultima legge si aggiungono, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-913, i posti portati dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Il contributo annuale dello Stato per il funzionamento della stazione predetta, oltre alle spese per il personale, è di lire 20,000.

Tale somma sarà portata in aggiunta a quella stanziata nel capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913.

(Approvato).

Art. 9.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 sarà stanziata la somma di lire 20,000 per l'ampliamento dei locali e per l'arredamento della Regia stazione di bachicoltura di Padova.

Il ruolo organico di detta stazione, portato dalla tabella *B* annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 527 è modificato, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-913, in conformità della tabella *B* annessa alla presente legge.

Il contributo dello Stato a favore della stazione medesima stabilito dall'allegato *B* dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912 in lire 17,300 è portato a lire 30,000 a cominciare dall'esercizio 1912-913.

(Approvato).

Art. 10.

Con speciali convenzioni tra il Governo e gli enti locali, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le contribuzioni fisse degli enti stessi nelle spese d' impianto e di funzionamento delle stazioni di Padova e di Ascoli Piceno.

(Approvato).

Art. 11.

È istituita una cattedra per l'insegnamento della bachicoltura e sarà provveduto alla sperimentazione relativa nelle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e nell'Istituto superiore agrario di Perugia. A tale effetto a cominciare dall'esercizio 1912-913 i

capitoli corrispondenti a quelli 117 e 122 del bilancio per l'esercizio 1911-912 del Ministero di agricoltura, industria e commercio verranno aumentati rispettivamente di lire 21,000 (giusta la tabella C) e di lire 60,000 da ripartirsi in parti uguali fra i detti tre Istituti.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. A proposito di questa legge, che certamente sarà utile all'incremento della bachicoltura italiana, io non intendo chiedere che un semplice schiarimento circa il personale della stazione sperimentale da istituirsi *ex novo* ad Ascoli Piceno; circa quello necessario all'ingrandimento della Scuola di Padova, già esistente; infine sull'aggiunta di una cattedra per l'insegnamento di bachicoltura di cui è detto all'art. 11 nelle scuole agronomiche di Milano, Portici e Perugia.

Desidero sapere dall'onor. ministro in qual modo egli intenda di provvedere al personale necessario alle dette stazioni sperimentali e ai detti insegnamenti; se, cioè, intende adottare la norma ordinaria dei concorsi, oppure atternersi alla semplice proposta fatta da persone tecniche capaci di giudicare il valore dei possibili aspiranti, senza ricorrere a pubblici concorsi.

Io credo che i vantaggi economici che possiamo attenderci da questi provvedimenti, molto giusti e molto opportuni per sviluppare l'industria serica, che purtroppo è in decadenza in Italia pel forte invilimento del prezzo dei bozzoli, e pel notevole aumento dei salari agli operai impiegati nell'industria, dipende dal valore delle persone che saranno preposte ai nuovi uffici governativi.

Noi non difettiamo di buoni pratici della gel-sicoltura e della bachicoltura. Nell'Ascolano ogni agricoltore è un eccellente empirico, che nulla ha da apprendere dai coltivatori giapponesi; la gran maggioranza delle donne del popolo ascolano è addestrata nelle pratiche dell'allevamento dei bachi e nella selezione microscopica del seme, del quale si fa grande smercio in tutta Italia. Ciò di cui difettiamo sono i tecnici capaci non solo di applicare le pratiche tradizionali, ma di migliorarle e condurle a quella perfezione a cui è possibile ele-

varle mediante le cognizioni scientifiche della materia e le ricerche sperimentali.

Quindi il conoscere in qual modo l'onor. ministro intende provvedere al nuovo personale è di grandissimo interesse.

Io credo che a questa legge debba essere annesso un piccolo regolamento che determini i titoli degli aspiranti e le norme per la scelta del personale delle nuove Stazioni e dei nuovi insegnamenti degli Istituti agronomici. Essi debbono essere provvisti di una preparazione scientifica specifica; debbono aver fatte pubblicazioni in materia, e non essere dei semplici empirici.

L'onor. ministro me ne darà — io spero — affidamento, perchè i nuovi istituti raggiungano gli utili intenti a cui sono destinati.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io voglio domandare all'onor. ministro un chiarimento e fare anch'io una piccola raccomandazione.

Riguardo al chiarimento ecco di che si tratta. È nata una discussione da parte, si capisce, delle persone interessate, sull'interpretazione di questo art. 11. Vi sono alcuni che ritengono che in forza di questo articolo saranno nominati tre professori ordinari di bacologia, rispettivamente nelle Scuole superiori di Milano, di Portici e di Perugia. Vi sono altri invece, ed io sono fra questi, che intendono quest'articolo nel senso che l'organico delle Scuole superiori d'agricoltura venga ad acquistare tre posti nuovi, uno per ciascuna scuola, e che naturalmente, secondo l'economia della scuola e secondo le proposte del collegio dei professori, si promuoverà al grado d'ordinario l'uno o l'altro dei vari professori insegnanti in dette scuole. Sarei lieto se l'onor. ministro volesse precisare quale delle due interpretazioni egli crede di adottare.

Faccio poi una raccomandazione ed è questa: Siccome in Italia non v'era fino ad ora la speranza di poter diventare professore di bacologia, i nostri giovani poco si erano dedicati a questa materia. Dopo la creazione dei posti in discorso, non mancheranno coloro, che forniti già d'una solida cultura zoologica, o fisiologica o batteriologica, dedicandosi alla bacologia, in pochi anni potranno diventare eminenti specialisti.

Pregherei perciò l'onor. ministro di provve-

dere ai nuovi posti con molta lentezza, in maniera da lasciare a quelli che vi aspirano, il tempo di prepararsi degnamente al cimento del concorso.

Soltanto così potranno sorgere delle istituzioni che faranno veramente onore al Paese.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole senatore Luciani si è preoccupato delle stazioni che si vengono a stabilire, soprattutto di quella di Ascoli e di quella di Padova. Quanto al personale egli ha chiesto che si seguano nella nomina norme precise, fissate per regolamento, seguendo le migliori forme procedurali. Non ho difficoltà a dire che accetto la sua raccomandazione; e poichè all'art. 1 è istituito un Consiglio per la industria serica composto delle persone più competenti in materia, dichiaro che, all'inizio sopra tutto, intendo di procedere valendomi dell'opera del Consiglio stesso, e che in ogni provvedimento saranno seguite per il personale le norme regolamentari.

Il senatore Grassi si occupa pure di una questione delicata: egli nota che si istituisce una cattedra di bacologia a Milano, una a Portici ed una a Perugia, e domanda come si provvederà a coprire queste cattedre.

Io debbo ricordare al senatore Grassi che questa proposta è stata fatta nella forma più obiettiva, poichè non è che una proposta della Commissione d'inchiesta sulla industria serica, presieduta dal senatore Cavasola; ed io non ho difficoltà, anche per questa parte, a dichiarare esplicitamente il mio pensiero. Molti hanno ritenuto che si tratti di un aumento di organici, in guisa che accrescendo una cattedra in ciascuna di queste scuole si verrebbe a creare un posto di ordinario, e quindi anche un professore di un'altra materia potrebbe passare a questa cattedra. Ma la dizione della legge è chiara: si creano tre cattedre per l'insegnamento della bacologia, e queste tre cattedre debbono essere riservate esclusivamente a tale insegnamento.

Il senatore Grassi fa un'altra osservazione e dice: forse il mercato degli studi in questo momento non consente, traune forse per qualcuno dei tecnici valorosi che sono a Padova,

non consente in Italia di coprire tre cattedre di bachicoltura contemporaneamente. Io condivido la sua preoccupazione, e credo che sia molto pericoloso, quando si introduce una nuova materia di studio, di coprire immediatamente tutti i posti di insegnamento.

Non ho difficoltà quindi a riconoscere che sia opportuno procedere gradatamente, quando non si trovi personale idoneo.

In conclusione noi seguiremo sempre le forme procedurali solite nella nomina dei professori. Per le nuove cattedre riteniamo che non si tratti di un aumento d'organici da destinare a qualsiasi altra cattedra, ma che si tratti di posti istituiti unicamente agli scopi di questa legge, cioè all'insegnamento della bacologia.

Accettiamo la raccomandazione che non si provveda contemporaneamente a coprire queste tre cattedre se non si trova il personale idoneo. E anche qui si seguiranno le norme strettamente rigide che sono date dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Per la diffusione di pratiche razionali di gel-sicoltura e di bachicoltura mediante corsi temporanei teorici e pratici e premi ad agricoltori ed operai, che frequentino tali corsi, nonché mediante conferenze, allevamenti-modello, distribuzione di seme-bachi e borse di tirocinio presso le Regie stazioni sperimentali di Ascoli Piceno e di Padova e presso le Regie scuole superiori di agricoltura per corsi di gelsicoltura e bachicoltura a favore dei giovani licenziati da scuole pratiche o speciali di agricoltura sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 100,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-1913.

(Approvato).

Art. 13.

Il capitolo 131 del bilancio in corso del Ministero di agricoltura, industria e commercio a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-13 è aumentato di lire 100,000 da erogarsi in contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura

per la diffusione di pratiche razionali di gel-sicoltura e bachicoltura, anche con speciali insegnamenti ad esse aggregati ed istituiti in comuni diversi da quelli, in cui hanno sede le cattedre stesse.

(Approvato).

Art. 14.

Il Consiglio per gli interessi serici sarà chiamato a dar parere su tutto quanto si riferisce all'ordinamento ed al funzionamento degli Istituti sperimentali, delle scuole e degli insegnamenti, di cui i precedenti articoli.

(Approvato).

Art. 15.

Il seme-bachi rimesso per la posta o per ferrovia, che sia stato comunque abbandonato, in luogo di essere venduto, come prescrive l'art. 82 del testo unico delle leggi postali, deve essere distrutto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 903).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il termine concesso dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (testo unico 10 novembre 1907, n. 818, modificato con Regio decreto 31 agosto 1910, n. 881) agli industriali che impiegano fanciulli affinché possano mettersi in regola con gli obblighi di istruzione dei fanciulli stessi, è prorogato fino al 1° luglio 1913.

Fino al 30 giugno 1913 è consentita l'ammissione al lavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta l'istruzione richiesta dall'art. 2 della legge in vigore.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 » (N. 844).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura,

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 844).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La proroga di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 13 aprile 1911, n. 311, va estesa anche al termine e per le facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684.

(Approvato).

Art. 2.

Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano » (N. 912).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 912).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano, compilato in data del 28 maggio 1910 dagli ingegneri Pavia e Masera.

Un esemplare di questo piano, munito del visto del ministro proponente, sarà depositato all'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Il piano generale si suddivide in tre zone:

la prima zona comprende la parte della città interna alla linea determinata dai bastioni e dalle seguenti strade: viale Elvezia, via Cesare Cesariano, via Bertani, Corso Sempione, via Massena, via Giorgio Pallavicino, via Alberto da Giussano, piazza Magenta;

la seconda zona si stende all'esterno della prima zona fino al limite del piano regolatore edilizio e d'ampliamento approvato colla legge 11 luglio 1889 e successivamente modificato coi decreti reali 22 febbraio 1891, 14 febbraio 1892, 10 agosto 1893, 10 ottobre 1895, 3 maggio 1896, 20 settembre 1899, 30 giugno 1901 e 18 agosto 1904:

la terza zona si estende all'esterno di detto limite fino a 50 metri oltre la linea segnata nel piano generale pel lato esterno delle strade perimetrali.

Per la prima zona sono approvati i piani particolareggiati d'esecuzione, allegati al progetto ed a firma ingegneri Pavia e Masera in data 15 maggio 1912.

Per le zone seconda e terza i piani particolareggiati di esecuzione saranno approvati successivamente dal prefetto della provincia di Milano, a norma degli articoli 17 e seguenti della legge di espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'attuazione del piano sono prestabiliti i seguenti termini:

PER LA PRIMA ZONA

Pei piani già esecutivi sono mantenuti i termini fissati dai rispettivi decreti reali.

Per tutti gli altri piani di questa zona, compresi nel piano generale, è assegnato il termine di anni 25 dalla pubblicazione della presente legge, fatta eccezione per la parte del piano del Verziere, via S. Pietro in Gessate e adiacenze già contemplate da quello precedente, approvato con Regio decreto 29 aprile 1888, per la quale viene mantenuto il termine già assegnato e scadente al 29 aprile 1913.

PER LA SECONDA ZONA.

È mantenuto il termine fissato dalla legge 11 luglio 1889, n. 6210, serie 3ª, salvo per la parte che si riferisce alla lottizzazione delle sedi ferroviarie che verranno abbandonate, per la quale è assegnato un termine di anni venti dalla pubblicazione della presente legge.

PER LA TERZA ZONA.

È assegnato il termine di anni trenta a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'attuazione del suddetto piano generale è concessa al comune di Milano la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere nel medesimo comprese, a termine degli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 5.

Per la seconda e terza zona di cui al precedente articolo 2 l'indennità di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze e giardini, secondo il suddetto piano generale, dovrà sempre raggugiarsi al puro valore del terreno considerato indipendentemente dalla sua edificabilità; e così senza riguardo al maggiore valore che l'approvazione o l'esecuzione, anche soltanto parziale, del piano abbia potuto conferire al terreno stesso.

(Approvato).

Art. 6.

Nell'esecuzione del piano generale il comune di Milano potrà valersi delle facoltà di cui all'articolo 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nei limiti indicati nei rispettivi piani particolareggiati d'esecuzione per le opere comprese nella 1ª zona fino alla profondità di metri quaranta per le opere comprese nelle altre due zone.

(Approvato).

Art. 7.

Per le strade tanto vicinali, quanto private, non tracciate nel piano generale, che si formeranno nei limiti del piano stesso, le fronti dei nuovi fabbricati dovranno distare dall'asse della strada non meno di metri sei; il loro tracciato dovrà coordinarsi al piano generale e la loro sistemazione e manutenzione dovranno uniformarsi ai regolamenti locali.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re, mediante l'osservanza delle procedure stabilite dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà di approvare le modificazioni del piano generale che venissero riconosciute opportune dal comune di Milano nel corso della sua attuazione, e di estendere alle medesime le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Per l'esecuzione della presente legge sarà deliberato dal Consiglio comunale di Milano uno speciale regolamento da approvarsi per decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Contributo dello Stato nelle spese per la Esposizione di marina e d'igiene in Genova ». (N. 851).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato nelle spese per la Esposizione di marina e d'igiene in Genova ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 400,000 da iscriversi in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1912-13, quale contributo dello Stato nelle spese per l'Esposizione internazionale di marina e di igiene che si terrà in Genova dall'ottobre 1912 al luglio 1913.

Il pagamento dell'anzidetta somma sarà effettuato a favore del Comitato esecutivo dell'Esposizione in quattro rate trimestrali anticipate di lire 100,000 ciascuna, a cominciare dal 1º luglio 1912.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi adibite dallo Stato per servizi ausiliari » (N. 820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi adibite dallo Stato per servizi ausiliari ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione militare degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari con le seguenti aggiunte:

Art. 1. — I militari in congedo illimitato del Regio esercito e della Regia marina, i quali si trovano imbarcati su navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari, « le quali siano state considerate come facenti parte del naviglio da guerra dello Stato agli effetti dell'art. 6 della Convenzione del 18 ottobre 1907 dell'Aja ». (*Il resto identico*).

Art. 2-bis. — Il periodo di navigazione compiuto da tutti gli individui degli equipaggi dei piroscafi mercantili requisiti e designati in virtù di Regi decreti come facenti parte del naviglio da guerra, sarà considerato come interamente valido nei rapporti con la Cassa e il fondo invalidi della marina mercantile e la corrispondente contribuzione sarà posto a carico del bilancio della marina.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Vorrei domandare all'onor. ministro della marina se accetta la raccomandazione che l'Ufficio centrale del Senato si è permesso di indirizzargli a proposito dei richiamati.

È noto che il Governo paga il contributo alla Cassa degli invalidi esclusivamente per i marinai di prima chiamata. Adesso, per effetto del decreto che col presente disegno viene convertito in legge, si verifica questa anomalia, che coloro che si trovano sui bastimenti requisiti godono dello stesso vantaggio, anzi d'un vantaggio maggiore, perchè il tempo passato in servizio militare vale per intero agli effetti della pensione sulla Cassa invalidi. Rimangono invece i richiamati, i quali non godono di alcun beneficio.

La legge del 1885 sui provvedimenti a favore della marina mercantile, all'art. 53 dispone:

« La metà del tempo trascorso in servizio dagli iscritti della leva di mare nel corpo Reale equipaggi, durante il primo periodo della ferma temporanea, ed in occasione della loro chiamata sotto le armi, sarà valutata dalle Amministrazioni delle casse degli invalidi e dal fondo invalidi di Venezia, come navigazione eseguita con retribuzione alle casse ed al fondo suddetto, cui lo Stato dovrà corrispondere il montare di tale retribuzione, senza ritenuta sulla paga degli scritti summentovati.

« Sarà stanziata, ecc. ».

Si vede che il legislatore di allora non ha preveduto in quella legge al caso di guerra, dal momento che non si è preoccupato della condizione dei richiamati in tempo di guerra.

Io ritengo che coloro che sono richiamati in

tempo di guerra abbiano almeno gli stessi diritti di quelli che sono chiamati per la prima volta per effetto di leva.

Ora, vi sono diverse leggi per le quali a questa omissione si potrebbe rimediare.

Innanzitutto, io credo che la legge del 1885 debba essere riformata. Vi è poi la legge sulla requisizione delle navi in tempo di guerra, la quale fu presentata fin dalla passata Legislatura. A questo riguardo anzi mi permetto di fare osservare che quella legge dovrebbe esser riveduta, e in questi quattro anni nei quali non è stata ancora approvata, molte disposizioni approvate richiedono che quel disegno sia modificato.

In quella legge potrebbe benissimo essere compresa una disposizione a favore dei richiamati in tempo di guerra.

Infine, vi è la legge sul riordinamento della Cassa per gli invalidi di cui si attende la presentazione, ed anche questa potrebbe modificare le disposizioni di cui si tratta.

L'Ufficio centrale, perciò, desidererebbe dall'onor. ministro una parola di assicurazione, nel senso che in occasione della presentazione di qualcuna delle indicate leggi, si provveda a rimediare a questa omissione dei richiamati in servizio in tempo di guerra. (*Benissimo*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Riconosco la giustezza delle osservazioni fatte dall'on. senatore Gualterio e prendo impegno, che quando si tratterà di deliberare intorno alla legge sulla requisizione delle navi mercantili in tempo di guerra, legge che, come l'onorevole Gualterio ha ricordato, si trova da qualche tempo dinanzi all'altro ramo del Parlamento e nella quale bisognerà introdurre nuove disposizioni, accettate ormai da tutte le potenze, terrò conto delle autorevoli osservazioni dell'Ufficio centrale del Senato.

Realmente l'art. 53 della legge attualmente in vigore, come l'on. senatore Gualterio ha osservato, non parla che dei marinai chiamati per la prima volta sotto le armi e non accenna affatto ai richiamati in servizio.

Assicuro l'Ufficio centrale del Senato e l'onorevole Gualterio che i desideri dei quali si

è fatto interprete, saranno dal Governo tenuti nella massima considerazione. (*Approvazioni*).

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Ringrazio l'on. ministro di avere accolto la mia raccomandazione.

Non occorre indicare la legge che provvederà all'equo trattamento dei richiamati; sarà bene il farlo nella prima legge che potrà riguardare la materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di numerare i voti. (I senatori, segretari, numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene.

Badini-Confalonieri, Balestra, Barracco Giovanni, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Caldesi, Caruso, Cavalli, Cittadella, Cocuzza, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, De Seta, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di Scalea, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Falconi, Fano, Faravelli, Florena.

Garavetti, Gatti-Casazza, Gessi, Goiran, Gorio, Grassi, Gualterio.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Mariotti, Martuscelli, Marsarucci, Mazzolani, Melodia, Minervini, Minesso, Monteverde, Morra, Mortara.

Niccolini.

Parpaglia, Pasolini, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Ponzio-Vaglia.

Ridolfi, Riolo, Rossi Gerolamo.

Salvezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Schupfer, Scillamà, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tami, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tomasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vigoni Giuseppe.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-912:

Senatori votanti 112

Favorevoli 100

Contrari 12

Il Senato approva.

Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli, autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908:

Senatori votanti 112

Favorevoli 102

Contrari 10

Il Senato approva.

Disposizione intorno all'inizio dell'anno giudiziario

Senatori votanti 112

Favorevoli 99

Contrari 13

Il Senato approva.

Convalidazione del R. decreto 1° agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1909 col Canada:

Senatori votanti 112

Favorevoli 99

Contrari 13

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1912

Convalidazione del Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio, del 9 maggio 1911, tra l'Italia e il Portogallo:

Senatori votanti	112
Favorevoli	103
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione degli atti internazionali, firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera:

Senatori votanti	112
Favorevoli	92
Contrari	20

Il Senato approva.

Varianti al quadro organico del personale civile tecnico della Regia marina (Direzione artiglieria ed armamenti - Specialisti laureati):

Senatori votanti	112
Favorevoli	99
Contrari	13

Il Senato approva.

Ampliamento ed assetto degl'impianti telegrafici:

Senatori votanti	112
Favorevoli	102
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno:

Senatori votanti	112
Favorevoli	103
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911,

n. 1426, e 18 gennaio 1912, n. 154, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione messinese ed altri provvedimenti riguardanti comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	112
Favorevoli	104
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	112
Favorevoli	99
Contrari	13

Il Senato approva.

Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale:

Senatori votanti	91
Favorevoli	84
Contrari	7

Il Senato approva.

Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiarie e sulle spese facoltative:

Senatori votanti	91
Favorevoli	83
Contrari	8

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'istruzione forestale:

Senatori votanti	91
Favorevoli	82
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti per la produzione e l'industria serica:

Senatori votanti	91
Favorevoli	83
Contrari	8

Il Senato approva.

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli:

Senatori votanti	91
Favorevoli	84
Contrari	7

Il Senato approva.

Proroga delle facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910:

Senatori votanti	91
Favorevoli	81
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano:

Senatori votanti	91
Favorevoli	84
Contrari	7

Il Senato approva.

Contributo dello Stato nella spesa per la Esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova:

Senatori votanti	91
Favorevoli	80
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 novembre 1911, n. 1389, che stabilisce la posizione degli equipaggi delle navi requisite dallo Stato per servizi ausiliarii.

Senatori votanti	91
Favorevoli	84
Contrari	7

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Organico degli Istituti di belle arti e di musica (N. 880);

Convalidazione dei Regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee e facoltà

al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni (N. 848);

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 876);

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) (N. 887);

Istituzione di un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane (N. 900);

Disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, per le tasse di bollo sui relativi biglietti e per la tassa di registro su gli atti di concessione di tramvie (N. 914);

Riforme nel servizio postale (N. 907);

Provvedimenti a favore dell'insegnamento professionale (N. 901);

Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina (N. 902);

Provvedimenti per la Regia stazione di granicoltura di Rieti (N. 867);

Provvedimenti pel credito agrario e pei danni delle mareggiate in Liguria (N. 911);

Alienazione di navi radiate dal Regio naviglio (N. 886);

Approvazione della convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 (N. 871);

Provvedimenti per il personale di servizio nelle Amministrazioni centrali (N. 910);

Autorizzazione al Governo del Re per l'istituzione del Ministero delle Colonie (N. 883);

Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro (N. 881);

Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in comune autonomo col nome di Borsano (Numero 882);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene con-

essa la dispensa dalle tasse scolastiche ai giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina di Reggio Calabria (N. 860);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero alle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 861).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.50).

Licenziato per la stampa il 10 luglio 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.